



CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA



RAPPORTO SULLA LEGISLAZIONE REGIONALE
e sulle altre attività del Consiglio Regionale della Puglia

2013



CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

RAPPORTO SULLA LEGISLAZIONE REGIONALE
e sulle altre attività del Consiglio Regionale della Puglia

2013

La pubblicazione è stata curata dall'Ufficio Affari e Studi Legislativi del Consiglio regionale

Progettazione, analisi dati e coordinamento

dott. Settimio Giuliese

Dirigente Ufficio Affari e Studi Legislativi del Consiglio regionale

Ricerca dati e redazione

dott. Francesco Carrelli

Elaborazione grafica e stampa

ARTI GRAFICHE FAVIA

S.P. 231 Km 80,176 – Modugno (BA)



CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

Il Presidente

Nel corso del 2013 notevole impulso è stato dato al miglioramento della regolazione finalizzato alla riduzione degli oneri amministrativi per i cittadini e per le imprese. In questo quadro rileva la scelta della Regione Puglia di collocare la semplificazione delle regole e delle procedure tra i punti principali dell'attività della legislatura, al fine di aumentare la competitività del sistema pugliese sostenendone la ripresa.

E' sempre più necessario adottare strumenti nuovi e pervenire a una semplificazione sostanziale delle procedure, attraverso il miglioramento delle regole e dei meccanismi di funzionamento dell'amministrazione, con l'obiettivo di conseguire una migliore qualità della regolazione e avviare un processo di semplificazione che produca risultati concreti e misurabili.

In attuazione della normativa nazionale in materia e alla conseguente riduzione delle risorse trasferite in diversi settori, una notevole attenzione, all'interno del complesso intervento legislativo regionale dell'anno, è stata rivolta alla riduzione dei costi e alla razionalizzazione della spesa regionale, congiuntamente a una rivisitazione, in un'ottica di semplificazione procedimentale, di alcuni settori della legislazione nei quali si è intervenuto con numerose leggi di modifica della normativa vigente.

Nel 2013 è stata approvata legge statutaria n. 8 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 12 maggio 2004 "Statuto della regione Puglia"), che, in linea con la normativa statale, dispone, a partire dalla prossima X Legislatura, una riduzione sia del numero dei Consiglieri regionali della Puglia, che passano da settanta a cinquanta, oltre al Presidente della Giunta, che del numero degli assessori regionali, che passano da quattordici a dieci. La legge, inoltre, introduce il Collegio dei revisori dei conti nell'ordinamento pugliese.

E' così continuato il percorso della riduzione dei costi della politica nella Regione avviato con la legge regionale 34 del 2012 con la quale si è proceduto alla riduzione dell'indennità dei Consiglieri e Assessori regionali, alla soppressione degli assegni vitalizi e di fine mandato per i Consiglieri regionali, all'istituzione dell'anagrafe patrimoniale degli amministratori regionali, alla riduzione dei contributi ai Gruppi consiliari, all'istituzione di un sistema informativo dei finanziamenti dei Gruppi politici.

Di questo e di molto altro ancora si dà conto nel Rapporto che ormai da diversi anni offre la possibilità di ritrovare in una singola pubblicazione tutti gli atti più importanti che il Consiglio ha prodotto nell'anno di riferimento corredati di semplici ma efficaci commenti riassuntivi ed esplicativi.

Il Rapporto sulla legislazione regionale può essere strumento per la promozione, fra i cittadini, dell'immagine, anzi, della stessa ragion d'essere, dell'Assemblea legislativa della Puglia.

Troppi infatti oggi conoscono i consigli regionali solo per le inchieste giudiziarie, per i veri o presunti sperperi, per il costo delle indennità o dei vitalizi e non per il lavoro che svolgono, benché tutti, quotidianamente, per lo più inconsapevolmente, vivano gli effetti dell'attività legislativa regionale.

Iniziative come questa, pertanto, se adeguatamente veicolate fra il grande pubblico e non solo fra gli addetti ai lavori, rappresentano momenti e strumenti strategici per provare a superare questo cortocircuito comunicativo che in questi ultimi anni ha solo accresciuto i demeriti di alcuni, generalizzandoli a tutte le istituzioni regionali, oscurandone i meriti.

Onofrio Introna



CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA
Servizio Affari e Studi Giuridici e Legislativi

Il Rapporto sulla legislazione regionale e sulle altre attività del Consiglio regionale della Puglia è giunto quest'anno alla ottava edizione.

Riprendendo le impostazioni delle precedenti edizioni, si è cercato di privilegiare dal punto di vista metodologico, un tipo di analisi che, insieme all'illustrazione numerica e grafica dei dati quantitativi, potesse offrire al lettore ulteriori considerazioni di sintesi e possibili chiavi di lettura sulle informazioni riportate.

Il Rapporto fornisce un quadro sufficientemente dettagliato dell'andamento delle attività del Consiglio regionale nel corso del 2013 e intende porsi come un valido strumento di conoscenza della realtà consiliare offrendo un ulteriore elemento di riflessione e di valutazione sul ruolo delle Assemblee legislative.

Esso si rivolge non solo ai soggetti istituzionali ma anche ai cittadini e per tale motivo, come le precedenti edizioni, adotta un linguaggio comunicativo semplice che punta a conciliare precisione e chiarezza, nel tentativo di contribuire a ridurre quelle asimmetrie informative che penalizzano solitamente i fruitori non specialistici delle informazioni.

Il Rapporto è consultabile anche sulla home page del sito del Consiglio regionale.

*Il Dirigente del Servizio
dott. Giuseppe Nunziante*

***Rapporto sulla legislazione regionale
e sulle altre attività del Consiglio regionale della Puglia
2013***

I n d i c e

NOTA DI SINTESI pag. 11

PARTE PRIMA

L'INIZIATIVA LEGISLATIVA

1	Analisi dell'iniziativa legislativa	>> 19
1.1	I progetti di legge per soggetto proponente	>> 27
1.2	I progetti di legge per macrosettore	>> 29
1.3	Esito delle iniziative legislative	>> 30
1.4	Iniziative legislative - tasso di successo	>> 31

PARTE SECONDA

LA PRODUZIONE LEGISLATIVA

1.	Le leggi approvate dalle Regioni nell'anno 2013	>> 37
1.1	Elenco delle leggi regionali approvate	>> 38
2.	Schede sintetiche delle leggi regionali approvate	>> 43
3.	Analisi della produzione legislativa regionale	>> 89
3.1	La produzione legislativa secondo il macrosettore e la materia	>> 89
3.2	La produzione legislativa e le Commissioni consiliari permanenti	>> 91
3.3	Dimensioni della produzione legislativa	>> 92
3.4	La produzione legislativa sulla base dell'iniziativa legislativa	>> 93
3.5	La produzione legislativa per macrosettore sulla base dell'iniziativa legislativa	>> 94
3.6	Durata dell'iter legislativo	>> 95
3.7	Gli emendamenti in Aula	>> 97
3.8	Le modalità di approvazione in Aula	>> 102
3.9	La produzione legislativa secondo la tipologia normativa	>> 109
3.10	La produzione legislativa secondo la tecnica di redazione	>> 110
3.11	La produzione legislativa secondo la potestà legislativa	>> 111
3.12	I rinvii ad atti non legislativi contenuti nelle leggi regionali	>> 112
3.13	La manutenzione legislativa	>> 113
4.	La produzione legislativa regionale per anno (1972 – 2013)	>> 117

PARTE TERZA

L' ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E CONTROLLO

- 1. Gli atti di indirizzo >> 121
- 1.1 Gli ordini del giorno >> 121
- 1.2 Le mozioni >> 122
- 2. Gli atti di sindacato ispettivo >> 122
- 2.1 Le interpellanze >> 122
- 2.2 Le interrogazioni >> 122

PARTE QUARTA

LA PRODUZIONE REGOLAMENTARE

- 1. I regolamenti regionali emanati nell'anno 2013 >> 129
- 1.1 Elenco dei regolamenti regionali >> 129
- 2. Analisi della produzione regolamentare >> 132
- 2.1 I regolamenti regionali per macrosettore e per materia >> 140
- 2.2 Dimensioni della produzione regolamentare >> 141
- 2.3 I regolamenti regionali per fonte legislativa >> 141
- 2.4 I regolamenti e la manutenzione normativa >> 143
- 3. La produzione regolamentare per anno (1972/2013) >> 145

PARTE QUINTA

IL CONTENZIOSO COSTITUZIONALE

- 1. Le leggi regionali impugnate dal Governo >> 149
- 2. Le delibere del Consiglio dei ministri di impugnazione >> 150
- 3. Le sentenze e le ordinanze della Corte Costituzionale >> 154

Rapporto sulla legislazione regionale
e sulle altre attività del Consiglio regionale della Puglia
2013 – IX Legislatura

Nota di sintesi

Il presente *Rapporto sulla legislazione regionale e sulle altre attività del Consiglio regionale della Puglia* prende in considerazione l'anno 2013.

Seguendo una impostazione ormai consolidata, nel *Rapporto* viene analizzata l'attività legislativa del Consiglio regionale nelle sue diverse fasi (iniziativa legislativa, assegnazione delle proposte di legge alle Commissioni consiliari, attività emendativa, approvazione in Aula, contenzioso costituzionale), di cui sono presi in esame singoli aspetti.

Viene approfondita, anche, l'attività di indirizzo e controllo svolta dai Consiglieri regionali attraverso l'esame dei principali strumenti a loro disposizione: gli ordini del giorno, le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni.

Finalità del *Rapporto* è mettere a disposizione degli organi politici, delle strutture amministrative, della comunità scientifica e dei cittadini uno studio rivolto ad agevolare la più ampia conoscenza delle funzioni del Consiglio regionale.

Per quanto riguarda la funzione legislativa l'approccio adottato mira a stimolare una riflessione sistematica, adoperando a tale fine strumenti conoscitivi di tipo statistico. Siffatto approccio, per quanto fondato essenzialmente su numeri, non impedisce comunque l'apprezzamento e la valutazione di aspetti qualitativi.

Per quanto riguarda, invece, la definizione dell'universo di indagine questo è duplice, orientandosi a descrivere da un lato la funzione legislativa, nel modo in cui essa concretamente si svolge secondo un procedimento tipizzato e, dall'altro, i singoli prodotti (iniziative e leggi) che si materializzano lungo la filiera.

Il *Rapporto* è strutturato in cinque parti che esaminano, per il periodo considerato, rispettivamente l'iniziativa legislativa; la produzione legislativa; l'attività di indirizzo e controllo; la produzione regolamentare; il contenzioso costituzionale.

Nella **Parte prima** viene trattata "l'iniziativa legislativa" nel corso del 2013.

Le 55 proposte di legge presentate nel periodo considerato vengono classificate e analizzate secondo il soggetto proponente, il macrosettore interessato dalle iniziative, le Commissioni consiliari cui le proposte di legge sono state assegnate e l'esito finale delle stesse.

Rispetto al 2012 si registra un forte calo del numero complessivo di proposte di legge che passano da 100 a 55. Il fenomeno interessa in maniera più incisiva l'iniziativa di origine consiliare, quasi dimezzata, il numero di proposte passa da 61 a 33, ma non risparmia l'iniziativa della Giunta regionale che registra un calo superiore al 30%, i disegni di legge passano da 33 a 22.

Dalla disaggregazione dei dati relativi all'iniziativa consiliare per soggetto politico (consiglieri di maggioranza, consiglieri di opposizione e mista) risulta che l'apporto maggiore all'iniziativa legislativa appartiene ai Consiglieri di maggioranza con il 52% mentre le iniziative dei Consiglieri

di opposizione sono pari al 24%; le iniziative “miste” sono anch’esse pari al 24%. Il trend degli ultimi anni è confermato ma si deve rilevare un sostanziale aumento delle iniziative dei Consiglieri di maggioranza.

Sempre dai dati relativi all’iniziativa legislativa consiliare risulta che delle 33 proposte di legge presentate 10 sono diventate legge registrando un tasso di successo pari al 30%. Si registra un netto miglioramento complessivo in confronto all’anno passato. Si deve rilevare che per le iniziative *bipartisan* si riscontra un alto tasso di successo pari al 62%, per le iniziative dei consiglieri di maggioranza il tasso di successo scende al 29%, mentre nessuna iniziativa dei consiglieri di opposizione è diventata legge.

L’iniziativa della Giunta registra un tasso di successo del 68%, risultando di gran lunga maggiore di quello dell’iniziativa consiliare.

Il rapporto tra il numero complessivo delle proposte presentate (55) ed il numero delle stesse approvate in Aula (25), quale indicatore della *produttività complessiva del processo legislativo* è pari al 46%. Rispetto all’anno 2012 si rileva un aumento della produttività di 14 punti percentuali.

I dati relativi alla iniziativa legislativa sono stati analizzati anche con riguardo alla distribuzione per macrosettore rilevandosi che, anche per il 2013, il macrosettore maggiormente interessato è quello dei Servizi alla persona e alla comunità.

La **Parte seconda** contiene una analisi della produzione legislativa regionale dell’anno 2013 condotta sulla base di diversi indicatori quantitativi e qualitativi: settori e materie interessati dall’intervento legislativo; carico istruttorio delle Commissioni consiliari competenti per materia; dimensioni delle leggi; apporto alla produzione legislativa da parte di ciascun soggetto titolare del potere d’iniziativa; durata del processo legislativo; tipologia normativa e tecnica di redazione dei testi legislativi; potestà legislativa esercitata ai termini dell’art. 117 della Costituzione; attività emendativa; modalità di approvazione in Aula; individuazione degli interventi di manutenzione legislativa.

Con riferimento ai contenuti della legislazione nel periodo considerato si registra un’incidenza maggiore delle leggi ascrivibili al macrosettore *Servizi alla persona e alla comunità*; seguono i macrosettori *Territorio, ambiente e infrastrutture* e *Sviluppo economico e attività produttive* ciascuno con 8 leggi (17%); i macrosettori *Finanza regionale* (7 leggi, 15%) e *Ordinamento istituzionale* (6 leggi, 13%).

Riguardo alle materie all’interno di ciascun macrosettore interessato dall’intervento legislativo – a parte le 6 leggi di bilancio – si rileva che nella produzione legislativa del periodo considerato, il legislatore regionale ha focalizzato la propria attenzione in misura prevalente sulla materia “*Tutela della salute*” con 9 leggi.

Passando all’esame dei dati relativi ai lavori in Commissione, risulta che il maggior carico istruttorio in sede referente è stato affrontato dalla III Commissione (*Assistenza Sanitaria, Servizi Sociali*) con 12 leggi (26%) seguita dalla IV Commissione (*Industria, Commercio, Artigianato, Turismo e Industria Alberghiera, Agricoltura e Foreste, Pesca professionale, Acquacoltura*) e dalla V Commissione (*Ecologia, Tutela del territorio e delle risorse naturali, Difesa del suolo, Urbanistica, Lavori pubblici, Trasporti e Edilizia residenziale*) ciascuna con 8 leggi pari al 17%; dalla VII Commissione (*Statuto, Regolamenti, Riforme Istituzionali, Rapporti Istituzionali, Sistema delle Autonomie Locali*) con 6 leggi (13%); dalla I Commissione (*Programmazione, Bilancio, Finanze e Tributi*) con 5 leggi, pari al 11%. Con un carico istruttorio più contenuto seguono la VI Commissione (*Politiche Comunitarie, Lavoro e Formazione Professionale,*

Istruzione, Cultura, Cooperazione, Emigrazione, Immigrazione) con 4 leggi pari al 9%, e la II Commissione (*Affari Generali, Personale e Struttura degli Uffici Regionali e di Enti Regionali, Polizia Urbana e Rurale, Tempo libero, Sport, Pesca sportiva e Caccia*) con 3 leggi pari al 7%.

Assumendo il numero degli articoli, dei commi e dei caratteri quali elementi indicatori dell'ampiezza delle leggi, le leggi prodotte nel periodo considerato mostrano un leggero decremento delle dimensioni rispetto all'anno passato. Rimane stabile il dato che vede le leggi originate dalle iniziative della Giunta avere un'estensione media, in termini di numero di articoli e di commi, notevolmente maggiore rispetto a quelle originate dalle iniziative consiliari con un rapporto di 4 a 1.

Viene esaminato l'apporto rispettivo di Giunta e Consiglio alla legislazione approvata nel 2013: 26 leggi approvate su proposta della Giunta (57%) e 19 su proposta del Consiglio (41%). Si conferma il dato, già riscontrato negli anni precedenti, di una prevalenza di leggi approvate rivenienti da iniziativa della Giunta regionale anche se occorre evidenziare un costante aumento delle leggi rivenienti da proposte del Consiglio. Si deve, inoltre, registrare l'approvazione di una legge regionale originata da una iniziativa degli Enti Locali.

Quanto alla durata dell'iter legislativo, del quale complessivamente si registra una notevole diminuzione, in funzione del soggetto proponente, si deve registrare che l'approvazione di una legge originata su proposta dalla Giunta e l'approvazione di una legge originata su proposta consiliare hanno richiesto mediamente lo stesso tempo (36 giorni per le prime e 40 per le seconde) chiudendo, quasi del tutto, la forbice presente negli anni passati.

L'analisi dell'attività emendativa in Aula registra i seguenti dati: gli emendamenti presentati sono pari a 300 (210 gli emendamenti approvati, pari al 70%), con un tasso di accoglimento inferiore a seconda dei proponenti. Si deve osservare che si consolida il trend del passato anno che vede un aumento della produttività dell'attività emendativa del Consiglio regionale data dal rapporto fra il numero degli emendamenti presentati e il numero degli emendamenti approvati.

Viene anche analizzata la modalità di approvazione in Aula di ciascuna legge dando conto della presenza o meno di emendamenti. Dall'analisi emerge un dato significativo quello, cioè, di un rapporto costruttivo Maggioranza/Opposizione: il 50% delle leggi è stato approvato all'unanimità.

Per quanto concerne la tipologia della normazione le leggi regionali del periodo considerato sono state classificate nelle seguenti categorie che ricalcano la medesima classificazione utilizzata nella redazione del Rapporto curato dal Servizio Studi della Camera dei Deputati:

- ✓ leggi istituzionali: leggi afferenti all'ordinamento istituzionale della Regione;
- ✓ leggi di settore: leggi contenenti la regolamentazione di specifici settori o una nuova disciplina di una determinata materia;
- ✓ leggi intersettoriali: leggi che incidono con un unico provvedimento su più settori;
- ✓ leggi provvedimento: quegli interventi con finalità gestionali più che normative;
- ✓ leggi di bilancio: leggi che attengono agli aspetti economico-finanziari della Regione;
- ✓ leggi di manutenzione normativa: leggi che intervengono in qualsiasi modo su un testo normativo previgente o che comunque incidono sul contenuto normativo di disposizioni previgenti;
- ✓ leggi di semplificazione normativa: leggi che recano interventi volti alla semplificazione amministrativa.

Prevalgono le leggi di manutenzione (24, pari al 52%), seguono le leggi di settore (11, pari al 24%), quelle di bilancio (7, pari al 15%) e quelle istituzionali (3, pari al 7%). Si riscontra 1 legge di semplificazione normativa.

Altro elemento significativo di classificazione delle leggi regionali è quello basato sul diverso titolo di competenza legislativa esercitata ex art. 117 COST.

Le leggi approvate nel 2013 sono distribuite sulla base della fonte costituzionale della potestà legislativa nelle categorie “concorrente” (ex art. 117, comma 3, Cost.) e “residuale” (ex art. 117, comma 4, Cost.).

L’analisi evidenzia che nelle 46 leggi prevale l’esercizio della potestà “concorrente” in 25 leggi (54%); la potestà legislativa regionale residuale viene, invece, esercitata in 21 leggi (46%).

La produzione legislativa è poi analizzata con riferimento alla modalità di redazione del testo che può essere ricondotta a due tipologie fondamentali:

- ✓ *Testo nuovo*: il testo introduce nell’ordinamento nuove disposizioni e non interviene a modificare significativamente leggi precedenti;
- ✓ *Novella*: il testo di legge è costituito da disposizioni redatte con la tecnica della “novella” cioè modifica, sostituisce o integra testualmente disposizioni di leggi precedenti.

Sulla base della tecnica redazionale utilizzata, le 46 leggi regionali approvate nel periodo considerato sono così distribuite:

- ✓ n. 21 leggi con “nuovo testo”;
- ✓ n. 22 leggi con la tecnica della “novella”;
- ✓ n. 2 leggi con tecnica mista;
- ✓ n. 1 testo unico

Si dà conto, inoltre, della misura in cui è presente, nelle leggi approvate, l’utilizzazione da parte del legislatore regionale del “rinvio” ad atti successivi alla legge della disciplina attuativa di leggi regionali.

L’analisi delle 46 leggi approvate ha rilevato 30 rinvii ad atti della Giunta: 7 a regolamenti regionali; 21 ad altro tipo di atto amministrativo; 2 a decreti del Presidente della G.R.

Anche nella presente edizione del *Rapporto* sono state redatte le “Schede sintetiche” per ciascuna legge regionale, che ne illustrano il contenuto, indicandone i soggetti destinatari ed i relativi eventuali adempimenti previsti e che forniscono per ogni singola legge i dati quantitativi e qualitativi oggetto dell’analisi: macrosettore e materia interessati, potestà legislativa esercitata, iniziativa, ampiezza e tecnica di redazione del testo, tipologia normativa e iter in numero di giorni e sedute in Aula.

Il *Rapporto* contiene un paragrafo dedicato alla manutenzione legislativa. Nel periodo considerato, nell’ambito dei processi di razionalizzazione del sistema normativo e della sua contestuale “manutenzione”, si è provveduto complessivamente a 74 modifiche/integrazioni della legislazione previgente di cui 14 abrogazioni generali.

La **Parte terza** contiene una analisi dell’attività di indirizzo e controllo svolta dai Consiglieri regionali.

Con riferimento alla attività di indirizzo sono stati presi in considerazione i 51 ordini del giorno presentati (7 dall’opposizione, pari al 14% - 13 dalla maggioranza, pari al 25% - 31 bipartisan, pari al 61%). Anche se più basso dell’anno passato, va segnalato un buon tasso di definizione per gli o.d.g. indipendentemente dai presentatori.

Nel periodo considerato sono state presentate, inoltre, 3 mozioni di cui solo una risulta approvata.

Con riferimento alla attività di controllo, il Regolamento Interno prevede e disciplina gli strumenti tradizionali dell'attività ispettiva (in particolare le interrogazioni e le interpellanze) che ciascun Consigliere regionale può esercitare nei confronti della Giunta.

Nel periodo considerato risulta presentata 1 sola interpellanze per altro non definita

Nello stesso periodo sono state presentate 205 interrogazioni, delle quali 70 connotate dal carattere di urgenza, 1 normale e 134 a risposta scritta. Il dato che emerge dall'analisi di questo strumento è il suo basso tasso di definizione pari, per il 2013, solo al 16,5%.

La **Parte quarta** è dedicata all'analisi della produzione regolamentare nel 2013. I 29 regolamenti emanati vengono analizzati e classificati secondo gli stessi criteri ed elementi utilizzati per la produzione legislativa. Si tratta di regolamenti tutti emanati in forza della potestà regionale, le cui materie sono proprie della legislazione "concorrente" o "residuale".

I regolamenti sono, inoltre, classificati per tipologia della fonte legislativa che li prevede: 21 (72%) sono i regolamenti attuativi di leggi regionali; 8 (28%) sono i regolamenti previsti da norme statali.

Si deve notare che dei 29 regolamenti emanati 11 risultano essere di "manutenzione" con una incidenza pari al 38%.

Si riscontra che dei 29 regolamenti emanati 15, pari al 52%, sono stati adottati con "dichiarazione d'urgenza" ai sensi dell'art. 44, comma 3 dello Statuto della Regione Puglia, che prevede l'acquisizione del parere della Commissione consiliare competente per materia (obbligatorio, non vincolante) successivamente alla loro pubblicazione.

La **Parte quinta** è dedicata all'esame del contenzioso costituzionale che ha interessato le leggi della Regione Puglia approvate nel anno 2013.

Come è noto, il novellato art. 127 della Costituzione ha modificato il precedente regime di controllo preventivo delle leggi regionali da parte del Governo, stabilendo che "*il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione*".

Il Governo centrale ha impugnato, in via principale, 2 leggi regionali delle 46 approvate nel 2013 per le quali si riporta il testo delle relative deliberazioni di impugnazione. Per una di esse vi è stata una rinuncia all'impugnazione. Viene, inoltre, riportato un quadro riepilogativo delle leggi regionali di anni precedenti esaminate dalla suprema Corte impuginate nel corso del 2013 con una breve sintesi dell'esito.

Il Dirigente dell'Ufficio Affari e Studi Legislativi
dott. Settimio Giuliese

PARTE PRIMA
L'INIZIATIVA LEGISLATIVA

1. ANALISI DELL'INIZIATIVA LEGISLATIVA

L'iniziativa legislativa svolta nell'anno 2013, tra proposte e disegni di legge, è pari complessivamente a **55 progetti di legge** (atti del Consiglio dal n. 249 al n. 303 – IX legislatura). La tabella 1 ne riporta i dati analitici: soggetti proponenti, data di presentazione, macrosettori interessati, Commissioni referenti cui sono stati assegnati ed i rispettivi esiti al 31 dicembre 2013.

Le proposte di iniziativa consiliare sono evidenziate in blu, i disegni di legge approvati dalla Giunta regionale, in nero.

Tabella 1 – Anno 2013. Iniziativa legislativa

N. Atto	Proponenti	Data presentazione	Macrosettore	Titolo	Comm.	Esito
249	GIUNTA REGIONALE	17/01/2013	Servizi alla persona e alla comunità	Disposizioni in materia di beni culturali.	VI	L. R. 17/2013
250	GIUNTA REGIONALE	17/01/2013	Servizi alla persona e alla comunità	Riordino dell'Istituto Zooprofilattico sperimentale di Puglia e Basilicata (IZPB), in attuazione del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, come modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106	III	giacente
251	GIANFREDA (Maggioranza)	14/02/2013	Servizi alla persona e alla comunità	Istituzione del festival del Teatro Antico	VI	ritirata ¹
252	UFFICIO DI PRESIDENZA	05/03/2013	Ordinamento istituzionale	Modifica dell'articolo 14 della legge regionale 27 giugno 2003, n. 8 (Testo unico sulle norme in materia di trattamento economico e previdenziale dei Consiglieri regionali della Puglia).	VII	L. R. 29/2013
253	GIUNTA REGIONALE	08/03/2013	Servizi alla persona e alla comunità	Modifiche agli artt. 24 e 25 della legge regionale n. 4/2010 s.m.i.	III	L. R. 21/2013
254	BRIGANTE (Maggioranza)	15/03/2013	Servizi alla persona e alla comunità	Modifica art. 6 legge regionale 4 dicembre 2006, n. 33 (Norme per lo sviluppo dello sport per tutte e per tutti) così come modificato dall'art. 10 della legge regionale 19 novembre 2012, n. 32 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 4 dicembre 2006, n. 33 - Norme per lo sviluppo dello sport per tutti.	II	L. R. 20/2013
255	GIUNTA REGIONALE	29/03/2013	Territorio, ambiente e infrastrutture	Norma di interpretazione autentica in materia di efficacia dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale.	V	L. R. 16/2013

¹ Sostituita con la proposta di legge di cui all' Atto n. 300, presentata in data 12/12/2013.

N. Atto	Proponenti	Data presentazione	Macrosettore	Titolo	Comm.	Esito
256	GIUNTA REGIONALE	29/03/2013	Sviluppo economico e attività produttive	Norme per lo sviluppo, la promozione e la tutela dell'artigianato pugliese.	VI	L. R. 24/2013
257	ALFARANO (Opposizione)	04/04/2013	Servizi alla persona e alla comunità	Modifiche alla legge regionale n. 12 del 3 aprile 1995 ' Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo.	III	giacente
258	SALA, VENTRICELLI, CERVELLERA, IURLARO, GATTA, DISABATO (Magg./Opposiz.)	11/04/2013	Servizi alla persona e alla comunità	Norme per la disciplina delle attività di istruttore e di guida subacquea, nonché di centri di immersione e di addestramento subacqueo.	II	giacente
259	GIUNTA REGIONALE	12/04/2013	Servizi alla persona e alla comunità	Norme in materia di riorganizzazione del patrimonio del Servizio sanitario regionale.	III	L. R. 15/2013
260	CERVELLERA, LOSAPPIO, VENTRICELLI, LONIGRO, SANNICANDRO, DISABATO, BRIGANTE, LADDOMADA, MATARRELLI, NUZZIELLO (Maggioranza)	17/04/2013	Sviluppo economico e attività produttive	Norme per il sostegno alle organizzazioni del commercio equo e solidale.	IV	ritirata
261	AMATI, PENTASSUGLIA, ROMANO, LOIZZO, ZULLO, MANIGLIO, MARMO, FRIOLO, MENNEA, DAMONE, NEGRO, CAROPPO A, OGNISSANTI, GIANFREDA, PELLEGRINO, MARTUCCI, VENTRICELLI, CAMPOREALE, BLASI, CONGEDO (Magg./Opposiz.)	18/04/2013	Ordinamento istituzionale	Consigli, commissioni e comitati: semplificazione dei procedimenti amministrativi.	V	L. R. 19/2013
262	GIUNTA REGIONALE	24/04/2013	Servizi alla persona e alla comunità	Integrazioni e modifiche alla legge regionale 28 maggio 2004, n. 8 e successive modifiche e integrazioni, in materia di trasferimento in altra sede di strutture sanitarie e socio-sanitarie e/o accreditate.	III	L. R. 14/2013

N. Atto	Proponenti	Data presentazione	Macrosettore	Titolo	Comm.	Esito
263	INTRONA; ZULLO; ROMANO; VENTRICELLI; LOSAPPIO; DISABATO; DE BIASI; NEGRO; PELLEGRINO; BELLOMO; CANONICO (Magg./Opposiz.)	29/04/2013	Ordinamento istituzionale	Modifica alla legge regionale 11 aprile 2013, n. 11 (Modifica all'articolo 22 della legge regionale 20 dicembre 1973, n. 27 (Norme sul referendum abrogativo e consultivo), come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 30 settembre 1986, n. 26, e integrazione dell'articolo 3 della legge regionale 30 novembre 2012, n. 34 (Riduzione dei costi della politica).	VII	L. R. 13/2013
264	LONIGRO, LOSAPPIO (Maggioranza)	10/05/2013	Territorio, ambiente e infrastrutture	Legge regionale 15 maggio 2006, n. 10 - Istituzione del Parco naturale regionale 'Bosco Incoronata' - Modifica della perimetrazione dei confini dell'Ente Parco.	V	L. R. 41/2013
265	EPIFANI (Maggioranza)	10/05/2013	Sviluppo economico e attività produttive	Abrogazione lett. a), comma 1, art. 4 della l.r. 27/1990 'Nuova disciplina relativa all'Albo regionale delle Associazioni turistiche Pro loco della Puglia. Abrogazione della l.r. 51/1979.	VI	L. R. 34/2013
266	NEGRO, CURTO, DE LEONARDIS; LONGO, ROLLO (Opposizione)	31/05/2013	Servizi alla persona e alla comunità	Interventi a sostegno dei disoccupati e delle famiglie in difficoltà.	VI	giacente
267	GIUNTA REGIONALE	11/06/2013	Finanza regionale	Rendiconto generale della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2012.	I	L.R. 25/2013
268	AMATI, MARMO, PELLEGRINO, MANIGLIO, DE GENNARO, CONGEDO, BOCCARDI, ROMANO, BELLOMO, PENTASSUGLIA, MARINO, EPIFANI, MENNEA, NEGRO, LEMMA, FRIOLO, MARTUCCI, CAROPPO, MONNO, MAZZARANO, SALA (Magg./Opposiz.)	13/06/2013	Servizi alla persona e alla comunità	Semplificazioni in materia di rilascio di certificazioni di idoneità all'attività sportiva agonistica.	II	L. R. 18/2013
269	GIUNTA REGIONALE	02/07/2013	Sviluppo economico e attività produttive	Disposizioni relative alle sanzioni amministrative in materia di quote latte e di cui agli articoli 5, 6 e 9 della legge 30 maggio 2003, n. 119 e s.m.i.	IV	L. R. 36/2013

N. Atto	Proponenti	Data presentazione	Macrosettore	Titolo	Comm.	Esito
270	AMATI, PENTASSUGLIA, MANIGLIO, MRMO, ROMANO, ZULLO, NEGRO, CONGEDO, SALA, MENNEA, FRIOLO, EPIFANI, MONNO, CARACCILO, LONGO, CAROPPO A., CANONICO, OGNISSANTI, BOCCARDI, DAMONE, MARINO, MAZZARANO, DE GENNARO, CAMPOREALE (Magg./Opposiz.)	04/07/2013	Territorio, ambiente e infrastrutture	Ulteriori semplificazioni del procedimento amministrativo - Modifiche e integrazioni alla legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale) come modificata dalla legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica) e dalla legge regionale 25 giugno 2013, n. 16 (Norme di interpretazione autentica in materia di efficacia dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale).	V	giacente ¹
271	GIUNTA REGIONALE	10/07/2013	Servizi alla persona e alla comunità	Norme in materia di percorsi formativi diretti all'orientamento e all'inserimento nel mercato del lavoro.	VI	L. R. 23/2013
272	GIUNTA REGIONALE	19/07/2013	Finanza regionale	Legge di assestamento e di prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013.	I	L. R. 26/2013
273	LANZILLOTTA, PASTORE, CONGEDO (Magg./Opposiz.)	25/07/2013	Territorio, ambiente e infrastrutture	Modifica al comma 2 dell'articolo 36 (Disposizioni in materia di edilizia residenziale agevolata) della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 20.	V	ritirata
274	INTRONA (Maggioranza)	03/09/2013	Territorio, ambiente e infrastrutture	Modifiche alla legge regionale 19 luglio 2013, n. 19.	V	ritirata
275	ROMANO, BLASI, MANIGLIO, MONNO, AMATI, MAZZARANO, LOIZZO, MENNEA, CARACCILO, DE GENNARO, PENTASSUGLIA, LEMMA, EPIFANI (Maggioranza)	05/09/2013	Servizi alla persona e alla comunità	Disciplina del registro delle malformazioni congenite.	III	giacente
276	ROMANO, BLASI, MANIGLIO, MONNO, AMATI, MAZZARANO, LOIZZO, MENNEA, DE GENNARO, PENTASSUGLIA, LEMMA (Maggioranza)	05/09/2013	Servizi alla persona e alla comunità	Consiglio regionale sanitario.	III	giacente

¹ Giacente al 31/12/2013, approvata dal Consiglio regionale nella 96^a seduta del 29 /01/2014 (L. R. 4/2014).

N. Atto	Proponenti	Data presentazione	Macrosettore	Titolo	Comm.	Esito
277	NEGRO (Opposizione)	09/09/2013	Territorio, ambiente e infrastrutture	Modifiche alla l.r. 20 del 7.10.2009 art.2 co. 2 e art.6 "Norme per la pianificazione paesaggistica".	V	giacente
278	GIUNTA REGIONALE	25/09/2013	Servizi alla persona e alla comunità	Modificazioni alla legge regionale del 25 giugno 2013, n. 17 (Disposizioni in materia di beni culturali).	VI	L. R. 32/2013
279	GIUNTA REGIONALE	25/09/2013	Finanza regionale	Anticipazione di liquidità di cui all'articolo 13 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102. Variazione al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2013 e pluriennale 2013-2015.	I	L. R. 30/2013
280	NEGRO (Opposizione)	26/09/2013	Territorio, ambiente e infrastrutture	Contributi per adeguamento strumenti urbanistici comunali al P. P. T. R.	V	giacente
281	UFFICIO DI PRESIDENZA	30/09/2013	Ordinamento istituzionale	Completamento del processo in attuazione del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. Modifiche alla legge regionale 11 gennaio 1994, n. 3 (Norme per il funzionamento dei Gruppi consiliari) e alla legge regionale 30 novembre 2012, n. 34 (Riduzione dei costi della politica).	VII	L. R. 31/2013
282	ZULLO, CRISTELLA, MARMO, CONGEDO, SCIANARO, GATTA, FRIOLO, ALOISI, BOCCARDI (Opposizione)	30/09/2013	Ordinamento istituzionale	Istituzione di una Commissione speciale d'indagine sugli episodi di violenza ai danni dei lavoratori della sanità pugliese.	II	giacente
283	MARINO (Maggioranza)	24/09/2013	Servizi alla persona e alla comunità	Modifica all'articolo 24 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 4 (Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali).	III	L. R. 33/2013
284	ZULLO, FRIOLO, CONGEDO, CRISTELLA, CAMPOREALE, SCIANARO, ALFARANO (Opposizione)	09/10/2013	Servizi alla persona e alla comunità	Istituzione del Consiglio sanitario regionale della Puglia.	III	giacente

N. Atto	Proponenti	Data presentazione	Macrosettore	Titolo	Comm.	Esito
285	ZULLO, CONGEDO, FRIOLO CRISTELLA, LOSPINUSO, PICA, CAROPPO A., ALOISI, GATTA (Opposizione)	14/10/2013	Servizi alla persona e alla comunità	Norme in favore delle persone incontinenti e stomatizzate della Regione Puglia.	III	giacente
286	EPIFANI (Maggioranza)	14/10/2013	Territorio, ambiente e infrastrutture	Sistema regionale di protezione civile.	II	giacente ¹
287	LOSAPPIO (Maggioranza)	22/10/2013	Servizi alla persona e alla comunità	Modalità di erogazione dei farmaci e delle preparazioni galeniche a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche.	III	giacente ²
288	LOSAPPIO, DISABATO, LONIGRO (Maggioranza)	29/10/2013	Sviluppo economico e attività produttive	Disposizioni per favorire l'accesso dei giovani all'agricoltura e contrastare l'abbandono ed il consumo dei suoli agricoli.	IV	giacente ³
289	GIUNTA REGIONALE	31/10/2013	Servizi alla persona e alla comunità	Modifiche all'art. 19, comma 4, della legge regionale 9 agosto 2006, n. 26 (Interventi in materia sanitaria), così come introdotto dall'art. 8 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 4 (Norme in materia di Sanità e Servizi sociali).	III	giacente
290	LOSAPPIO (Maggioranza)	04/11/2013	Ordinamento istituzionale	Modifica dello Statuto della Regione Puglia.	VII	giacente
291	GIUNTA REGIONALE	13/11/2013	Finanza regionale	Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 novembre 2001, n. 28 (Riforma dell'ordinamento contabile in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli e alla legge regionale 5 agosto 2013, n. 25 (Rendiconto generale della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2012).	I	L. R. 35/2013
292	PASTORE (Maggioranza)	08/11/2013	Territorio, ambiente e infrastrutture	Modifiche e integrazioni alla legge regionale 15 novembre 2007, n. 33 (Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate).	V	L. R. 38/2013

¹ Giacente al 31/12/2013, approvata dal Consiglio regionale nella 98^a seduta del 25/02/2014 (L. R. 7/2014).

² Giacente al 31/12/2013, approvata dal Consiglio regionale nella 95^a seduta del 28/01/2014 (L. R. 2/2014).

³ Giacente al 31/12/2013, approvata dal Consiglio regionale nella 104^a seduta del 06/05/2014 (L. R. 26/2014).

N. Atto	Proponenti	Data presentazione	Macrosettore	Titolo	Comm.	Esito
293	MARMO N., RUOCCO, FRIOLO, CAROPPO A., ROMANO, ZULLO, AMATI, PENTASSUGLIA (Maggioranza)	13/11/2013	Servizi alla persona e alla comunità	Interventi regionali per il contenimento della spesa farmaceutica attraverso il recupero, la restituzione, la donazione ai fini del riutilizzo di medicinali in corso di validità.	III	giacente
294	CAROPPO, MARMO (Opposizione)	15/11/2013	Territorio, ambiente e infrastrutture	Modifica art. 2 l.r. n. 54/1984 (Norme per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Requisiti per l'assegnazione).	V	ritirata
295	GIUNTA REGIONALE	27/11/2013	Servizi alla persona e alla comunità	Sistema regionale dell'anagrafe degli studenti.	VI	giacente ¹
296	GIUNTA REGIONALE	27/11/2013	Territorio, ambiente e infrastrutture	Esercizio delle funzioni amministrative in materia di autorizzazione integrata ambientale (AIA) -Rischio di incidenti rilevanti (RIR) - Elenco tecnici competenti in acustica ambientale.	V	giacente ²
297	GIUNTA REGIONALE	05/12/2013	Sviluppo economico e attività produttive	Modifiche alla legge regionale 15 novembre 2007, n. 34 (Trasferimento alle province della competenza amministrativa in materia di esercizio dell'attività di agenzia di viaggi e turismo) e disposizioni varie in materia di turismo.	IV	giacente ³
298	GIUNTA REGIONALE	09/12/2013	Finanza regionale	Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2014 e bilancio pluriennale 2014-2016 della Regione Puglia.	I	L. R. 45/2013
299	GIUNTA REGIONALE	09/12/2013	Finanza regionale	Bilancio di previsione 2014 e bilancio pluriennale 2014-2016 della Regione Puglia.	I	L. R. 46/2013
300	GIANFREDA (Maggioranza)	12/12/2013	Servizi alla persona e alla comunità	Istituzione del festival del Teatro antico per le istituzioni scolastiche di 2° grado della Regione Puglia.	VI	giacente ⁴
301	GIUNTA REGIONALE	24/12/2013	Territorio, ambiente e infrastrutture	Nuova disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.	V	giacente ⁵

¹ Giacente al 31/12/2013, approvato dal Consiglio regionale nella 95^a seduta del 28/01/2014 (L. R. 1/2014).

² Giacente al 31/12/2013, approvato dal Consiglio regionale nella 96^a seduta del 29/01/2014 (L. R. 3/2014).

³ Giacente al 31/12/2013, approvato dal Consiglio regionale nella 97^a seduta del 11/02/2014 (L. R. 6/2014).

⁴ Giacente al 31/12/2013, approvato dal Consiglio regionale nella 100^a seduta del 25/03/2014 (L. R. 11/2014).

⁵ Giacente al 31/12/2013, approvato dal Consiglio regionale nella 100^a seduta del 25/03/2014 (L. R. 10/2014).

N. Atto	Proponenti	Data presentazione	Macrosettore	Titolo	Comm.	Esito
302	GIUNTA REGIONALE	24/12/2013	Territorio, ambiente e infrastrutture	Riordino delle funzioni amministrative in materia di edilizia residenziale pubblica e sociale e riforma degli enti regionali operanti nel settore.	V	giacente ¹
303	CERVELLERA (Maggioranza)	20/12/2013	Sviluppo economico e attività produttive	Disposizioni per il sostegno e la diffusione del commercio equo e solidale.	IV	giacente


¹ Giacente al 31/12/2013, approvato dal Consiglio regionale nella 103^a seduta del 05/05/2014 (L. R. 22/2014).

1.1 I PROGETTI DI LEGGE PER SOGGETTO PROPONENTE

L'iniziativa legislativa è qui analizzata con riferimento ai soggetti proponenti. Il numero dei progetti presentati nel 2013 per soggetto titolare dell'iniziativa è riportato nella seguente tabella 2; il grafico mostra l'apporto percentuale all'iniziativa di ciascuno di essi.

Tab. 2 – Anno 2013. Distribuzione dei progetti di legge per soggetto proponente

SOGGETTO PROPONENTE	NUMERO PROGETTI DI LEGGE
Giunta regionale	22
Consiglio regionale	31
Ufficio di Presidenza	2
Totale	55




Prevale l'iniziativa di origine consiliare con 33 proposte, comprese 2 dell'Ufficio di Presidenza, mentre l'iniziativa della Giunta regionale conta 22 disegni di legge. Assente è l'iniziativa popolare. Rispetto ai tre anni precedenti si rileva una complessiva sensibile flessione dell'iniziativa legislativa: 100 progetti di legge nel 2012; 85 nel 2011; 70 nel 2010.

La successiva tabella 3 ed il relativo grafico mostrano il dato relativo alle sole iniziative consiliari secondo la qualificazione politica dei consiglieri regionali proponenti (proposte di consiglieri di maggioranza, di consiglieri di opposizione ed insieme di consiglieri di maggioranza e di opposizione).

Tab. 3 – Anno 2013. Distribuzione delle proposte di legge di iniziativa consiliare per schieramento politico

SOGGETTO PROPONENTE	NUMERO PROPOSTE DI LEGGE
Maggioranza	17
Opposizione	8
Maggioranza/Opposizione in comune	8 ¹
Totale	33



La tabella ed il grafico confermano un dato costante: il preponderante esercizio dell'iniziativa legislativa da parte dei Consiglieri di maggioranza – 17 proposte (52%), pari a più del doppio delle proposte dei Consiglieri di opposizione (24%).

Una riduzione di tale divario si è rilevata solo nell'anno 2012. Tale anno, infatti, ha visto una differenza percentuale tra iniziative dei Consiglieri di maggioranza (45%) e iniziative dei Consiglieri di opposizione (35%) di solo 10 punti.


¹Il dato comprende 2 proposte di legge presentate dall'Ufficio di Presidenza.

1.2 I PROGETTI DI LEGGE PER MACROSETTORE

Nella tabella e nel grafico che seguono, le proposte e i disegni di legge sono distribuiti per macrosettoress interessato dalle iniziative.

Tab. 4 – Anno 2013. Proposte di legge distribuite per macrosettoress interessato

MACROSETTORE	NUMERO PROGETTI DI LEGGE
Ordinamento istituzionale	6
Sviluppo economico e attività produttive	7
Territorio, ambiente e infrastrutture	13
Servizi alla persona e alla comunità	23
Finanza regionale	6
totale	55



I dati mostrano che l’iniziativa legislativa ha riguardato in misura notevolmente maggiore il macrosettoress *Servizi alla persona e alla comunità* (23 progetti di legge, pari al 42%). Seguono a distanza i macrosettoress *Territorio, ambiente e infrastrutture* (13 progetti di legge, 23%), *Sviluppo economico e attività produttive* (7 progetti di legge, 13%), *Finanza regionale* e l’*Ordinamento istituzionale* (ciascuno con 6 progetti di legge, 11%).


1.3 ESITO DELLE INIZIATIVE LEGISLATIVE

La tabella 5 ed il grafico mostrano l'esito *al 31 dicembre 2013* dei progetti di legge presentati nell'anno 2013.

Tab. 5 – Anno 2013. Esito dei progetti al 31 dicembre 2013

ESITO PROGETTI DI LEGGE	NUMERO PROGETTI DI LEGGE	%
approvati	25	46%
ritirati	4	7%
giacenti	26	47%
Totale	55	100%

Distribuzione dei progetti di legge secondo l'esito



La tabella 5 fornisce il valore della **produttività del processo legislativo nell'anno 2013, pari al 46%**, dato dal rapporto tra il numero totale dei progetti di legge presentati nell'anno e quelli diventati legge (approvati e con promulgazione nell'anno stesso).

Rispetto all'anno 2012 si rileva un aumento della produttività di 14 punti percentuali.


1.4 INIZIATIVE LEGISLATIVE - TASSO DI SUCCESSO

La tabella 6 e i due grafici successivi mostrano il **tasso di successo** conseguito da ciascun soggetto proponente, dato dal rapporto tra il numero dei progetti rispettivamente presentati nel 2013 e quelli diventati legge al 31 dicembre 2013.


Tab. 6 – Anno 2013. Iniziative legislative e tasso di successo secondo il soggetto proponente

SOGGETTO PROPONENTE	progetti presentati	progetti diventati legge ¹	tasso di successo
Giunta regionale	22	15	68%
Consiglio regionale	33 ²	10	30%

Tasso di successo iniziativa legislativa della Giunta regionale



Tasso di successo iniziativa legislativa del Consiglio regionale



L'iniziativa della Giunta ha riscontrato un tasso di successo del 68%, pari ad oltre il doppio di quella di consiliare, con un valore del 30%: dei 22 disegni di legge presentati dalla Giunta, 15 hanno originato leggi; mentre delle 33 proposte consiliari solo 10 sono diventate legge.

¹ Non sono comprese le leggi approvate nel 2013 originate da proposte presentate in anni precedenti.


² Il dato comprende le 2 proposte di legge presentata dall'Ufficio di Presidenza.

La successiva tabella 7 ed il grafico mostrano l'esito, *al 31 dicembre 2013*, delle proposte di legge di legge di iniziativa consiliare per schieramento politico dei consiglieri regionali presentatori (consiglieri di maggioranza, consiglieri di opposizione ed insieme consiglieri di maggioranza e di opposizione) ed il relativo tasso di successo delle iniziative, dato dal rapporto tra le proposte di legge presentate e quelle diventate legge.

Tab. 7 – Anno 2013. Iniziative legislative consiliari e tasso di successo secondo lo schieramento politico

SOGGETTO PROPONENTE	proposte presentate	ritirati	giacenti	proposte diventate legge	tasso di successo
Maggioranza	17	3	9	5	29%
Opposizione	8	0	8	0	0%
Magg./Opposiz.	8 ¹	1	2	5	62%
Totale	33	4	19	10	30%

Distribuzione delle iniziative consiliari per soggetto proponente e per esito




Si rileva, quindi, che al 31 dicembre 2013:

- su 8 proposte di legge presentate congiuntamente da consiglieri di maggioranza e di opposizione 5 sono approvate, con un tasso di successo pari al 62%;
- su 17 proposte di soli consiglieri di maggioranza solo 5 vengono approvate, con un tasso di successo pari al 29%;
- le 8 proposte dei consiglieri di opposizione restano tutte giacenti.

Nel grafico che segue sono rappresentati il tasso di successo riportato dalle iniziative della Giunta e quello delle iniziative consiliari per schieramento politico (consiglieri di maggioranza, di opposizione e congiuntamente di maggioranza e opposizione).

¹ Il dato comprende le 2 proposte di legge presentate dall'Ufficio di Presidenza.

Tasso di successo delle iniziative legislative per soggetto proponente



E' da notare che rispetto ai dati rilevati nei due anni precedenti, il divario tra il tasso di successo dei disegni di legge della Giunta e quello delle proposte di legge presentate congiuntamente da consiglieri di maggioranza di opposizione, se non del tutto azzerato, registra una notevole riduzione con una differenza di solo 6 punti:

- nel 2013 Giunta 68%, Maggioranza/Opposizione 62%;
- nel 2012 Giunta 61%, Maggioranza/Opposizione 31%;
- nel 2011 Giunta 50%, Maggioranza/Opposizione 33%.

PARTE SECONDA
LA PRODUZIONE LEGISLATIVA

1. LE LEGGI APPROVATE DALLE REGIONI NELL'ANNO 2013


Nel corso del 2013 il Consiglio regionale della Puglia ha approvato 46 leggi regionali, riportate, complete degli estremi di pubblicazione, nel successivo elenco di cui al sottoparagrafo 1.1.

Il paragrafo 2 contiene le schede relative ad ogni singola legge regionale approvata nell'anno.

Ciascuna scheda contiene tutti gli elementi identificativi della legge, nonché una sintesi del contenuto oltre che l'indicazione dei principali soggetti interessati, eventuali adempimenti e scadenze previsti da ciascuna legge.

Al fine di fornire un quadro della produzione legislativa regionale 2013 a livello nazionale, il grafico che segue mostra il numero di leggi approvate da ciascuna Regione a Statuto ordinario.

Produzione legislativa 2013 delle Regioni a Statuto ordinario



1.1 ELENCO DELLE LEGGI REGIONALI APPROVATE

Legge regionale 23 gennaio 2013, n. 1

“Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica”

(Bur Puglia n. 14 del 25 gennaio 2013)

Legge regionale 1 febbraio 2013, n. 2

“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 27 novembre 2009, n. 28 (Disposizioni per la semplificazione delle procedure relative alle autorizzazioni, certificazioni e idoneità sanitarie)”

(Bur Puglia n. 18 del 5 febbraio 2013)

Legge regionale 1 febbraio 2013, n. 3

“Modifica e integrazione dell’articolo 27 della legge regionale 28 maggio 2004, n. 8 (Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private), rubricato “Sospensione e revoca dell’accreditamento”

(Bur Puglia n. 18 del 5 febbraio 2013)

Legge regionale 5 febbraio 2013, n. 4

“Testo unico delle disposizioni legislative in materia di demanio armentizio e beni della soppressa Opera nazionale combattenti”

(Bur Puglia n. 18 del 5 febbraio 2013)

Legge regionale 5 febbraio 2013, n. 5

“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 4 (Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali)”

(Bur Puglia n. 18 del 5 febbraio 2013)

Legge regionale 5 febbraio 2013, n. 6

“Modifiche e integrazioni all’articolo 5 della legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale), modificata e integrata dalla legge regionale 1° agosto 2011, n. 21 e all’articolo 4 della legge regionale 13 dicembre 2004, n. 23”

(Bur Puglia n. 18 del 5 febbraio 2013)

Legge regionale 6 febbraio 2013, n. 7

“Norme urgenti in materia socio-assistenziale”

(Bur Puglia n. 21 dell’11 febbraio 2013; Bur Puglia n. 29 del 22 febbraio 2013)¹

Legge regionale 28 marzo 2013, n. 8

“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 (Statuto della Regione Puglia)”

(Bur Puglia n. 48 del 29 marzo 2013)

Legge regionale 11 aprile 2013, n. 9

“Abrogazione della lettera e) del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 25 maggio 2012, n. 13 (Norme per la disciplina delle attività professionali turistiche. Competenza amministrativa delle Province)”

(Bur Puglia n. 54 del 17 aprile 2013)

Legge regionale 11 aprile 2013, n. 10

“Termine di apertura sedi farmaceutiche per il privato esercizio”

(Bur Puglia n. 54 del 17 aprile 2013)

¹ La legge nel suo testo integrale con rettifica di errore materiale è ripubblicata sul Bur Puglia n. 29 del 22 febbraio 2013. Precedentemente era stata pubblicata sul Bur Puglia n. 21 dell’11 febbraio 2013. Vedi anche il Bur Puglia n. 38 *suppl.* del 12 marzo 2013 in cui è pubblicato avviso di rettifica di altro errore materiale, relativo alle lett. a) e b), comma 1, art. 16.

Legge regionale 11 aprile 2013, n. 11

“Modifica all’articolo 22 della legge regionale 20 dicembre 1973, n. 27 (Norme sul referendum abrogativo e consultivo), come sostituito dall’articolo 3 della legge regionale 30 settembre 1986, n. 26 e integrazione dell’articolo 3 della legge regionale 30 novembre 2012, n. 34 (Riduzione dei costi della politica)”

(Bur Puglia n. 54 del 17 aprile 2013)

Legge regionale 11 aprile 2013, n. 12

“Integrazioni alla legge regionale 4 giugno 2007, n. 14 (Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali)”

(Bur Puglia n. 54 del 17 aprile 2013)

Legge regionale 13 maggio 2013, n. 13

“Modifica alla legge regionale 11 aprile 2013, n. 11 (Modifica all’articolo 22 della legge regionale 20 dicembre 1973, n. 27 - Norme sul referendum abrogativo e consultivo -, come sostituito dall’articolo 3 della legge regionale 30 settembre 1986, n. 26 e integrazione dell’articolo 3 della legge regionale 30 novembre 2012, n. 34 - Riduzione dei costi della politica)”

(Bur Puglia n. 68 del 17 maggio 2013)

Legge regionale 17 giugno 2013, n. 14

“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 28 maggio 2004, n. 8 in materia di trasferimento definitivo in altra sede di strutture sanitarie e socio-sanitarie autorizzate e/o accreditate. Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 23 dicembre 2008, n. 45. Abrogazione del regolamento regionale 30 luglio 2009, n. 18”

(Bur Puglia n. 85 *suppl.* del 21 giugno 2013)

Legge regionale 25 giugno 2013, n. 15

“Norme in materia di riorganizzazione del patrimonio del Servizio sanitario regionale”

(Bur Puglia n. 89 del 28 giugno 2013)

Legge regionale 25 giugno 2013, n. 16

“Norma di interpretazione autentica in materia di efficacia dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale”

(Bur Puglia n. 89 del 28 giugno 2013)

Legge regionale 25 giugno 2013, n. 17

“Disposizioni in materia di beni culturali”

(Bur Puglia n. 89 del 28 giugno 2013)

Legge regionale 19 luglio 2013, n. 18

“Semplificazioni in materia di rilascio di certificazioni di idoneità all’attività sportiva agonistica - Integrazioni alla legge regionale 9 agosto 2006, n. 26 (Interventi in materia sanitaria)”

(Bur Puglia n. 104 del 26 luglio 2013)

Legge regionale 19 luglio 2013, n. 19

“Norme in materia di riordino degli organismi collegiali operanti a livello tecnico- amministrativo e consultivo e di semplificazione dei procedimenti amministrativi”

(Bur Puglia n. 104 del 26 luglio 2013)

Legge regionale 19 luglio 2013, n. 20

“Modifica all’articolo 6 della legge regionale 4 dicembre 2006, n. 33 (Norme per lo sviluppo dello sport per tutte e per tutti)”

(Bur Puglia n. 104 del 26 luglio 2013)

Legge regionale 5 agosto 2013, n. 21

“Modifiche e integrazioni all’articolo 8 della legge regionale 9 agosto 2006, n. 26 (Norme in materia sanitaria) e agli articoli 24 e 25 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 4 (Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali)”

(Bur Puglia n. 109 *suppl.* del 7 agosto 2013)

Legge regionale 5 agosto 2013, n. 22
“Provvidenze a favore delle farmacie rurali”
(Bur Puglia n. 109 *suppl.* del 7 agosto 2013)

Legge regionale 5 agosto 2013, n. 23
“Norme in materia di percorsi formativi diretti all’orientamento e all’inserimento nel mercato del lavoro”
(Bur Puglia n. 109 *suppl.* del 7 agosto 2013)

Legge regionale 5 agosto 2013, n. 24
“Norme per lo sviluppo, la promozione e la tutela dell’artigianato pugliese”
(Bur Puglia n. 109 *suppl.* del 7 agosto 2013)

Legge regionale 5 agosto 2013, n. 25
“Rendiconto generale della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2012”
(Bur Puglia n. 110 *straord.* dell’ 8 agosto 2013)

Legge regionale 7 agosto 2013, n. 26
“Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013”
(Bur Puglia n. 110 *suppl.* dell’ 8 agosto 2013)

Legge regionale 7 agosto 2013, n. 27
“Disciplina dell’attività ricettiva di Bed and Breakfast (B&B)”
(Bur Puglia n. 111 del 9 agosto 2013)

Legge regionale 11 ottobre 2013, n. 28
“Modifiche all’articolo 14 della legge regionale 12 agosto 2005, n. 12 (Seconda variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2005), come modificato dalla legge regionale 22 novembre 2005, n. 14 e dalla legge regionale 31 dicembre 2010, n. 19”
(Bur Puglia n. 134 del 15 ottobre 2013)

Legge regionale 11 ottobre 2013, n. 29
“Modifica all’articolo 14 della legge regionale 27 giugno 2003, n. 8 (Testo unico sulle norme in materia di trattamento economico e previdenziale dei Consiglieri regionali della Puglia)”
(Bur Puglia n. 134 del 15 ottobre 2013)

Legge regionale 17 ottobre 2013, n. 30
“Anticipazione di liquidità di cui all’articolo 13 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 (Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici). Variazione al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2013 e pluriennale 2013-2015”
(Bur Puglia n. 140 del 25 ottobre 2013)

Legge regionale 22 ottobre 2013, n. 31
“Completamento del processo in attuazione del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. Modifiche alla legge regionale 11 gennaio 1994, n. 3 (Norme per il funzionamento dei Gruppi consiliari) e alla legge regionale 30 novembre 2012, n. 34 (Riduzione dei costi della politica)”
(Bur Puglia n. 140 del 25 ottobre 2013)

Legge regionale 22 ottobre 2013, n. 32
“Modifica e integrazioni alla legge regionale 25 giugno 2013, n. 17 (Disposizioni in materia di beni culturali)”
(Bur Puglia n. 140 del 25 ottobre 2013)

Legge regionale 22 ottobre 2013, n. 33

Modifica all'articolo 24 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 4 (Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali), come sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 5 agosto 2013, n. 21"
(Bur Puglia n. 140 del 25 ottobre 2013)

Legge regionale 19 novembre 2013, n. 34

"Abrogazione della lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 11 maggio 1990, n. 27 (Nuova disciplina relativa all'albo regionale delle associazioni turistiche pro-loco della Puglia. Abrogazione della l.r. 28 agosto 1979, n. 51)"
(Bur Puglia n. 157 del 29 novembre 2013)

Legge regionale 11 dicembre 2013, n. 35

"Modifiche alla legge regionale 16 novembre 2001, n. 28 (Riforma dell'ordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli) e integrazioni alla legge regionale 5 agosto 2013, n. 25 (Rendiconto generale della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2012)"
(Bur Puglia n. 166 del 17 dicembre 2013)

Legge regionale 11 dicembre 2013, n. 36

"Disposizioni relative alle sanzioni amministrative in materia di quote latte e di cui agli articoli 5, 6 e 9 del decreto legge 28 marzo 2003, n. 49, recante riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, e s.m.i."
(Bur Puglia n. 166 del 17 dicembre 2013)

Legge regionale 11 dicembre 2013, n. 37

"Modifiche e integrazioni all'articolo 8 della legge regionale 31 dicembre 2009, n. 34 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2010 e bilancio pluriennale 2010-2012 della Regione Puglia)"
(Bur Puglia n. 166 del 17 dicembre 2013)

Legge regionale 11 dicembre 2013, n. 38

"Modifiche e integrazioni alla legge regionale 15 novembre 2007, n. 33 (Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate)"
(Bur Puglia n. 166 del 17 dicembre 2013)

Legge regionale 11 dicembre 2013, n. 39

"Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario, forestale e zootecnico"
(Bur Puglia n. 166 del 17 dicembre 2013)

Legge regionale 12 dicembre 2013, n. 40

"Iniziative e interventi regionali a sostegno della lettura e della filiera del libro in Puglia"
(Bur Puglia n. 169 del 20 dicembre 2013)

Legge regionale 13 dicembre 2013, n. 41

"Modifiche e integrazioni alla legge regionale 15 maggio 2006, n. 10 (Istituzione del parco naturale regionale 'Bosco Incoronata')"
(Bur Puglia n. 169 del 20 dicembre 2013)

Legge regionale 13 dicembre 2013, n. 42

"Disciplina dell'agriturismo"
(Bur Puglia n. 169 del 20 dicembre 2013)

Legge regionale 13 dicembre 2013, n. 43

"Contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico (GAP)"
(Bur Puglia n. 169 del 20 dicembre 2013)

Legge regionale 17 dicembre 2013, n. 44

“Disposizioni per il recupero, la tutela e la valorizzazione dei borghi più belli d’Italia in Puglia”

(Bur Puglia n. 169 del 20 dicembre 2013)

Legge regionale 30 dicembre 2013, n. 45

“Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2014 e bilancio pluriennale 2014-2016 della Regione Puglia”

(Bur Puglia n. 174 del 31 dicembre 2012)

Legge regionale 30 dicembre 2013, n. 46

“Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014 e bilancio pluriennale 2014-2016 della Regione Puglia”

(Bur Puglia n. 174 *suppl.* del 31 dicembre 2013)

2. SCHEDE SINTETICHE DELLE LEGGI REGIONALI APPROVATE

Legge regionale 23 gennaio 2013, n. 1

“Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica”

• Sintesi della legge

La legge, composta di n. 13 articoli, si pone la finalità di incentivare la mobilità ciclistica quale mezzo strategico per contribuire ad elevare la qualità della vita (abbattimento delle emissioni di anidride carbonica, riduzione della congestione stradale e del rischio di incidenti) prevedendo una serie di interventi infrastrutturali e di azioni di comunicazione, educazione e formazione a sostegno dell'uso della bicicletta e che agiscano sulle scelte di trasporto urbano ed extra urbano dei cittadini.

In particolare, la legge prevede:

- l'elaborazione del Piano regionale della mobilità ciclistica (PRMC) – da approvarsi e da aggiornarsi da parte della Giunta regionale ogni tre anni, sentita la Commissione consiliare competente. Al PRMC è affidata l'individuazione di un sistema ciclabile di scala regionale nonché le priorità strategiche e gli obiettivi di educazione, formazione e comunicazione;
- accordi tra Regione e gestori del trasporto pubblico locale e regionale necessari per realizzare il trasporto combinato di passeggeri e cicli, ed insieme un sistema d'informazione dell'offerta ciclabile e dei punti di scambio intermodali bici+treno e bici+bus;
- l'elaborazione di piani e programmi per la mobilità ciclistica e ciclopedonale da parte delle Province e dei Comuni per i territori di rispettiva competenza in coerenza con il PRMC.

Vi sono richiamate le norme del Codice della strada (d. lgs. n. 285/1992) ai fini della definizione e della classificazione delle ciclovie “itinerari idonei al transito delle biciclette, dotati di diversi livelli di protezione”; vi si dispone che nell'ambito delle indicazioni del Piano regionale dei trasporti (PRT), una quota non inferiore al 10 per cento dei posti auto previsti sia riservata ad area di sosta per biciclette.

• Principali soggetti esterni all'Amministrazione regionale direttamente interessati

- Province e Comuni.

• Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all'Amministrazione regionale

<u>Scadenze</u>	<u>Adempimenti</u>	<u>Soggetti</u>
== == ==	- Redazione piani per la mobilità ciclistica e ciclopedonale per i territori di rispettiva competenza, in coerenza con il PRMC (art. 5, co. 1);	- Province e Comuni.
	- Realizzazione di velostazioni o centri per deposito custodito di cicli in prossimità di stazioni ferroviarie, autostazioni, stazioni metropolitane (art. 13, co. 1).	- Comuni, sedi di stazioni ferroviarie, autostazioni, stazioni metropolitane.

MACROSETTORE:	Territorio, ambiente e infrastrutture
MATERIA:	Multimateria (viabilità e trasporti)
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Residuale ex art. 117, comma 4, della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Consiglio regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 14 N.ro commi 52 N.ro caratteri 27.483
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di settore
DURATA DELL'ITER LEGISLATIVO ¹ :	84 giorni; 1 seduta

¹ L'iter espresso in giorni è calcolato dalla data della prima seduta della Commissione consiliare competente in cui si è avviato l'esame del disegno o proposta di legge fino alla data dell'approvazione in Aula; il numero delle sedute è riferito alle sedute in Aula dedicate alla trattazione e all'approvazione della legge.

Legge regionale 1 febbraio 2013, n. 2

“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 27 novembre 2009, n. 28 (Disposizioni per la semplificazione delle procedure relative alle autorizzazioni, certificazioni e idoneità sanitarie)”

• **Sintesi della legge**

La legge, dopo l'articolo 2 della legge regionale n. 28/2009 “Disposizioni per la semplificazione delle procedure relative alle autorizzazioni, certificazioni e idoneità sanitarie”, inserisce gli articoli 2 bis e 2 ter, che prevedono rispettivamente:

- a) la soppressione dell'obbligo della vidimazione del registro degli infortuni;
- b) la soppressione dell'obbligo della certificazione medica di non contagiosità richiesto agli alimentaristi dopo l'assenza per malattia oltre i cinque giorni.

La soppressione dell'obbligo della vidimazione del registro degli infortuni elimina un adempimento a carico delle ASL, che autenticava esclusivamente la formale conformità del Registro infortuni, ed insieme una inutile duplicazione di adempimenti da parte del datore di lavoro dal momento che tutte le informazioni riportate nel Registro infortuni devono essere comunicate obbligatoriamente agli organi preposti alla vigilanza sulla sicurezza dei luoghi di lavoro.

La soppressione dell'obbligo del certificato medico di non contagiosità elimina una certificazione sanitaria priva di documentata efficacia scientifica.

• **Principali soggetti esterni all'Amministrazione regionale direttamente interessati**

- datori di lavoro/consulenti del lavoro (art. 1);
- ASL (art. 1);
- alimentaristi (art. 2).

• **Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all'Amministrazione regionale**

<u>Scadenze</u>	<u>Adempimenti</u>	<u>Soggetti</u>
=====	=====	=====

MACROSETTORE:	Servizi alla persona e alla comunità
MATERIA:	Tutela della salute
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Concorrente ex art. 117, comma 3, della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Consiglio regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 2 N.ro commi 3 N.ro caratteri 2.147
TECNICA REDAZIONALE:	Novella
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di manutenzione normativa
DURATA DELL'ITER LEGISLATIVO:	1 giorno ¹ ; 1 seduta

¹ Iscritta all'ordine del giorno del Consiglio regionale ai sensi dell'art.17 del Regolamento interno del Consiglio: la relazione sulla proposta di legge non è stata presentata da parte della competente Commissione consiliare nei termini previsti.

Legge regionale 1 febbraio 2013, n. 3

“Modifica e integrazione dell’articolo 27 della legge regionale 28 maggio 2004, n. 8 (Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private), rubricato “Sospensione e revoca dell’accreditamento”

• *Sintesi della legge*

La legge – in coerenza con la legislazione nazionale (d. lgs. n. 502/1992 come modificato dalla legge di conversione del decreto legge n. 112/2008) in materia di revoca/sospensione dell’accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private – interviene sull’art. 27 della legge regionale 28 maggio 2004, n. 8 modificandone il comma 4 ed inserendovi il comma 4 bis.

In virtù di tali modifiche l’art. 27 dispone che l’accreditamento può essere revocato a seguito di accertamento della violazione grave e continuativa degli accordi contrattuali stipulati tra Regione e strutture accreditate ed è sospeso (e non revocato) fino alla stipula degli accordi.

• *Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati*

- Soggetti pubblici e privati accreditati per erogazione di prestazioni nell’ambito e per conto del Servizio sanitario regionale.

• *Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale*

Scadenze

=====

Adempimenti

=====

Soggetti

=====

MACROSETTORE:	Servizi alla persona e alla comunità
MATERIA:	Tutela della salute
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Concorrente ex art. 117, comma 3, della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 1 N.ro commi 1 N.ro caratteri 1.214
TECNICA REDAZIONALE:	Novella
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di manutenzione normativa
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:	62 giorni; 2 sedute

Legge regionale 5 febbraio 2013, n. 4

“Testo unico delle disposizioni legislative in materia di demanio armentizio e beni della soppressa Opera nazionale combattenti”

• **Sintesi della legge**

La legge, composta di n. 27 articoli, aggiorna ed insieme ricompone in un quadro unitario le norme regionali in materia di demanio armentizio¹ e di beni della soppressa Opera nazionale per i combattenti (ONC)², emanate nel tempo ed ora, dalla stessa legge regionale, abrogate (art. 27); disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative relative alla gestione del demanio armentizio e dei beni della soppressa ONC.

Ai tratturi di Puglia è riconosciuta la dignità di “monumento della storia economica e sociale del territorio pugliese interessato dalle migrazioni stagionali degli armenti e testimonianza archeologica di insediamenti di varia epoca”; le relative funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni e alla Regione (art. 3).

La legge prevede:

a) l'approvazione da parte della Regione del *Quadro di assetto regionale* (che classifica i tratturi in relazione alla destinazione tenuto conto dell'entità delle alterazioni subite) anche ai fini del Piano quadro di cui al Decreto del Ministero dei beni culturali e ambientali 22 dicembre 1983, che ha dichiarato i Tratturi di Puglia “cose di interesse storico e archeologico” ai sensi della legge n. 1089/1939 (Tutela delle cose d'interesse artistico e storico) (articoli 4, 5, 6);

b) l'istituzione e la valorizzazione del *Parco dei tratturi* – con sede dell'Ufficio in Foggia – costituito dai tratturi che conservano l'originaria consistenza o che possono essere recuperati (questi non sono alienabili e sono sottoposti a vincolo di inedificabilità) (articoli 8, 13, 14, 15);

c) l'approvazione da parte della Giunta regionale dei piani alienativi delle aree tratturali per le quali non ricorrono specifici interessi regionali alla loro conservazione, il relativo prezzo, le modalità di pagamento del prezzo stesso – determinato da un'apposita Commissione regionale – nonché la destinazione dei proventi dell'alienazione (articoli 9, 10, 11, 12);

d) la promozione da parte della Regione di intese con le altre Regioni interessate finalizzate all'adozione di un piano interregionale di tutela e valorizzazione dei tratturi regionali (art. 19).

Quanto ai beni della ONC, la legge ne disciplina il trasferimento e l'alienazione prevedendo che tali beni possono essere trasferiti gratuitamente agli enti locali che ne facciano richiesta, o alienati agli attuali conduttori o loro eredi, o alienati con procedure di evidenza pubblica in caso di decadenza della domanda pubblica; stabilisce le modalità di pagamento del prezzo stimato dalla Regione (art. 22).

• **Principali soggetti esterni all'Amministrazione regionale direttamente interessati**

- Comuni

• **Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all'Amministrazione regionale**

Scadenze

- Entro 6 mesi dall'approvazione del Documento regionale di valorizzazione.

Adempimenti

- Approvazione del Piano locale di valorizzazione (art. 17).

Soggetti

- Comuni (singoli o in forma associata).

MACROSETTORE:	Territorio, ambiente e infrastrutture
MATERIA:	Territorio e urbanistica (demanio armentizio)
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Residuale ex art. 117, comma 4, della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 27 N.ro commi 81 N.ro caratteri 25.504
TECNICA REDAZIONALE:	Testo unico
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di semplificazione normativa
DURATA DELL'ITER LEGISLATIVO:	56 giorni; 1 seduta

¹ Il demanio armentizio è costituito dai tratturi, sentieri originati dalla transumanza delle greggi da un pascolo all'altro. Con il DPR 616/1977, art. 66, primo comma, è stato trasferito dallo Stato alle Regioni.

² L'Opera nazionale per i combattenti, sorta nel 1917 per provvedere all'assistenza economica, finanziaria, tecnica, e morale dei combattenti superstiti e diventato un importante ente economico di bonifica e di trasformazione agraria, è stata soppressa con il DPR 616/1977 e le funzioni amministrative concernenti i relativi beni trasferiti al patrimonio regionale sono esercitate dalle Regioni.

Legge regionale 5 febbraio 2013, n. 5

“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 4 (Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali)”

• **Sintesi della legge**

A seguito delle modifiche introdotte dalla presente legge agli articoli 12 e 39 della legge regionale n. 4/2010:

- la data ultima per la cessazione del provvisorio accreditamento, già fissata al 31 dicembre 2009, è prorogata al 31 dicembre 2010 per le strutture private ospedaliere e ambulatoriali e al 31 dicembre 2012 per tutte le altre strutture sanitarie e socio-sanitarie private, nonché per gli stabilimenti termali;

- le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliero-universitarie, gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) pubblici e privati, gli enti ecclesiastici, le strutture private accreditate con il Servizio sanitario regionale (SSR) e il personale convenzionato con il SSR, hanno l'obbligo di conferire i dati e le informazioni necessari per il funzionamento dei sistemi informativi regionali secondo le specifiche tecniche e le modalità stabilite dalla Regione.

• **Principali soggetti esterni all'Amministrazione regionale direttamente interessati**

- Strutture private ospedaliere e ambulatoriali e tutte le altre strutture sanitarie e socio-sanitarie private; stabilimenti termali (art. 1);

- aziende sanitarie locali, aziende ospedaliero-universitarie, IRCCS pubblici e privati, enti ecclesiastici, strutture private accreditate con il SSR, personale convenzionato con il SSR (art. 2)

• **Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all'Amministrazione regionale**

Scadenze

- Secondo lo scadenziario previsto con delib. di G.R. (art. 2).

Adempimenti

- Conferimento dati e informazioni per il funzionamento dei sistemi informativi regionali secondo le tecniche e modalità stabilite dalla Regione.

Soggetti

-ASL, aziende ospedaliero-universitarie IRCCS, enti ecclesiastici, strutture private accreditate, personale convenzionato. la

MACROSETTORE:	Servizi alla persona e alla comunità
MATERIA:	Tutela della salute (strutture del Servizio sanitario regionale)
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Concorrente ex art. 117, comma 3, della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 2 N.ro commi 2 N.ro caratteri 5.224
TECNICA REDAZIONALE:	Novella
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di manutenzione normativa
DURATA DELL'ITER LEGISLATIVO:	62 giorni; 1 seduta

Legge regionale 5 febbraio 2013, n. 6

“Modifiche e integrazioni all’articolo 5 della legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale), modificata e integrata dalla legge regionale 1° agosto 2011, n. 21 e all’articolo 4 della legge regionale 13 dicembre 2004, n. 23”

• **Sintesi della legge**

La legge, composta di n. 5 articoli:

a) apporta modifiche all’art. 5 della legge regionale n. 14/2009, in materia di misure straordinarie a sostegno dell’attività edilizia, consentendo la monetizzazione dei parcheggi in caso di dimostrata impossibilità di reperire i relativi spazi (art. 1);

b) prevede che a seguito di specifica intesa, l’ANCI (Associazione nazionale dei Comuni d’Italia) e l’UPI (Unione delle Province italiane) individuano i Comuni ricadenti nelle zone a basso grado di sismicità (“3” e “4”), i quali, a far data dall’entrata in vigore della legge (5 febbraio 2013), sono autorizzati al rilascio diretto delle attestazioni di avvenuto deposito previa verifica della documentazione e trasmissione degli atti all’amministrazione provinciale competente (art. 2);

c) prevede che la Regione individui un unico Centro di responsabilità amministrativa deputato alla programmazione, finanziamento e realizzazione delle opere urgenti di protezione, sicurezza e mitigazione del rischio idraulico (art. 3);

c) dispone che i Comuni si dotino di una “mappatura delle reti dei sottoservizi”/database di tutte le reti di servizi presenti nel sottosuolo (reti gas, elettriche, di telecomunicazione, idriche, fognarie ecc...) e che integri il SIT (Sistema informativo territoriale regionale) (art. 4).

La legge, inoltre, reca una modifica all’art. 4 della legge regionale n. 23/2004 disponendo che gli impianti di carburanti si dotino della apparecchiatura selfservice prepayment e che garantiscano il servizio assistito all’interno dei centri abitati (art. 5).

• **Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati**

- Comuni;
- ANCI (Associazione nazionale dei Comuni d’Italia);
- UPI (Unione delle Province italiane);
- Gestori impianti di carburanti

• **Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale**

<u>Scadenze</u>	<u>Adempimenti</u>	<u>Soggetti</u>
- 5 febbraio 2016 (tre anni dalla data di entrata in vigore della legge).	- Mappatura delle reti dei sottoservizi (art. 4, comma 3).	- Comuni
- 5 febbraio 2013 (il giorno stesso della pubblicazione della legge).	- Dotazione apparecchiatura selfservice prepayment e servizio assistito nei centri abitati (art. 5).	- Gestori impianti di distribuzione dei carburanti.

MACROSETTORE:	Territorio, ambiente e infrastrutture
MATERIA:	Territorio e urbanistica (governo del territorio)
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Concorrente ex art. 117, comma 3, della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Consiglio regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 5 N.ro commi 8 N.ro caratteri 4.624
TECNICA REDAZIONALE:	Tecnica mista
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di manutenzione normativa
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:	8 giorni; 1 seduta

Legge regionale 6 febbraio 2013, n. 7

“Norme urgenti in materia socio-assistenziale”

• Sintesi della legge

La legge, composta di n. 23 articoli, contiene numerose modifiche e integrazioni alla legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 “Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia” (Titolo I, articoli 1-12) e altre disposizioni in materia socio-assistenziale (Titolo II, articoli 13-23). In particolare:

- a) individua il Comune competente per “gli interventi indifferibili in favore dei minori fuori famiglia” con riferimento al luogo dove il minore è rintracciato o è residente o se privo di residenza e al valore indifferibile o meno degli interventi (art. 1);
- b) fornisce precisazioni circa le forme possibili di gestione dei servizi sociali (gestione associata esercitata dai Comuni appartenenti allo stesso distretto socio-sanitario; affidamento da parte dei Comuni della gestione di alcuni o tutti i servizi del Piano sociale di zona (PSZ) a una delle aziende pubbliche dei servizi alle persone (ASP) (art. 2);
- c) interviene sulle competenze dei Comuni e delle Province in materia di assistenza per il diritto allo studio degli alunni disabili (art. 5);
- d) ridefinisce aspetti operativi e concettuali in ordine allo strumento dell’accreditamento e alle procedure di autorizzazione al funzionamento delle strutture e dei servizi sociali da parte dei Comuni (articoli 10 e 11).

Tra le disposizioni presenti nel Titolo II “Disposizioni diverse”:

- a) interventi a favore delle persone affette dal morbo di Hansen e loro familiari (finanziamento annuale da ripartire tra i Comuni di residenza, pari all’1 per cento del Fondo globale socio-assistenziale) (art. 13);
- b) nuove norme in materia di trasformazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) in Aziende di servizi alla persona (ASP), già prevista dalla legge regionale n. 15/2004, alla quale sono apportate modifiche ed integrazioni (articoli 14 e 15);
- c) promozione del Centro regionale dell’audiolibro (o del libro parlato), rivolto alle persone che hanno difficoltà di lettura per patologia o per l’età avanzata o non autosufficienti, i cui servizi sono erogati ad istituzioni scolastiche, biblioteche, strutture socio-assistenziali, ASL, organizzazioni di volontariato (art. 21).

• Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati

- Province e Comuni;
- IPAB;
- Strutture socio-assistenziali;
- Persone affette dal morbo di Hansen e loro familiari residenti in Puglia (art. 13);
- Famiglie con a carico pazienti in stato vegetativo (art. 22).
- ASL.

• Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale

<u>Scadenze</u>	<u>Adempimenti</u>	<u>Soggetti</u>
=====	=====	=====

MACROSETTORE:	Servizi alla persona e alla comunità
MATERIA:	Servizi sociali
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Residuale ex art. 117, comma 4, della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 23 N.ro commi 30 N.ro caratteri 25.762
TECNICA REDAZIONALE:	Novella
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di manutenzione normativa
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:	212 giorni; 2 sedute

Legge regionale 28 marzo 2013, n. 8

“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 (Statuto della Regione Puglia)”

• **Sintesi della legge**

La legge apporta le seguenti modifiche allo Statuto della Regione (legge regionale 12 maggio 2004, n. 7):

a) aggiunge il Collegio dei revisori dei conti tra gli “Organi a rilevanza statutaria” (art. 21, Statuto) rinviando a successiva legge regionale la disciplina della composizione, dei criteri di nomina, del funzionamento, dell’organizzazione e del trattamento economico dei suoi componenti;

b) riduce la composizione del Consiglio regionale (art. 24, comma 1, Statuto) da settanta a cinquanta consiglieri, oltre il Presidente della Giunta, a partire dalla X legislatura;

e) riformula la norma sulla nomina dei componenti della “Giunta regionale” (art. 43, comma 5, Statuto) stabilendo che possono essere nominati componenti della Giunta regionale esclusivamente i consiglieri regionali ed, insieme, introduce la deroga a tale norma che prevede un massimo di due “Assessori esterni”, a partire dalla X legislatura.

Conseguentemente alla riduzione del numero dei consiglieri, la legge, a partire dalla X legislatura, riduce da dieci a sei sia il numero dei consiglieri regionali che possono convocare la “Prima seduta del Consiglio regionale” (art. 33, comma 2, Statuto), sia il numero dei consiglieri che possono convocare il Consiglio regionale (art. 34, comma 1, Statuto).

• **Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati**

=====

• **Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale**

<u>Scadenze</u>	<u>Adempimenti</u>	<u>Soggetti</u>
=====	=====	=====

MACROSETTORE:	Ordinamento istituzionale
MATERIA:	Organi della Regione (Statuto)
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Residuale ex art. 117, comma 4, della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Consiglio regionale (Ufficio di presidenza)
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 2 N.ro commi 3 N.ro caratteri 1.750
TECNICA REDAZIONALE:	Novella
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di manutenzione normativa (Statuto)
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:	64 giorni ¹ ; 2 sedute (prima e seconda lettura)

¹Iscritta all’ordine del giorno del Consiglio regionale ai sensi dell’art.17 del Regolamento interno del Consiglio: la relazione sulla proposta di legge non è stata presentata da parte della competente Commissione consiliare nei termini previsti.

Legge regionale 11 aprile 2013, n. 9

“Abrogazione della lettera e) del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 25 maggio 2012, n. 13 (Norme per la disciplina delle attività professionali turistiche. Competenza amministrativa delle Province)”

• ***Sintesi della legge***

L’abrogazione apportata dalla legge, alla luce di quanto dichiarato dal Servizio PATP (Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione) della Regione Puglia, elimina una delle certificazioni sanitarie priva di documentata efficacia scientifica e pertanto assimilabile alle certificazioni già dismesse dalla legge regionale n. 28/2009, che tra le altre ha soppresso il certificato di sana e robusta costituzione per il maestro di sci e per la professione di guida alpina e non anche per la guida turistica e l’accompagnatore turistico, alle quali professioni è riferita la lett. e) del comma 1 dell’art. 3 della legge regionale n. 13/2012, ora abrogata dalla presente legge.

• ***Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati***

- Province;
- Guide turistiche e accompagnatori turistici;
- Aspiranti guida turistica/accompagnatore turistico.

• ***Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale***

<u>Scadenze</u>	<u>Adempimenti</u>	<u>Soggetti</u>
=====	=====	=====

MACROSETTORE:	Sviluppo economico e attività produttive
MATERIA:	Turismo
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Residuale ex art. 117, comma 4, della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 1 N.ro commi 1 N.ro caratteri 387
TECNICA REDAZIONALE:	Novella
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di manutenzione normativa
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:	30 giorni; 1 seduta

Legge regionale 11 aprile 2013, n. 10

“Termine di apertura sedi farmaceutiche per il privato esercizio”

• ***Sintesi della legge***

La legge, al fine di assicurare certezza dei tempi di apertura delle sedi farmaceutiche a gestione privata assegnate stante l'inesistenza di norme nazionali o regionali in materia, stabilisce perentoriamente il termine di apertura delle stesse vincolando i vincitori di concorso ad aprire le farmacie entro sei mesi dalla data di notifica del decreto del Presidente della Giunta regionale di assegnazione, a pena di decadenza dell'assegnazione.

• ***Principali soggetti esterni all'Amministrazione regionale direttamente interessati***

- Assegnatari di sedi farmaceutiche per il privato esercizio.

• ***Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all'Amministrazione regionale***

Scadenze

- 6 mesi da data di notifica del provvedimento di assegnazione.

Adempimenti

- Apertura farmacia.

Soggetti

- Assegnatari sedi farmaceutiche

MACROSETTORE:	Servizi alla persona e alla comunità
MATERIA:	Tutela della salute (servizio farmaceutico)
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Residuale ex art. 117, comma 4, della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 1 N.ro commi 1 N.ro caratteri 361
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge istituzionale
DURATA DELL'ITER LEGISLATIVO:	66 giorni; 1 seduta

Legge regionale 11 aprile 2013, n. 11

“Modifica all’articolo 22 della legge regionale 20 dicembre 1973, n. 27 (Norme sul referendum abrogativo e consultivo), come sostituito dall’articolo 3 della legge regionale 30 settembre 1986, n. 26 e integrazione dell’articolo 3 della legge regionale 30 novembre 2012, n. 34 (Riduzione dei costi della politica)”

• *Sintesi della legge*

La legge, composta di n. 2 articoli, nel riformulare l’articolo 22 della legge regionale 20 dicembre 1973, n. 27, come sostituito dall’art. 3 della legge regionale n. 26/1986, così modifica la disciplina in materia di svolgimento delle consultazioni referendarie regionali:

a) i referendum consultivi possono effettuarsi ordinariamente nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 30 giugno di ogni anno;

b) la data della consultazione è ordinariamente fissata in concomitanza a quella di referendum nazionali e/o regionali, eventualmente già indetti o, in mancanza, a quella delle elezioni amministrative per almeno uno dei comuni interessati.

Vi si conferma il divieto di dar luogo ai referendum consultivi nell’anno solare di cessazione della legislatura (art. 1).

Inoltre, l’integrazione apportata all’art. 3 della legge regionale n. 34/2012 (Riduzione dei costi della politica) dà facoltà ai consiglieri regionali eletti nella IX legislatura di versare le somme corrispondenti ai contributi previdenziali mensili necessarie a completare il quinquennio contributivo della legislatura in corso purché abbiano maturato un’anzianità contributiva non inferiore a trenta mesi (art. 2)¹.

• *Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati*

=====

• *Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale*

Scadenze

Adempimenti

Soggetti

=====

=====

=====

MACROSETTORE:	Ordinamento istituzionale
MATERIA:	Ordinamento e organizzazione regionale
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Residuale ex art. 117, comma 4, della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 2 N.ro commi 2 N.ro caratteri 2.963
TECNICA REDAZIONALE:	Novella
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di manutenzione normativa
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:	120 giorni; 1 seduta

¹ L’art. 2 è stato abrogato dall’art. 1, comma 1, della legge regionale 13 maggio 2013, n. 13.

Legge regionale 11 aprile 2013, n. 12

“Integrazioni alla legge regionale 4 giugno 2007, n. 14 (Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali)”

• **Sintesi della legge**

Le modifiche/integrazioni agli articoli 11 e 12 della legge regionale n. 14/2007 sono volte a rendere compatibili aspetti dei piani urbanistici e dei diritti acquisiti da strumenti urbanistici che ne sono derivati, approvati prima dell'entrata in vigore della stessa legge regionale n. 14/2007, con l'esigenza di tutela degli ulivi monumentali.

A tale fine, la legge dispone:

a) che delle piante delle quali si prevede l'espianto deve essere realizzato il reimpianto nelle aree libere delle stesse unità edilizie o urbanistiche d'intervento e, qualora ne sia dimostrata l'impossibilità, in altre aree idonee di proprietà pubblica o privata precisamente individuate, preferibilmente confinanti (art. 1);

b) l'obbligatorietà della presentazione di garanzie fidejussorie a favore dell'Amministrazione regionale che assicurino, in caso di mancato attecchimento delle piante espantate e poi reimpiantate, il risarcimento del danno prodotto all'interesse generale attribuito dalla legge agli alberi di ulivo monumentali (art. 2).

• **Principali soggetti esterni all'Amministrazione regionale direttamente interessati**

- realizzatori di opere che comportano l'espianto di ulivi monumentali.

• **Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all'Amministrazione regionale**

Scadenze

=====

Adempimenti

Presentazione di fidejussione a garanzia di risarcimento del danno per eventuale mancato attecchimento della pianta (art. 2).

Soggetti

Soggetti indicati al punto precedente.

MACROSETTORE:	Territorio, ambiente e infrastrutture
MATERIA:	Protezione della natura e dell'ambiente (governo del territorio)
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Concorrente ex art. 117, comma 3, della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Consiglio regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 3 N.ro commi 3 N.ro caratteri 2.166
TECNICA REDAZIONALE:	Novella
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di manutenzione normativa
DURATA DELL'ITER LEGISLATIVO:	139 giorni; 1 seduta

Legge regionale 13 maggio 2013, n. 13

“Modifica alla legge regionale 11 aprile 2013, n. 11 (Modifica all’articolo 22 della legge regionale 20 dicembre 1973, n. 27 - Norme sul referendum abrogativo e consultivo -, come sostituito dall’articolo 3 della legge regionale 30 settembre 1986, n. 26 e integrazione dell’articolo 3 della legge regionale 30 novembre 2012, n. 34 - Riduzione dei costi della politica)”

• ***Sintesi della legge***

La legge abroga l’art. 2 della legge regionale n. 11/2013, che prevedeva la possibilità per i consiglieri regionali eletti nella IX legislatura di versare le somme corrispondenti ai contributi previdenziali mensili necessarie a completare il quinquennio contributivo della stessa legislatura¹.

• ***Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati***

=====

• ***Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale***

Scadenze

=====

Adempimenti

=====

Soggetti

=====

MACROSETTORE:	Ordinamento istituzionale
MATERIA:	Ordinamento e organizzazione regionale
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Residuale ex art. 117, comma 4, della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Consiglio regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 1 N.ro commi 1 N.ro caratteri 663
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di manutenzione normativa
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:	1 giorni; 1 seduta

¹ Cfr. Scheda relativa alla legge regionale 11 aprile 2013, n. 11.

Legge regionale 17 giugno 2013, n. 14

“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 28 maggio 2004, n. 8 in materia di trasferimento definitivo in altra sede di strutture sanitarie e socio-sanitarie autorizzate e/o accreditate. Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 23 dicembre 2008, n. 45. Abrogazione del regolamento regionale 30 luglio 2009, n. 18”

• *Sintesi della legge*

La legge contiene modifiche ed integrazioni a norme in materia di autorizzazione al trasferimento definitivo in altra sede di strutture sanitarie e socio-sanitarie già autorizzate (art. 2) e di strutture già accreditate. Per queste ultime la legge prevede che il trasferimento, ai fini del mantenimento dell’accreditamento nella nuova sede, sia autorizzato entro il termine di centottanta giorni dalla data di presentazione di istanza, dal dirigente del Servizio regionale competente nell’ambito del distretto di appartenenza o distretto contiguo della stessa Azienda Sanitaria Locale nei casi di sopravvenuta impossibilità allo svolgimento dell’attività, non addebitabile a colpa del soggetto gestore (art. 3).

La legge abroga il regolamento regionale 30 luglio 2009, n. 18, in materia di requisiti per autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie (art. 6).

• *Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati*

- Strutture sanitarie e socio-sanitarie;
- Comuni;
- direttori generali ASL.

• *Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale*

Scadenze

=====

Adempimenti

=====

Soggetti

=====

MACROSETTORE:	Servizi alla persona e alla comunità
MATERIA:	Tutela della salute (strutture del Servizio sanitario regionale)
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Concorrente ex art. 117, comma 3, della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 6 N.ro commi 6 N.ro caratteri 6.075
TECNICA REDAZIONALE:	Novella
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di manutenzione normativa
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:	5 giorni; 1 seduta

Legge regionale 25 giugno 2013, n. 15

“Norme in materia di riorganizzazione del patrimonio del Servizio sanitario regionale”

• ***Sintesi della legge***

La legge, composta di n. 3 articoli, interviene sulla legge regionale n. 38/1994: modifica l'art. 54 (Cancellazione di beni dal patrimonio indisponibile) ed inserisce l'art. 55 bis (Alienazione a titolo gratuito de beni patrimoniali), integrando la disciplina in materia di trasferimento a terzi del diritto di proprietà su immobili da parte delle ASL, in particolare di alienazione a titolo gratuito di beni patrimoniali delle Asl, esclusivamente in favore di altra azienda sanitaria locale, azienda ospedaliero-universitaria o IRCCS (Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico) pubblico del Servizio sanitario regionale (art. 1).

Ai termini delle norme introdotte, la legge dispone che la proprietà dell'immobile ex P.O. “D. Cotugno” di Bari e dei beni mobili in esso contenuti, sia trasferita, a titolo gratuito, dalla ASL di Bari all'IRCCS “Giovanni Paolo II” di Bari, il quale Istituto, effettuata l'alienazione, subentra alla ASL di Bari nella titolarità di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi inerenti l'immobile alienato e i beni mobili in esso contenuti (art. 3).

• ***Principali soggetti esterni all'Amministrazione regionale direttamente interessati***

- ASL BA;
- IRCCS “Giovanni Paolo II”;
- direttori generali ASL (art. 2).

• ***Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all'Amministrazione regionale***

<u>Scadenze</u>	<u>Adempimenti</u>	<u>Soggetti</u>
30 giorni dal 20/6/2013 (data di entrata in vigore della legge) – (art. 3, comma 3).	Attivazione procedure per alienazione proprietà ex P.O. “D. Cotugno”.	Direttore generale dell'ASL BA.

MACROSETTORE:	Servizi alla persona e alla comunità
MATERIA:	Tutela della salute (strutture del Servizio sanitario regionale)
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Concorrente ex art. 117, comma 3, della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 3 N.ro commi 8 N.ro caratteri 3.400
TECNICA REDAZIONALE:	Novella
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di manutenzione normativa
DURATA DELL'ITER LEGISLATIVO:	12 giorni; 1 seduta

Legge regionale 25 giugno 2013, n. 16

“Norma di interpretazione autentica in materia di efficacia dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale”

• *Sintesi della legge*

La legge reca l'interpretazione autentica del comma 7 dell'art. 16 della legge regionale n. 11/2001, nella parte in cui disciplina l'efficacia temporale della pronuncia di esclusione dalla procedura di Valutazione di impatto ambientale (VIA).

• *Principali soggetti esterni all'Amministrazione regionale direttamente interessati*

=====

• *Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all'Amministrazione regionale*

Scadenze

Adempimenti

Soggetti

=====

=====

=====

MACROSETTORE:	Territorio, ambiente e infrastrutture
MATERIA:	Protezione della natura e dell'ambiente (governo del territorio)
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Concorrente ex art. 117, comma 3, della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 1 N.ro commi 1 N.ro caratteri 612
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di manutenzione normativa
DURATA DELL'ITER LEGISLATIVO:	7 giorni; 1 seduta

Legge regionale 25 giugno 2013, n. 17
“Disposizioni in materia di beni culturali”

• **Sintesi della legge**

La legge si articola in cinque Titoli.

Nel Titolo I “Disposizioni generali” (articoli 1-9) sono indicati i principi, le finalità, l’oggetto, gli obiettivi della legge, nonché i compiti della Regione, le funzioni e competenze dei soggetti pubblici (Province, Città metropolitana di Bari, Comuni) e privati del *sistema integrato dei beni culturali*, definito come “l’aggregazione di risorse culturali del territorio, adeguatamente organizzate in rapporto ai beni ambientali, messe in rete e gestite mediante forme di cooperazione interistituzionale, al fine di promuovere percorsi di valorizzazione integrata per lo sviluppo sostenibile e la coesione sociale”; è istituita la Commissione regionale per i beni culturali, organismo consultivo a carattere tecnico-scientifico nominata dalla Giunta regionale per una durata in carica di tre anni (art. 6).

Nel Titolo II “Disposizioni in materia di programmazione”, la programmazione è assunta come metodo per assicurare organicità e unitarietà agli interventi da realizzare sul territorio; ve ne sono previsti gli strumenti: il Programma regionale triennale, da adottarsi da parte della Giunta regionale secondo una cadenza triennale ed entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio pluriennale (art. 11) e il Programma regionale operativo annuale da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio (art. 12).

Il Titolo III “Istituti e luoghi della cultura” (musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali, come definiti dall’art. 101 del decreto legislativo n. 42/2004 “Codice dei beni culturali” e gli istituti documentari) considera gli istituti e i luoghi della cultura in relazione: a) ai diritti degli utenti (art. 16); b) alla loro rilevanza regionale sulla base dei requisiti qualitativi e quantitativi dei servizi prestati (art. 17); c) alle forme di gestione – diretta da parte delle amministrazioni titolari, integrata, affidata (art. 18).

Il Titolo IV “Disposizioni di salvaguardia, tutela e valorizzazione della produzione editoriale e del patrimonio librario e documentale” (articoli 19-24), con riferimento agli Archivi della produzione editoriale regionale e all’Archivio storico regionale, adegua la normativa regionale alle norme nazionali in materia.

Il Titolo V “Disposizioni finali” individua le disposizioni oggetto di abrogazione con l’entrata in vigore della legge (art. 25) e prevede la disciplina transitoria (art. 26).

• **Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati**

- Province e Città metropolitana di Bari (art. 7);
- Comuni (art. 8);
- Soggetti pubblici e privati del sistema integrato dei beni culturali (art. 5).

• **Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale**

<u>Scadenze</u>	<u>Adempimenti</u>	<u>Soggetti</u>
=====	=====	=====

MACROSETTORE:	Servizi alla persona e alla comunità
MATERIA:	Valorizzazione beni culturali e ambientali
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Concorrente ex art. 117, comma 3, della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 26 N.ro commi 89 N.ro caratteri 37.256
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di settore
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:	6 giorni; 1 seduta

Legge regionale 19 luglio 2013, n. 18

“Semplificazioni in materia di rilascio di certificazioni di idoneità all’attività sportiva agonistica - Integrazioni alla legge regionale 9 agosto 2006, n. 26 (Interventi in materia sanitaria)”

• **Sintesi della legge**

La legge apporta integrazioni all’articolo 29 della legge regionale n. 26/2006 (Interventi in materia sanitaria) al fine di introdurre semplificazioni in tema di procedure per l’accertamento e il rilascio delle certificazioni di idoneità alla pratica sportiva agonistica per gli sport contemplati nelle Tabelle A e B del decreto del Ministro della sanità 18 febbraio 1982, autorizzando anche i medici privati specialisti in medicina dello sport al rilascio di tali certificazioni, previa loro iscrizione ad apposito elenco per specialità sportive gestito dalla struttura amministrativa regionale competente.

La legge, inoltre, prescrive che le società sportive possono tesserare esclusivamente gli atleti in possesso del certificato di idoneità alla pratica sportiva agonistica; prevede per ciascuna trasgressione la comminazione da parte della Regione di una sanzione pecuniaria di euro 5 mila a carico della società sportiva e della federazione di appartenenza in solido.

• **Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati**

- medici specialisti in medicina dello sport;
- società e federazioni sportive.

• **Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale**

Scadenze

=====

Adempimenti

=====

Soggetti

=====

MACROSETTORE:	Servizi alle persone e alla comunità
MATERIA:	Ordinamento sportivo
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Concorrente ex art. 117, comma 3, della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Consiglio regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 1 N.ro commi 1 N.ro caratteri 2.312
TECNICA REDAZIONALE:	Novella
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di manutenzione normativa
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:	21 giorni; 1 seduta

Legge regionale 19 luglio 2013, n. 19

“Norme in materia di riordino degli organismi collegiali operanti a livello tecnico-amministrativo e consultivo e di semplificazione dei procedimenti amministrativi”

• ***Sintesi della legge***

La legge reca disposizioni volte al recupero di efficienza nei tempi dei procedimenti amministrativi e risparmi di spesa. A tal fine dispone:

a) l'adozione da parte della Giunta regionale entro il 30 novembre di ogni anno di un atto di ricognizione, puntualmente motivato, degli organismi collegiali (comitati, commissioni, consigli) con funzioni amministrative e tecnico-consultive previsti da norme regionali, indispensabili al raggiungimento dei fini istituzionali dell'amministrazione regionale (art. 1, commi 1 e 2);

b) conseguentemente la soppressione, con decorrenza dal mese successivo alla data di emanazione dell'atto di ricognizione, degli organismi non ritenuti indispensabili, con l'attribuzione delle relative funzioni alla struttura regionale che ha preminente competenza nella materia (art. 1, comma 3).

In tale ottica, la legge sopprime il Consiglio regionale dei lavori pubblici (CRLPP), istituito dall'art. 11 “Organi consultivi” della legge regionale n. 13/2001 (Norme regionali in materia di opere e lavori pubblici) e il Comitato tecnico di cui all'art. 6 della legge regionale n. 19/2002 (Istituzione dell'Autorità di Bacino della Puglia), le cui rispettive funzioni sono attribuite come innanzi detto sub lett. b) (art. 2).

La norma transitoria prevede che in sede di prima applicazione l'atto di ricognizione della Giunta regionale sia adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge (art. 9).

Vi sono espressamente abrogate le disposizioni regionali incompatibili con quelle della presente legge (art. 10).

• ***Principali soggetti esterni all'Amministrazione regionale direttamente interessati***

=====

• ***Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all'Amministrazione regionale***

Scadenze

Adempimenti

Soggetti

MACROSETTORE:	Ordinamento istituzionale
MATERIA:	Ordinamento e organizzazione regionale
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Residuale ex art. 117, comma 4, della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Consiglio regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 10 N.ro commi 17 N.ro caratteri 8.576
TECNICA REDAZIONALE:	Tecnica mista
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge istituzionale
DURATA DELL'ITER LEGISLATIVO:	14 giorni; 1 seduta

Legge regionale 19 luglio 2013, n. 20

“Modifica all’articolo 6 della legge regionale 4 dicembre 2006, n. 33 (Norme per lo sviluppo dello sport per tutte e per tutti)”

• *Sintesi della legge*

La legge, con la modifica apportata all’art. 6, comma 3, della legge regionale n. 33/2006 (Norme per lo sviluppo dello sport per tutte e per tutti), prevede nella composizione della “Consulta regionale dello sport” anche la presenza dei rappresentanti dell’Associazione nazionale San Paolo Italia (ANSPI) e degli enti sportivi delle altre confessioni religiose.

• *Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati*

=====

• *Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale*

<u>Scadenze</u>	<u>Adempimenti</u>	<u>Soggetti</u>
=====	=====	=====

MACROSETTORE:	Servizi alle persone e alla comunità
MATERIA:	Ordinamento sportivo
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Concorrente ex art. 117, comma 3, della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Consiglio regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 1 N.ro commi 1 N.ro caratteri 573
TECNICA REDAZIONALE:	Novella
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di manutenzione normativa
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:	21 giorni; 1 seduta

Legge regionale 5 agosto 2013, n. 21

“Modifiche e integrazioni all’articolo 8 della legge regionale 9 agosto 2006, n. 26 (Norme in materia sanitaria) e agli articoli 24 e 25 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 4 (Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali)”

• **Sintesi della legge**

La legge, composta di n. 3 articoli, apporta integrazioni/modifiche alle leggi regionali n. 26/2006 e n. 4/2010. In particolare:

a) integra l’art. 8, comma 3 sexies della legge regionale n. 26/2006 introducendo la previsione secondo cui “gli accordi contrattuali stipulati dai direttori generali delle ASL con le residenze socio-sanitarie assistenziali (RSSA) per le attività di carattere sanitario continuano a produrre effetti ed efficacia nelle more della nuova sottoscrizione” (art. 1);

b) modifica l’art. 24, in materia di nomina dei direttori generali, della legge regionale n. 4/2010, in coerenza con le modifiche al d. lgs. n. 502/1992, da ultimo apportate dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158) (art. 2);

c) modifica l’art. 25, in materia di formazione dei direttori generali (art. 3).

Quanto alla nomina dei direttori generali delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale (SSR), la legge rinvia ad apposito provvedimento della Giunta regionale che disciplini le modalità e i criteri metodologici per la verifica del possesso dei requisiti, ai fini dell’inserimento degli aspiranti alla nomina di direttore generale delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale nell’elenco regionale dei candidati idonei alla nomina, da aggiornarsi con una cadenza biennale con indizione di avviso pubblico a cura del competente Servizio dell’Assessorato alle politiche della salute. Mentre per la nomina di direttore generale delle aziende ospedaliero-universitarie, la legge prevede che sia effettuata dalla Giunta regionale d’intesa con il rettore dell’Università interessata.

• **Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati**

- direttori generali delle aziende e degli enti del SSR ed aspiranti alla nomina.

• **Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale**

Scadenze

=====

Adempimenti

=====

Soggetti

=====

MACROSETTORE:	Servizi alla persona e alla comunità
MATERIA:	Tutela della salute (strutture del Servizio sanitario regionale)
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Concorrente ex art. 117, comma 3, della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 3 N.ro commi 3 N.ro caratteri 7.427
TECNICA REDAZIONALE:	Novella
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di manutenzione normativa
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:	30 giorni; 1 seduta

Legge regionale 5 agosto 2013, n. 22

“Provvidenze a favore delle farmacie rurali”

• **Sintesi della legge**

La legge, composta di n. 6 articoli, fissa, a valere dal 1° gennaio 2013, l' "indennità di residenza" annua prevista dalla legge nazionale 8 marzo 1968, n. 221 (Provvidenze a favore dei farmacisti rurali), a carico della Regione Puglia e a favore dei titolari, dei direttori responsabili e dei gestori provvisori di farmacie rurali ubicate in località con popolazione inferiore ai tremila abitanti, quantificata per fascia di numero di abitanti (art. 1).

La legge:

- a) prevede un'indennità di residenza disagiata aggiuntiva a favore delle farmacie rurali ubicate nelle Isole Tremiti (art. 3);
- b) abroga la precedente legge regionale 26 novembre 1979, n. 69 (Provvidenze in favore delle farmacie rurali) (art. 4);
- c) per il solo anno 2013 riconosce, a titolo di una tantum e in aggiunta alle provvidenze dell'anno in corso, la corresponsione della differenza tra le provvidenze previste dalla previgente legge regionale n. 69/1979 e quelle previste dalla presente legge, in virtù della circostanza che per oltre trent'anni il quantum delle provvidenze è rimasto invariato (art. 6).

• **Principali soggetti esterni all'Amministrazione regionale direttamente interessati**

- titolari, direttori responsabili e gestori provvisori di farmacie in località con popolazione inferiore a tremila abitanti;
- ASL

• **Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all'Amministrazione regionale**

Scadenze

=====

Adempimenti

Verifica della situazione di ruralità e della fascia di appartenenza della farmacia secondo l'aggiornamento ISTAT della popolazione al 1° gennaio di ogni anno (art. 2, comma 2).

Soggetti

ASL

MACROSETTORE:	Servizi alla persona e alla comunità
MATERIA:	Tutela della salute (servizio farmaceutico/farmacie rurali)
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Concorrente ex art. 117, comma 3, della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 6 N.ro commi 11 N.ro caratteri 2.877
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di settore
DURATA DELL'ITER LEGISLATIVO:	114 giorni; 1seduta

Legge regionale 5 agosto 2013, n. 23

“Norme in materia di percorsi formativi diretti all’orientamento e all’inserimento nel mercato del lavoro”

• **Sintesi della legge**

La legge, composta di n. 9 articoli, individua il proprio ambito di applicazione nelle seguenti tre tipologie di tirocinio: 1. tirocini formativi e di orientamento, 2. tirocini estivi di orientamento, 3. tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro che abbiano svolgimento nel territorio della Puglia, anche se promossi da soggetti con sede in altre regioni (sono esclusi dalla disciplina contenuta nella legge i periodi di pratica professionale per l’accesso agli ordini professionali, i tirocini curriculari inseriti in un percorso formale di istruzione o di formazione, i tirocini transnazionali e quelli destinati a soggetti extracomunitari e promossi all’interno delle quote di ingresso) (art. 1).

La legge contiene disposizioni in ordine:

- a) alla durata del tirocinio e all’impegno massimo orario del tirocinante (art. 2);
- b) ai soggetti ammessi alla promozione e a quelli ammessi all’attivazione del tirocinio (soggetti ospitanti) (art. 3);
- c) alle modalità di attivazione del tirocinio prevedendo, in particolare, l’obbligo da parte del soggetto che intende attivare il tirocinio di sottoscrivere un’apposita convenzione con uno tra i soggetti ammessi alla promozione del tirocinio (art. 4);
- d) al diritto all’indennità di partecipazione al tirocinio, prevedendone i casi di esclusione (art. 6);
- e) agli incentivi in favore dei soggetti ospitanti il tirocinio e che li assumano a tempo indeterminato dopo la conclusione del percorso formativo (art. 7);
- f) alle sanzioni a carico del soggetto ospitante il tirocinio in caso di mancato rispetto delle disposizioni contenute nella legge (art. 8)¹.

Le “disposizioni finali e transitorie” stabiliscono l’immediata applicazione delle sole previsioni relative alla durata dei tirocini e al diritto all’indennità di frequenza per i tirocini attivati dopo l’entrata in vigore della legge; le ulteriori disposizioni saranno applicabili successivamente all’entrata in vigore del regolamento regionale previsto all’art. 5 della legge (art. 9).

• **Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati**

- inoccupati; disoccupati; lavoratori in regime di cassa integrazione.

• **Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale**

<u>Scadenze</u>	<u>Adempimenti</u>	<u>Soggetti</u>
=====	=====	=====

MACROSETTORE:	Servizi alla persona e alla comunità
MATERIA:	Formazione professionale
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Residuale ex art. 117, comma 4, della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 9 N.ro commi 30 N.ro caratteri 13.321
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di settore
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:	13 giorni; 1seduta

¹ Ferme restando le competenze dello Stato in materia di controlli e sanzioni e quanto disposto dal comma 35 dell’art. 1 della legge nazionale n. 92/2012 in tema di omessa erogazione dell’indennità di partecipazione

“Norme per lo sviluppo, la promozione e la tutela dell’artigianato pugliese”

• **Sintesi della legge**

La legge, composta di n. 23 articoli, in ossequio al comma 6 dell’art. 11 dello Statuto della Regione Puglia nonché al secondo comma dell’art. 45 della Costituzione, è finalizzata alla tutela dell’artigianato pugliese. E nell’ambito della potestà legislativa regionale di cui al quarto comma dell’art. 117 della Costituzione, disciplina in modo organico la materia ‘artigianato’ (art. 1).

La legge, nell’individuare l’ambito di applicazione delle disposizioni contenutevi, dispone che le stesse si applicano all’imprenditore artigiano e all’impresa artigiana, di cui fornisce le rispettive definizioni, indica le fattispecie di attività escluse dall’applicazione della legge (articoli 2, 3 e 4), nonché il limite massimo di dipendenti e apprendisti in relazione al tipo di produzione – in serie o non in serie – ed al settore (lavorazioni artistiche e tradizionali e dell’abbigliamento su misura, trasporto, costruzioni edili) (art. 6); precisa le caratteristiche dell’attività in relazione al luogo in cui può essere svolta (art. 7).

La legge inoltre :

a) istituisce l’Albo delle imprese artigiane, suddiviso in sezioni provinciali, la cui tenuta è delegata dalla Regione alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) (art. 8) come disciplinato dalla stessa legge (iscrizione all’Albo, modifiche e cancellazioni) (articoli 9 e 10); b) fissa le sanzioni amministrative previste in caso di uso non consentito del riferimento all’artigianato nella ragione sociale, nella denominazione, nell’insegna, nel marchio ed in caso di dichiarazioni non veritiere ai fini dell’annotazione nell’Albo di modificazioni o cancellazione (art. 11); c) affida alla Regione la promozione di interventi a favore dell’artigianato (art. 13); d) prevede l’istituzione dei Centri di assistenza tecnica per l’artigianato (CATA), previo accreditamento presso la Regione, con funzioni di assistenza tecnica, di certificazione di qualità delle imprese artigiane e di promozione commerciale (art. 14); e) affida alla Regione la promozione di interventi volti a favorire la continuità di attività dell’impresa artigiana anche con il passaggio generazionale (art. 15); f) prevede il sistema di garanzia creditizia a servizio dell’artigianato (art. 16); g) prevede l’adozione di un successivo regolamento regionale che disciplini la tutela dell’artigianato artistico, tipico e tradizionale, di cui, ai fini dell’applicazione della legge, fornisce la definizione (articoli 17 e 18); h) istituisce la Commissione per l’artigianato pugliese (CRAP), che ha sede presso il competente Servizio regionale, con funzioni consultive, di documentazione, studio, informazione, di proposizione di interventi a tutela dell’artigianato, nonché con la funzione di decisione sui ricorsi avverso i provvedimenti di annotazione o di cancellazione d’ufficio dall’Albo assunti dalle CCIAA in caso di mancate comunicazioni da parte delle imprese (art. 21).

E’ prevista l’adozione di un regolamento di attuazione (art. 22) ed abrogata la legge regionale n. 6/2005 a decorrere dall’entrata in vigore del regolamento, tranne gli articoli 2 e 3 della stessa legge, che invece sono soppressi con l’entrata in vigore della legge in epigrafe (art. 23) .

• **Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati**

- imprenditori artigiani; Camere di commercio.

• **Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale**

<u>Scadenze</u>	<u>Adempimenti</u>	<u>Soggetti</u>
=====	=====	=====

MACROSETTORE:	Sviluppo economico e attività produttive
MATERIA:	Artigianato
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Residuale ex art. 117, comma 4, della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 23 N.ro commi 86 N.ro caratteri 30.460
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di settore
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:	9 giorni; 1 seduta

“Rendiconto generale della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2012”

• **Sintesi della legge**

La legge, composta di 11 articoli, approva il Rendiconto generale della Regione per l’esercizio finanziario 2012 nelle risultanze al 31 dicembre 2012 della gestione finanziaria (conto del bilancio) e della gestione patrimoniale (conto del patrimonio) svolte nell’anno finanziario.

Il conto del bilancio contiene gli elementi di cui all’art. 97 della legge regionale n. 28/2001 in materia di bilancio e contabilità:

- a) le entrate di competenza dell’esercizio finanziario 2012 accertate, riscosse e rimaste da riscuotere e le spese di competenza dell’esercizio finanziario 2012 impegnate, pagate e rimaste da pagare (art. 2); b) la situazione dei residui attivi (somme accertate rimaste da riscuotere) di competenza dell’esercizio 2012 e degli esercizi precedenti (art. 5);
- c) la situazione dei residui di stanziamento (somme non impegnate nell’esercizio derivanti da assegnazioni con vincolo di destinazione) (art. 6);
- d) la situazione dei residui passivi (somme impegnate rimaste da pagare) di competenza dell’esercizio 2012 e degli esercizi precedenti (art. 7);
- e) l’ammontare dei residui passivi perenti¹ per l’esercizio finanziario 2012 e l’elenco assestato di quelli dichiarati perenti dall’esercizio 2001 all’esercizio 2012 (art. 8);
- f) il fondo cassa alla chiusura dell’esercizio 2012 (art. 9);
- g) il risultato di amministrazione (art. 10)².

Il conto patrimoniale contiene in termini di valori aggiornati al 31 dicembre 2012 gli elementi di cui all’art. 98 della legge regionale n. 28/2001: le attività e delle passività finanziarie e i beni mobili e immobili (art. 11).

• **Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati**

=====

• **Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale**

<u>Scadenze</u>	<u>Adempimenti</u>	<u>Soggetti</u>
=====	=====	=====

MACROSETTORE:	Finanza regionale
MATERIA:	Bilancio
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Concorrente ex art. 117, comma 3, della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 11 N.ro commi 13 N.ro caratteri 6.517
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di bilancio
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:	9 giorni; 2 sedute

¹ Costituiscono residui perenti le somme iscritte tra i residui passivi del bilancio ed eliminate in quanto non pagate entro i termini di cui all’art. 95 della legge regionale n. 28/2001.

² Il risultato o avanzo di amministrazione è dato dalla seguente somma algebrica: fondo cassa + residui attivi – residui passivi determinati alla fine dell’esercizio considerato.

Legge regionale 7 agosto 2013, n. 26

“Assesamento e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013”

• **Sintesi della legge**

La legge segue all’approvazione del Rendiconto generale per l’esercizio 2012 (legge regionale n. 25/2013) al fine di apportare le variazioni nello stato di previsione del Bilancio della Regione per l’esercizio 2013 (legge regionale 28 dicembre 2012, n. 46) necessarie ad aggiornare gli elementi di cui all’art. 41 della legge regionale n. 28/2001 in materia di bilancio e contabilità: ammontare dei residui attivi e passivi, giacenza di cassa e avanzo di amministrazione, secondo i valori risultanti dal Rendiconto, nonché le altre variazioni ritenute necessarie in relazione alle esigenze gestionali di entrata e di spesa.

• **Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati**

=====

• **Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale**

Scadenze

Adempimenti

Soggetti

=====

=====

=====

MACROSETTORE:	Finanza regionale
MATERIA:	Bilancio
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Concorrente ex art. 117, comma 3, della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 30 N.ro commi 54 N.ro caratteri 28.844
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di bilancio
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:	7 giorni; 2 sedute

Legge regionale 7 agosto 2013, n. 27

“Disciplina dell’attività ricettiva di Bed and Breakfast (B&B)”

• Sintesi della legge

Dopo il susseguirsi di norme nazionali in materia, ora abrogate o di cui la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, la legge in epigrafe disciplina nuovamente l’attività ricettiva di Bed and Breakfast ed abroga la precedente legge regionale n. 17/2001, adottata in conformità ai principi di cui alla legge 17 maggio 1983, n. 217 (Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell’offerta turistica), abrogata.

L’aspetto più innovativo della legge è nell’individuazione delle due tipologie di Bed and Breakfast: a) a conduzione familiare; b) in forma imprenditoriale, rispettivamente definite e disciplinate (art. 1, comma 2):

La legge contiene l’Allegato 1, nel quale sono indicati i requisiti minimi obbligatori richiesti per l’esercizio dell’attività (art. 1, comma 5), e rinvia ad apposito provvedimento della Giunta regionale l’adozione del marchio identificativo dell’ospitalità in B&B: “Puglia Ospitale”, da esporre e che può differenziarsi con l’aggiunta delle seguenti diciture in relazione all’offerta di ospitalità (art. 11, commi 1, 2, 3):

1. “Ospitalità accessibile” (abitazioni adeguate ad ospitare persone con disabilità);
2. “Ospitalità friendly” (aperta anche a coppie dello stesso sesso, di qualsiasi appartenenza nazionale e di qualsiasi connotazione etnica);
3. “Ospitalità pet friendly” (disponibilità ad accogliere ospiti con un animale da compagnia).

• Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati

- Esercenti l’attività di B&B;
- Comuni.

• Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale

<u>Scadenze</u>	<u>Adempimenti</u>	<u>Soggetti</u>
- 6 mesi dal 9 agosto 2013 (data di entrata in vigore della legge);	- Adeguamento alle prescrizioni della legge e relativa dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del dpr 445/2000 al Comune (art. 14, co. 2);	- B&B già operanti;
- 31 dicembre 2016;	- opzione tra tipologia di B&B (art. 14, comma 2);	- idem c. s.;
=====	- verifica sussistenza requisiti e presupposti per esercizio dell’attività di cui alla SCIA (segnalazione certificata inizio attività) (art. 4, comma 5);	- Comune competente;
=====	- formazione elenco soggetti che segnalano l’inizio dell’attività e aggiornamento dello stesso comprensivo dei prezzi praticati e periodi di apertura (art. 8);	- idem c. s.;
31 ottobre di ogni anno	- trasmissione elenco aggiornato ad Agenzia Regionale Pugliapromozione unitamente a comunicazione relativa alle attività cessate (art. 8, comma 1).	- idem c. s.

MACROSETTORE:	Sviluppo economico e attività produttive
MATERIA:	Turismo
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Residuale ex art. 117, comma 4, della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 15 N.ro commi 60 N.ro caratteri 17.907
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di settore
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:	16 giorni; 1 seduta

Legge regionale 11 ottobre 2013, n. 28

“Modifiche all’articolo 14 della legge regionale 12 agosto 2005, n. 12 (Seconda variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2005), come modificato dalla legge regionale 22 novembre 2005, n. 14 e dalla legge regionale 31 dicembre 2010, n. 19”

• *Sintesi della legge*

La legge ridetermina il trattamento economico del Presidente e dei componenti del CIV (Consiglio di indirizzo e verifica)¹ degli IRCCS (Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico) “De Bellis” di Castellana Grotte e “Giovanni Paolo II” di Bari, riducendo il trattamento del Presidente dal 40 al 25 per cento del trattamento economico del Direttore generale dell’IRCCS e adeguando quello dei cinque componenti portandolo dal 25 al 30 per cento del trattamento economico del Presidente.

• *Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati*

- Presidente e componenti del CIV degli IRCCS “De Bellis” e “Giovanni Paolo II”.

• *Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale*

<u>Scadenze</u>	<u>Adempimenti</u>	<u>Soggetti</u>
=====	=====	=====

MACROSETTORE:	Finanza regionale
MATERIA:	Bilancio
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Concorrente ex art. 117, comma 3, della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Consiglio regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 1 N.ro commi 1 N.ro caratteri 734
TECNICA REDAZIONALE:	Novella
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di bilancio
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:	8 giorni; 1 seduta

¹ Il CIV, istituito dall’art. 14 della legge regionale n. 12/2005 in attuazione del d.lgs. n. 288/2003 (Riordino della disciplina degli IRCCS), svolge funzioni di indirizzo degli IRCCS.

Legge regionale 11 ottobre 2013, n. 29

“Modifica all’articolo 14 della legge regionale 27 giugno 2003, n. 8 (Testo unico sulle norme in materia di trattamento economico e previdenziale dei Consiglieri regionali della Puglia)”

• *Sintesi della legge*

Con la riformulazione del comma 5 dell’art. 14 della legge regionale n. 8/2003, gli oneri riguardanti il premio assicurativo del Consigliere regionale sono a totale carico dello stesso – e non più ripartiti tra il Consigliere (60 per cento) ed il Consiglio regionale (40 per cento), come era nel testo originario.

• *Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati*

=====

• *Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale*

Scadenze

Adempimenti

Soggetti

=====

=====

=====

MACROSETTORE:	Ordinamento istituzionale
MATERIA:	Ordinamento e organizzazione regionale
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Residuale ex art. 117, comma 4, della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Consiglio regionale (Ufficio di presidenza)
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 1 N.ro commi 1 N.ro caratteri 514
TECNICA REDAZIONALE:	Novella
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di manutenzione normativa
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:	6 giorni; 1 seduta

Legge regionale 17 ottobre 2013, n. 30

“Anticipazione di liquidità di cui all’articolo 13 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 (Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici). Variazione al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2013 e pluriennale 2013-2015”

• **Sintesi della legge**

La legge istituisce nel bilancio regionale dell’esercizio finanziario 2013 e pluriennale 2013-2015 (esercizio 2013), nell’ambito della gestione sanitaria, capitoli di spesa e di entrata al fine di provvedere alla contabilizzazione dell’anticipazione di liquidità prevista dall’articolo 13 del decreto legge del 31 agosto 2013, n. 102, e fissa il rimborso, per sorte capitale e interessi, dell’anticipazione in un periodo di trent’anni, 2015-2044, secondo rate costanti annuali quantificate in euro 8 milioni e 600 mila per ciascun esercizio finanziario, con pagamento della prima rata al 1° febbraio 2015, cui si provvede con l’istituzione nel bilancio regionale di due appositi capitoli di spesa, rispettivamente per il rimborso della quota capitale e per il rimborso della quota interessi, nell’ambito della UPB 06.02.03 “Mutui diretti”. E, per le annualità successive, dispone che si provvederà con le leggi di bilancio riferite ai pertinenti esercizi finanziari.

• **Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati**

=====

• **Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale**

<u>Scadenze</u>	<u>Adempimenti</u>	<u>Soggetti</u>
=====	=====	=====

MACROSETTORE:	Finanza regionale
MATERIA:	Bilancio
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Concorrente ex art. 117, comma 3, della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 1 N.ro commi 4 N.ro caratteri 3.621
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di bilancio
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:	5 giorni; 1 seduta

Legge regionale 22 ottobre 2013, n. 31

“Completamento del processo in attuazione del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. Modifiche alla legge regionale 11 gennaio 1994, n. 3 (Norme per il funzionamento dei Gruppi consiliari) e alla legge regionale 30 novembre 2012, n. 34 (Riduzione dei costi della politica)”

• *Sintesi della legge*

Il legislatore regionale interviene per fornire una definizione rigorosa dei Gruppi consiliari nella loro natura giuridica che, conformemente all'art. 25, comma 1, lett. c), dello Statuto della Regione Puglia, definisce 'organi interni al Consiglio regionale', connotazione, questa, connessa esclusivamente all'espletamento delle attività istituzionali in seno al Consiglio regionale stesso e, pertanto, con riferimento ad attività diverse da quelle innanzi dette, la legge assimila i Gruppi consiliari a formazioni associative che agiscono in regime privatistico (art. 1).

La legge, inoltre, modifica l'art. 3 della legge regionale n. 34/2012 in tema di esclusione/sospensione dell'erogazione del vitalizio per il consigliere regionale, o l'avente diritto, condannato in via definitiva (art. 2).

• *Principali soggetti esterni all'Amministrazione regionale direttamente interessati*

=====

• *Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all'Amministrazione regionale*

Scadenze

Adempimenti

Soggetti

=====

=====

=====

MACROSETTORE:	Ordinamento istituzionale
MATERIA:	Organi della regione (Statuto)
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Residuale ex art. 117, comma 4, della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Consiglio regionale (Ufficio di presidenza)
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 2 N.ro commi 3 N.ro caratteri 2.184
TECNICA REDAZIONALE:	Novella
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di manutenzione normativa
DURATA DELL'ITER LEGISLATIVO:	13 giorni; 1 seduta

Legge regionale 22 ottobre 2013, n. 32

“Modifica e integrazioni alla legge regionale 25 giugno 2013, n. 17 (Disposizioni in materia di beni culturali)”

• **Sintesi della legge**

Le modifiche/integrazioni all’articolo 8 della legge regionale n. 17/2013 apportate dalla legge in epigrafe prevedono:

- a) la preventiva autorizzazione dei competenti organi statali agli interventi di prevenzione, manutenzione e restauro dei Comuni sugli istituti e luoghi di cultura (art. 1, comma 1, lett. a);
- b) che le indagini di archeologia preventiva da parte dei Comuni, prima del rilascio dei titoli abitativi edilizi sia espletata nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 95 e 96 del d.lgs. n. 263/2006 (Codice dei contratti pubblici) (art. 1, comma 1, lett. b).

La modifica all’art. 20 della stessa legge regionale n. 17/2013 elimina il rinvio alla deliberazione di Giunta regionale 21 maggio 2007, n. 619 quale fonte normativa per l’individuazione dell’Archivio della produzione editoriale regionale (art. 1, comma 1, lett. c).

• **Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati**

- Comuni.

• **Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale**

<u>Scadenze</u>	<u>Adempimenti</u>	<u>Soggetti</u>
=====	=====	=====

MACROSETTORE:	Servizi alla persona e alla comunità
MATERIA:	Valorizzazione beni culturali e ambientali
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Concorrente ex art. 117, comma 3, della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 1 N.ro commi 1 N.ro caratteri 901
TECNICA REDAZIONALE:	Novella
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di manutenzione normativa
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:	13 giorni; 1 seduta

Legge regionale 22 ottobre 2013, n. 33

Modifica all'articolo 24 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 4 (Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali), come sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 5 agosto 2013, n. 21"

• ***Sintesi della legge***

La legge modifica il comma 9 dell'art. 24 della legge regionale n. 4/2010, come sostituito dall'art. 2 della legge regionale n. 21/2013 in materia di nomine dei direttori generali delle aziende sanitarie e degli enti del SSR (Servizio sanitario regionale) introducendo nella procedura relativa alla successiva nomina del direttore generale, sempre effettuata dalla Giunta regionale, la preventiva acquisizione del parere dei sindaci della ASL (Azienda sanitaria locale), che se non rilasciato entro trenta giorni dalla data di richiesta, si ritiene come acquisito. La legge conferma il carattere fiduciario della nomina.

• ***Principali soggetti esterni all'Amministrazione regionale direttamente interessati***

- Conferenza sindaci delle ASL;
- direttori generali delle ASL.

• ***Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all'Amministrazione regionale***

<u>Scadenze</u>	<u>Adempimenti</u>	<u>Soggetti</u>
30 giorni da richiesta parere della G. R.	Rilascio parere su successiva nomina del direttore generale.	Conferenza dei sindaci

MACROSETTORE:	Servizi alla persona e alla comunità
MATERIA:	Tutela della salute (strutture del Servizio sanitario regionale)
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Concorrente ex art. 117, comma 3, della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Consiglio regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 1 N.ro commi 1 N.ro caratteri 790
TECNICA REDAZIONALE:	Novella
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di manutenzione normativa
DURATA DELL'ITER LEGISLATIVO:	2 giorni; 1 seduta

Legge regionale 19 novembre 2013, n. 34

“Abrogazione della lettera a) del comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 11 maggio 1990, n. 27 (Nuova disciplina relativa all’albo regionale delle associazioni turistiche pro-loco della Puglia. Abrogazione della l.r. 28 agosto 1979, n. 51)”

• ***Sintesi della legge***

La legge, nell’abrogare la lettera a) del comma 1 dell’art. 4 della legge regionale n. 27/1990, elimina una delle condizioni previste per l’iscrizione all’Albo regionale delle Associazioni turistiche pro-loco istituito dall’art. 3 della legge: quella che richiedeva che l’Associazione turistica pro-loco fosse costituita in Comune non riconosciuta sede di Azienda di promozione turistica (APT) o in un Comune in cui operasse un Ufficio di informazione e assistenza turistica costituito dall’APT.

• ***Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati***

- Associazioni turistiche pro-loco.

• ***Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale***

<u>Scadenze</u>	<u>Adempimenti</u>	<u>Soggetti</u>
=====	=====	=====

MACROSETTORE:	Sviluppo economico e attività produttive
MATERIA:	Turismo
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Residuale ex art. 117, comma 4, della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Consiglio regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 1 N.ro commi 1 N.ro caratteri 448
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di manutenzione normativa
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:	30 giorni; 1 seduta

Legge regionale 11 dicembre 2013, n. 35

“Modifiche alla legge regionale 16 novembre 2001, n. 28 (Riforma dell’ordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli) e integrazioni alla legge regionale 5 agosto 2013, n. 25 (Rendiconto generale della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2012)”

• **Sintesi della legge**

La legge, a seguito delle indicazioni della Sezione regionale di controllo per la Puglia della Corte dei Conti, apporta modifiche puntuali alla legge regionale n. 28/2001, in materia di programmazione, bilancio e contabilità, eliminando l’istituto dei cosiddetti “residui di stanziamento” – peculiarità dell’ordinamento contabile della Puglia – costituiti dalle somme derivanti da assegnazioni con vincolo di destinazione non impegnate nell’esercizio e disponendo che tali somme confluiscono nel Fondo delle economie vincolate, anziché essere mantenute in bilancio (art. 1).

Altra modifica apportata alla legge regionale n. 28/2001 riguarda il comma 3 dell’art. 34 “Relazione alle leggi di spesa”, relativa al referto tecnico delle proposte di legge (progetti di legge d’iniziativa consiliare) che comportano nuove o maggiori spese o diminuzioni di entrate, il quale referto predisposto dall’Ufficio di segreteria della Commissione consiliare competente, ora, “di concerto con il centro di responsabilità amministrativa competente per materia, vistato dal Servizio ragioneria e bilancio entro dieci giorni dalla data di ricevimento ed allegato alla proposta di legge prima dell’inizio dell’esame nella competente commissione consiliare”. La modifica, con il coinvolgimento del centro di responsabilità amministrativa nella predisposizione del referto tecnico e con il preventivo visto della Ragioneria, sostanzialmente sottopone la formazione del referto tecnico delle proposte di legge alla stessa procedura prevista per i disegni di legge (progetti di legge d’iniziativa della Giunta regionale) (art. 3).

La legge, inoltre, in osservanza della disposizione di cui al comma 2 dell’art. 99 della legge regionale n. 28/2001 – secondo la quale i bilanci delle società in cui la Regione abbia partecipazione finanziaria sono da allegare al Rendiconto generale della Regione – provvede ad integrare la legge regionale n. 25/2013, che ha approvato il “Rendiconto generale della Regione Puglia per l’esercizio 2012”, allegandovi i bilanci dell’esercizio 2012 delle società Terme di Santa Cesarea di Lecce Spa e Acquedotto Pugliese Spa, nonché il Rendiconto per lo stesso esercizio del Consiglio regionale, erroneamente già non allegati al Rendiconto generale (art. 2).

• **Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati**

=====

• **Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale**

Scadenze

Adempimenti

Soggetti

=====

=====

=====

MACROSETTORE:	Finanza regionale
MATERIA:	Bilancio e contabilità
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Concorrente ex art. 117, comma 3, della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 3 N.ro commi 6 N.ro caratteri 3.393
TECNICA REDAZIONALE:	Novella
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di manutenzione normativa
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:	7 giorni; 1 seduta

Legge regionale 11 dicembre 2013, n. 36

“Disposizioni relative alle sanzioni amministrative in materia di quote latte e di cui agli articoli 5, 6 e 9 del decreto legge 28 marzo 2003, n. 49, recante riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, e s.m.i.”

• *Sintesi della legge*

La legge disciplina le sanzioni amministrative derivanti dalla violazione degli obblighi previsti dalla normativa nazionale “in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari”, stabilite nel pagamento di una somma di denaro rapportata alla gravità della violazione commessa e all’eventuale recidiva (articoli 1 e 2), affidando il compito dell’attività di controllo in materia di “quote latte” agli uffici provinciali del Servizio agricoltura (art. 3).

• *Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati*

- Tutti i soggetti della filiera lattiero-casearia.

• *Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale*

<u>Scadenze</u>	<u>Adempimenti</u>	<u>Soggetti</u>
=====	=====	=====

MACROSETTORE:	Sviluppo economico e attività produttive
MATERIA:	Agricoltura (quote latte)
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Concorrente ex art. 117, comma 3, della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 4 N.ro commi 10 N.ro caratteri 6.283
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge istituzionale
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:	32 giorni; 1 seduta

Legge regionale 11 dicembre 2013, n. 37

“Modifiche e integrazioni all’articolo 8 della legge regionale 31 dicembre 2009, n. 34 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2010 e bilancio pluriennale 2010-2012 della Regione Puglia)”

• *Sintesi della legge*

Le puntuali modifiche/integrazioni che la legge apporta all’art. 8 della legge regionale n. 34/2009 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2010 e bilancio pluriennale 2010-2012 della Regione Puglia)” sono finalizzate ad estendere alle imprese della pesca gli interventi previsti a favore delle imprese agricole.

• *Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati*

- Imprese della pesca.

• *Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale*

<u>Scadenze</u>	<u>Adempimenti</u>	<u>Soggetti</u>
=====	=====	=====

MACROSETTORE:	Sviluppo economico e attività produttive
MATERIA:	Pesca
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Residuale ex art. 117, comma 4, della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Consiglio regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 1 N.ro commi 1 N.ro caratteri 1.196
TECNICA REDAZIONALE:	Novella
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di bilancio ¹
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:	18 giorni; 1seduta

¹ Classificata nella tipologia normativa ‘legge di bilancio’ e non ‘di manutenzione normativa’ in quanto apporta modifiche ad una legge finanziaria.

Legge regionale 11 dicembre 2013, n. 38

“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 15 novembre 2007, n. 33 (Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate)”

• *Sintesi della legge*

La legge, con le modifiche apportate agli articoli 1 e 4 della legge regionale n. 33/2007, estende la possibilità del recupero volumetrico dei sottotetti, dei porticati e dei locali seminterrati esistenti in edifici legittimamente realizzati a tutto il 30 giugno 2013, ad eccezione del recupero abitativo dei sottotetti in edifici condominiali.

• *Principali soggetti esterni all'Amministrazione regionale direttamente interessati*

- Comuni.

• *Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all'Amministrazione regionale*

<u>Scadenze</u>	<u>Adempimenti</u>	<u>Soggetti</u>
=====	=====	=====

MACROSETTORE:	Territorio, ambiente e infrastrutture
MATERIA:	Territorio e urbanistica (edilizia)
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Residuale ex art. 117, comma 4, della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Consiglio regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 1 N.ro commi 1 N.ro caratteri 709
TECNICA REDAZIONALE:	Novella
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di manutenzione normativa
DURATA DELL'ITER LEGISLATIVO:	15 giorni; 1 seduta

Legge regionale 11 dicembre 2013, n. 39

“Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario, forestale e zootecnico”

• **Sintesi della legge**

La legge è finalizzata alla salvaguardia delle produzioni tipiche e tradizionali del territorio e alla tutela delle risorse genetiche autoctone d’interesse agrario, forestale e zootecnico minacciate di erosione genetica o di rischio di estinzione, così come considerate e definite dalla legge stessa e per le quali sussistono interessi ambientali, culturali, scientifici ed economici (articoli 1 e 2).

A tali finalità, la legge istituisce:

- a) il Registro regionale delle risorse genetiche autoctone, suddiviso in sezione animale e sezione vegetale, tenuto dall’Area politiche per lo sviluppo rurale della Regione Puglia, nel quale sono iscritte specie e forme biologiche introdotte nel territorio regionale da almeno cinquant’anni e risorse genetiche autoctone attualmente non più presenti sul territorio regionale ma conservate in banche genetiche, orti botanici, centri di ricerca per le quali esistano forme di interesse – economico, scientifico, culturale – per una loro nuova introduzione in agricoltura e zootecnia (art. 4);
- b) la Commissione tecnico-scientifica per la biodiversità, prevedendone la composizione e la durata in carica, mentre compiti e modalità di funzionamento della stessa saranno definiti dal regolamento di attuazione della legge (art. 7);
- c) la Banca regionale del materiale genetico, nella quale confluiscono tutte le risorse genetiche di interesse (art. 9);
- d) l’Atlante regionale della biodiversità che, strutturato come una banca dati informatica, raccoglie con l’ausilio di cartografie su supporto informatico, tutte le informazioni relative alla distribuzione delle risorse genetiche conservate (art. 10).

Vi è definita la figura del “coltivatore/allevatore custode” come colui che provvede alla conservazione *in situ* delle risorse genetiche a rischio di estinzione (art. 12).

La legge prevede un regolamento di attuazione (art. 14) e che la Misura 214, azione 3, del Programma di sviluppo rurale della Puglia 2007-2013 regoli in via transitoria, sino al termine della sua operatività, le azioni inerenti la conservazione in situ, compresi i criteri per la definizione dell’accesso ai benefici, le indennità e i relativi impegni (art. 16).

• **Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati**

=====

• **Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale**

<u>Scadenze</u>	<u>Adempimenti</u>	<u>Soggetti</u>
-----------------	--------------------	-----------------

=====

=====

=====

MACROSETTORE:	Sviluppo economico e attività produttive
MATERIA:	Agricoltura e foreste
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Residuale ex art. 117, comma 4, della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 16 N.ro commi 52 N.ro caratteri 14.646
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di settore
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:	23 giorni; 1 seduta

“Iniziative e interventi regionali a sostegno della lettura e della filiera del libro in Puglia”

• **Sintesi della legge**

La legge, composta di 7 articoli, affida alla Regione Puglia il compito di promuovere la lettura con interventi a sostegno delle istituzioni culturali (scuole, università, archivi, associazioni e fondazioni culturali non aventi scopo di lucro) e dei soggetti economici pugliesi che operano nella filiera del libro, quali, in particolare, le librerie indipendenti (librerie non facenti parte direttamente o in *franchising* della grande distribuzione) e le imprese editoriali (articoli 1 e 2).

Gli interventi previsti dalla legge si articolano in:

1. “interventi a sostegno del lettore e promozione della lettura”, con progetti rivolti a non lettori, a lettori deboli e a lettori che hanno perso familiarità con la lettura; che creano pari opportunità di fruizione del libro con incentivi e agevolazioni a famiglie e a singoli; che realizzano programmi d’invito alla lettura, manifestazioni ed eventi (art. 3);

2. interventi e azioni in favore delle istituzioni e degli operatori che potenziano l’agibilità degli spazi di fruizione della lettura; che promuovono l’ammodernamento tecnologico delle imprese editoriali e delle istituzioni culturali del libro e della lettura e la formazione del personale delle istituzioni culturali del libro e della lettura, delle librerie indipendenti e delle imprese editoriali; che sostengono l’infrastrutturazione digitale delle librerie indipendenti e loro presenza sul *web*; che promuovono una rete di librerie indipendenti; che sostengono la partecipazione delle imprese editoriali ad importanti manifestazioni fieristiche nazionali e internazionali; che promuovono misure che agevolino l’accesso al credito degli operatori della filiera del libro (art. 4).

Per l’attuazione degli interventi di cui innanzi, la legge prevede un “Piano annuale per la promozione della lettura e del libro” (art. 5); vi è prevista la “Consulta del libro e della lettura”, organismo consultivo istituito presso la Presidenza della Giunta regionale, con una durata in carica di tre anni e secondo la composizione prevista dalla legge (art. 6).

Per gli oneri derivanti dall’applicazione della legge, la norma finanziaria istituisce un apposito capitolo di spesa denominato “Fondo finalizzato alla promozione del libro e delle piccole e medie imprese editoriali della Puglia”, con una dotazione finanziaria per l’anno 2013 pari a 200 mila euro, alla cui copertura finanziaria si fa fronte con prelevamento dal *Fondo per il finanziamento di leggi regionali in corso di adozione* (art. 7)

• **Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati**

- Librerie indipendenti e tutte le imprese e soggetti privati che operano professionalmente e prevalentemente nei settori dei servizi funzionali alla diffusione del libro e alla promozione della lettura aventi sede legale o attività prevalente nel territorio della Puglia;
- Scuole, università, archivi, associazioni/fondazioni culturali senza scopo di lucro con sede in Puglia.

• **Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale**

<u>Scadenze</u>	<u>Adempimenti</u>	<u>Soggetti</u>
=====	=====	=====

MACROSETTORE:	Servizi alla persona e alla comunità
MATERIA:	Promozione e organizzazione di attività culturali
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Residuale ex art. 117, comma 4, della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Consiglio regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 7 N.ro commi 19 N.ro caratteri 10.222
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di settore
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:	239 giorni; 1 seduta

Legge regionale 13 dicembre 2013, n. 41

“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 15 maggio 2006, n. 10 (Istituzione del parco naturale regionale ‘Bosco Incoronata’)”

• *Sintesi della legge*

La legge, a seguito di ripermetroazione dell’area del Parco naturale regionale ‘Bosco incoronata’, ricadente in agro del Comune di Foggia, sostituisce la cartografia del Parco (Allegato A alla legge regionale n. 10/2006, istitutiva del Parco naturale in questione).

• *Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati*

Comune di Foggia.

• *Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale*

<u>Scadenze</u>	<u>Adempimenti</u>	<u>Soggetti</u>
=====	=====	=====

MACROSETTORE:	Territorio, ambiente e infrastrutture
MATERIA:	Protezione della natura e dell’ambiente (governo del territorio)
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Concorrente ex art. 117, comma 3, della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Consiglio regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 2 N.ro commi 2 N.ro caratteri 736
TECNICA REDAZIONALE:	Novella
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di manutenzione normativa
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:	30 giorni; 1 seduta

“Disciplina dell’agriturismo”

• **Sintesi della legge**

La Regione Puglia è ora dotata di una disciplina in materia di agriturismo che, tra l’altro consente di distinguere le vere aziende agrituristiche da quelle che tali non sono, come nel caso di ristoranti camuffati da agriturismi: la vecchia legge regionale n. 34/1985 (Interventi a favore dell’agriturismo), ora abrogata dal comma 7 dell’art. 18, ormai rivelatasi carente, disciplinava soprattutto il regime di erogazione dei contributi alle imprese agrituristiche.

La legge definisce l’attività agriturbistica come attività di ricezione e ospitalità esercitate per almeno sessanta giorni l’anno dagli imprenditori agricoli attraverso l’utilizzazione delle proprie strutture aziendali in connessione con le attività agricole tipiche – coltivazione del fondo, silvicoltura e allevamento degli animali – ed elenca puntualmente le fattispecie di attività che rientrano fra quelle agrituristiche (art. 2); stabilisce i criteri e i limiti dell’attività agriturbistica (art. 4); contiene le norme igienico-sanitarie (art. 5); prevede l’istituzione dell’Elenco regionale degli operatori agriturbistici e le modalità per l’iscrizione, abilitazione all’esercizio dell’attività agriturbistica e di modifiche e cancellazione dall’elenco (articoli 6, 7 e 8); istituisce l’Osservatorio regionale dell’agriturismo, con funzioni consultive, di cui prevede la composizione, modalità di nomina dei componenti e la loro durata in carica (art. 13); disciplina il sistema di vigilanza e controllo ed il regime sanzionatorio, quest’ultimo finalizzato a contrastare l’esercizio abusivo delle attività agrituristiche e di garantire agli utenti il diritto di usufruire di beni e servizi prodotti secondo le regole della buona arte e della migliore qualità (articoli 15 e 16); prevede che in via transitoria, nelle more dell’istituzione dell’elenco regionale previsto dalla legge in questione, resta valido l’elenco di cui all’art. 5 della legge regionale n. 34/1985 sino al completo trasferimento nel “nuovo elenco” degli iscritti aventi diritto (art. 18).

• **Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati**

- Operatori agriturbistici iscritti all’elenco di cui all’art. 5 della legge regionale n. 34/1985;
- Comuni

• **Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale**

<u>Scadenze</u>	<u>Adempimenti</u>	<u>Soggetti</u>
- 30 gg. da rilascio autorizzazione per esercizio attività;	- Invio copia dell’autorizzazione comunale ad Area politiche per lo sviluppo rurale della Regione (art. 10);	Comune competente
- 6 mesi dal 20 dic. 2013 (entrata in vigore legge).	- monitoraggio sullo stato di operatività delle aziende agriturbistiche iscritte nell’elenco di cui all’art. 5 della legge regionale n. 34/1985 e trasmissione esito ad Area politiche per lo sviluppo rurale della Regione (art. 18, comma 2).	idem c. s.

MACROSETTORE:	Sviluppo economico e attività produttive
MATERIA:	Turismo
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Residuale ex art. 117, comma 4, della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 19 N.ro commi 86 N.ro caratteri 35.604
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di settore
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:	18 giorni; 1 seduta

“Contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico (GAP)”

• **Sintesi della legge**

La legge interviene in un momento che vede il gioco d’azzardo assumere forme patologiche; si pone finalità dirette: a) alla prevenzione e al contrasto delle dipendenze da gioco, ed insieme il trattamento terapeutico ed il recupero dei soggetti coinvolti; b) all’educazione dell’utilizzo responsabile del danaro; c) alla diffusione della cultura del gioco misurato (art. 1), attribuendo specifiche competenze alle ASL e ai Comuni associati in ambiti territoriali (art. 3).

La legge istituisce:

1. l’Osservatorio regionale sul GAP (gioco d’azzardo patologico), organo di consulenza della Giunta regionale con sede presso la stessa, di cui prevede composizione, durata, coincidente con la legislatura regionale, e compiti, quali la relazione annuale sull’esito del monitoraggio svolto nell’ambito delle attività terapeutiche prestate ai soggetti affetti da GAP, la formulazione di proposte e pareri alla Giunta e l’istituzione di un numero verde finalizzato a fornire un servizio di assistenza e consulenza telefonica per la cura e la prevenzione del GAP;

2. il Marchio regionale “Libero da slot-Regione Puglia”, rilasciato dalla Regione agli esercizi pubblici ed in genere ai luoghi d’intrattenimento, anche privati, che scelgono di non installare apparecchiature da gioco d’azzardo (art. 4).

Per quanto riguarda il regime autorizzatorio, la legge prevede che l’autorizzazione all’esercizio delle sale da gioco e all’installazione di apparecchiature da gioco non è concessa per ubicazioni in un raggio non inferiore a cinquecento metri di distanza da istituti scolastici, luoghi di culto, oratori impianti sportivi, centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani e strutture ricettive per categorie protette; che l’autorizzazione, rinnovabile, è concessa per cinque anni; che per le autorizzazioni già esistenti tale termine decorre dalla data di entrata in vigore della legge (art. 7); che il rinnovo di queste ultime può essere concesso a condizione che l’esercizio ottemperi alle prescrizioni della legge (art. 10).

• **Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati**

- Esercenti sale da gioco e titolari di esercizi in cui sono installate o che intendono installare apparecchiature da gioco d’azzardo;
- soggetti con dipendenza da gioco d’azzardo;
- ASL e Comuni.

• **Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale**

<u>Scadenze</u>	<u>Adempimenti</u>	<u>Soggetti</u>
=====	promozione attività volte a prevenire e contrastare diffusione delle dipendenze da gioco (art. 3);	ASL e Comuni;
=====	istituzione pubblico elenco degli esercizi in possesso del marchio “Libero da slot-Regione Puglia” (art. 4, comma 7).	Comuni.

MACROSETTORE:	Servizi alla persona e alla comunità
MATERIA:	Contrasto al gioco d’azzardo patologico
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Residuale ex art. 117, comma 4, della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Consiglio regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 10 N.ro commi 26 N.ro caratteri 8.849
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di settore
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:	39 giorni; 2 sedute

“Disposizioni per il recupero, la tutela e la valorizzazione dei borghi più belli d’Italia in Puglia”

• **Sintesi della legge**

La legge prevede che la Regione Puglia, in armonia con gli obiettivi del Piano regionale di sviluppo (PRS), nei programmi di sviluppo locale e nelle politiche di valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico, promuova interventi a favore dei borghi storici, individuando questi negli agglomerati insediativi che hanno ottenuto il riconoscimento dal club “I borghi più belli d’Italia” o delle Bandiere Arancioni o delle Città Slow o dell’UNESCO o dei Borghi Autentici e che conservano nell’organizzazione territoriale, nell’assetto urbanistico o nelle strutture edilizie, i segni di una formazione remota e di proprie originarie funzioni economiche, politiche, sociali e culturali connesse alle caratteristiche del territorio. La legge interviene a sostegno delle iniziative rivolte alla conservazione, recupero e valorizzazione dei borghi storici presenti nel territorio regionale al fine di tutelare il patrimonio storico, artistico, paesaggistico e culturale dei piccoli comuni pugliesi; prevede che siano ammessi a contributo regionale gli interventi, proposti anche da soggetti privati, finalizzati alla valorizzazione del patrimonio culturale, materiale e immateriale, alla riqualificazione urbana, alla conservazione e al restauro del patrimonio edilizio e degli spazi liberi (articoli 1 e 2).

Quanto alle procedure e modalità per beneficiare dei contributi, la legge prevede che il Comune interessato presenti annualmente alla Giunta regionale un programma di riqualificazione del borgo storico, approvato dal Comune stesso, corredato da una documentazione di base (art. 3).

• **Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati**

- Comuni nel cui territorio è situato un borgo storico.

• **Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale**

Scadenze

=====

Adempimenti

=====

Soggetti

=====

MACROSETTORE:	Territorio, ambiente e infrastrutture
MATERIA:	Valorizzazione beni culturali e ambientali
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Concorrente ex art. 117, comma 3, della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Consigli comunali
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 5 N.ro commi 13 N.ro caratteri 6.241
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di settore
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:	466 giorni; 2 sedute

Legge regionale 30 dicembre 2013, n. 45

“Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2014 e bilancio pluriennale 2014-2016 della Regione Puglia”

• **Sintesi della legge**

La legge si articola in due Titoli.

Titolo I “Disposizioni di carattere contabile”. Per le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale sono determinate le quote di spesa da iscrivere in bilancio per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, compresi nel bilancio pluriennale (art. 1); la Giunta regionale è autorizzata ad apportare variazioni ai bilanci di previsione annuale 2014 e pluriennale 2014-2016, da comunicare al Consiglio regionale entro dieci giorni dalla data di adozione delle relative deliberazioni (art. 2).

Il Titolo II “Norme settoriali di rilievo finanziario”.

- Capo I – Disposizioni tributarie. A norma dell’art. 25, comma 6 lett. a) della legge regionale n. 28/2001 in materia di bilancio e contabilità, vi sono disposizioni, con effetto dal 1° gennaio 2014, relative: a) all’aliquota dell’addizionale regionale all’IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) e alle detrazioni all’addizionale regionale per carichi di famiglia (articoli 4 e 5); b) all’aliquota IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) (art. 6); c) all’esenzione dalla tassa automobilistica regionale (art. 7).

- Capo II – Disposizioni finanziarie, tra cui gli interventi finanziari: a) per la prevenzione, il controllo e la eradicazione della Xylella fastidiosa, batterio che colpisce l’olivo (art. 8); b) per l’adeguamento dell’acquedotto rurale in favore delle aziende agrozootecniche (art. 9); c) in favore delle Università pugliesi con lo stanziamento di un contributo straordinario per il supporto delle attività didattiche e di ricerca, anche a favore del personale con forme di contratto di lavoro flessibile (art. 11); d) per il contributo a copertura dei costi del lavoro di cura svolto presso il domicilio della persona affetta da SLA (sclerosi laterale amiotrofica) (art. 20); e) per la compartecipazione al costo della spesa sostenuta dalle coppie genitoriali per la PMA (procreazione medicalmente assistita) (art. 22); f) in materia di conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata da parte dei Comuni (art. 29); g) per garantire il mantenimento/miglioramento degli attuali livelli dei servizi di trasporto pubblico locale da parte di province e comuni (art. 30); h) per accelerare i tempi di esecuzione delle opere d’infrastrutturazione della rete stradale d’interesse regionale con l’istituzione di apposito Fondo di rotazione che ne anticipa le spese di progettazione da proporre al finanziamento dello Stato o dell’Unione europea (art. 32); i) per contributo straordinario agli enti fieristici pugliesi in crisi economico-finanziaria che predispongono un piano di ristrutturazione aziendale al fine di evitare la liquidazione (art. 34); l) per l’istituzione del Fondo svalutazione crediti con la funzione di compensare le minori entrate relative alle anticipazioni concesse ai consorzi di bonifica, parzialmente o totalmente inesigibili (art. 41).

- Capo III – Disposizioni finali. La legge rinvia alla legge di approvazione dei bilanci annuale 2014 e pluriennale 2014-2016 la copertura delle spese previste (art. 46).

• **Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati**

=====

• **Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale**

<u>Scadenze</u>	<u>Adempimenti</u>	<u>Soggetti</u>
=====	=====	=====

MACROSETTORE:	Finanza regionale
MATERIA:	Bilancio
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Concorrente ex art. 117, comma 3, della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 46 N.ro commi 111 N.ro caratteri 50.578
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di bilancio
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:	5 giorni; 2 sedute

Legge regionale 30 dicembre 2013, n. 46

“Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014 e bilancio pluriennale 2014-2016 della Regione Puglia”

• *Sintesi della legge*

La legge approva il bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014: lo stato di previsione delle entrate e lo stato di previsione della spesa sono approvati in euro 22.454.447.973,32 in termini di competenza¹ e in euro 32.604.219.973,29 in termini di cassa² (articoli 1 e 2).

La Giunta è autorizzata a stabilire ulteriori limitazioni per le somme relative agli impegni e ai pagamenti delle spese iscritte nello stato di previsione in relazione al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica previsti da norme statali (art. 3, comma 3).

La legge determina la dotazione di ciascun fondo di riserva: Fondo di riserva per le spese obbligatorie (art. 6), Fondo di riserva per le spese imprevidite (art. 7), Fondo di riserva per la definizione delle passività pregresse (art. 8), Fondo di riserva per le integrazioni delle autorizzazioni di cassa (art. 10); determina la dotazione del Fondo speciale per il finanziamento di leggi regionali in corso di adozione ovvero che si perfezionano dopo l’approvazione del bilancio (art. 9); applica al bilancio in questione il saldo finanziario presunto alla chiusura dell’esercizio 2013 (art. 11)³.

La legge autorizza la Giunta regionale ad effettuare per l’esercizio 2014 le variazioni di bilancio, quali quelle previste dall’art. 42 “Variazioni di bilancio” della legge regionale n. 28/2001 in materia di bilancio e contabilità (art. 12, commi 1, 2 e 3), e quelle per l’iscrizione delle ulteriori eventuali somme in favore degli enti del comparto sanitario pari alla differenza tra le risorse finanziarie destinate al Servizio sanitario regionale per l’anno 2014 stabilite con Intesa in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni e quelle stanziare con la legge di approvazione del bilancio 2014 (art. 12, comma 4).

Sono stanziati i fondi per l’organizzazione e il funzionamento del Consiglio regionale, secondo la disposizione di cui all’art. 102, comma 3, della precitata legge regionale n. 28/2001, (art. 13); la Giunta regionale è autorizzata a disporre la rinuncia alla riscossione di entrate di modesta entità, stabilità in euro 25,00, e che, a norma dell’art. 74 della legge regionale 28/2001 non siano di natura tributaria (art. 14); è approvato anche il bilancio di previsione pluriennale 2014-2016 (art. 15).

• *Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati*

=====

• *Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale*

<u>Scadenze</u>	<u>Adempimenti</u>	<u>Soggetti</u>
-----------------	--------------------	-----------------

=====

=====

=====

MACROSETTORE:	Finanza regionale
MATERIA:	Bilancio
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Concorrente ex art. 117, comma 3, della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 15 N.ro commi 21 N.ro caratteri 6.798 ⁴
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di bilancio
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:	5 giorni; 2 sedute

¹ Le previsioni di competenza delle entrate sono riferite alle somme che si prevede di accertare; le previsioni di competenza delle spese sono riferite alle somme che si prevede di impegnare.

² Le previsioni di cassa delle entrate sono riferite alle somme che si prevede di incassare; le previsioni di cassa delle spese sono riferite alle somme che si prevede di pagare.

³ Il saldo finanziario è presunto poiché per conoscerne il valore effettivo è necessario disporre del Rendiconto 2013, che al momento dell’approvazione del bilancio non può essere ancora disponibile 2013.

⁴ Il numero dei caratteri è relativo al solo articolato.

3. ANALISI DELLA PRODUZIONE LEGISLATIVA REGIONALE

In questo paragrafo la produzione legislativa 2013 della Regione Puglia è analizzata e classificata secondo singoli aspetti: macrosettori e materie oggetto dell'intervento legislativo, commissioni competenti per materia che hanno esaminato disegni e proposte di leggi in sede referente, dimensioni fisiche delle leggi (numero di articoli, commi e caratteri), iniziativa legislativa, tempi dell'iter legislativo, tipologia normativa, tecnica redazionale, potestà legislativa, modalità di approvazione.


Gli ambiti delle materie secondo cui sono classificate le leggi riproducono l'articolazione individuata dal decreto legislativo n. 112/1998, integrata da alcune voci introdotte dal vigente articolo 117 della Costituzione.

3.1 LA PRODUZIONE LEGISLATIVA SECONDO IL MACROSETTORE E LA MATERIA

Nella tabella e nel grafico che seguono, le leggi regionali promulgate nell'anno 2013 sono distribuite per macrosettori, secondo lo stesso schema classificatorio utilizzato nei Rapporti sulla legislazione dello Stato.

Tabella 1 – Anno 2013. Distribuzione delle leggi per macrosetttore

MACROSETTORE	NUMERO LEGGI	%
Ordinamento istituzionale	6	13%
Sviluppo economico e attività produttive	8	17%
Territorio, ambiente e infrastrutture	8	17%
Servizi alla persona e alla comunità	17	38%
Finanza regionale	7	15%
Totale	46	100%



Prevalgono di gran lunga le leggi ascritte al macrosetttore *Servizi alla persona e alla comunità*: 17 leggi, pari al 38% della legislazione 2013. A distanza seguono le leggi nell'ambito dei macrosettori *Sviluppo economico e attività produttive* e *Territorio, ambiente e infrastrutture*, che con 8 leggi raggiungono rispettivamente una percentuale pari al 17%, seguiti dai macrosettori *Finanza regionale* con 7 leggi, pari al 15%, e *Ordinamento istituzionale* con 6 leggi, pari al 13%.

Nella successiva tabella 2 le leggi sono distribuite secondo la materia in ordine di frequenza decrescente.

Tabella 2 – Anno 2013. Distribuzione delle leggi secondo la materia

MATERIA	NUMERO LEGGI	%
Tutela della salute	9	20%
Bilancio	6	13%
Ordinamento e organizzazione regionale	4	9%
Turismo	4	9%
Territorio e urbanistica	3	7%
Protezione della natura e dell'ambiente e gestione dei rifiuti	3	7%
Valorizzazione dei beni culturali e ambientali	3	7%
Agricoltura e foreste	2	4%
Ordinamento sportivo	2	4%
Organi della Regione (Statuto)	2	4%
Formazione professionale	1	2%
Promozione e organizzazione di attività culturali	1	2%
Servizi sociali	1	2%
Bilancio/contabilità	1	2%
Viabilità e trasporti	1	2%
Artigianato	1	2%
Pesca	1	2%
Contrasto al gioco d'azzardo	1	2%
Totale	46	100%

La tabella mostra che *Tutela della salute*, con 9 leggi, pari al 20%, è la materia più presente nella legislazione 2013. Seguono:

- *Bilancio* (6 leggi, 13%);
 - *Ordinamento e organizzazione regionale e Turismo* (4 leggi, 9%, rispettivamente);
 - *Territorio e urbanistica, Protezione della natura e dell'ambiente, Valorizzazione dei beni culturali e ambientali* (3 leggi, 7%, rispettivamente).
 - *Agricoltura e foreste, Ordinamento sportivo, Organi della Regione* (2 leggi, 4%, rispettivamente).
- Ciascun'altra materia è presente con 1 legge.


3.2 LA PRODUZIONE LEGISLATIVA E LE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

La tabella 3 ed il grafico mostrano la distribuzione delle leggi sulla base dell'assegnazione delle relative proposte/disegni di legge alle Commissioni consiliari competenti per materia in sede referente.

Tabella 3 – Anno 2013. Distribuzione delle leggi secondo la commissione referente

COMMISSIONE	N. LEGGI	%
I Programmazione, Bilancio, Finanze e Tributi	5	11%
II Affari Generali, Personale e Struttura degli Uffici Regionali e di Enti Regionali, Polizia Urbana e Rurale, Tempo libero, Sport, Pesca sportiva e Caccia	3	7%
III Assistenza Sanitaria, Servizi Sociali	12	26%
IV Industria, Commercio, Artigianato, Turismo e Industria Alberghiera, Agricoltura e Foreste, Pesca Professionale, Acquacoltura	8	17%
V Ecologia, Tutela del Territorio e delle Risorse Naturali, Difesa del suolo, Risorse Naturali, Urbanistica, Lavori Pubblici, Trasporti, Edilizia Residenziale	8	17%
VI Politiche Comunitarie, Lavoro e Formazione Professionale, Istruzione, Cultura, Cooperazione, Emigrazione, Immigrazione	4	9%
VII Statuto, Regolamenti, Riforme Istituzionali, Rapporti Istituzionali, Sistema delle Autonomie Locali	6	13%
totale	46	100%

Distribuzione delle leggi per Commissione referente



La III Commissione ha licenziato il maggior numero di progetti di legge: 12, pari al 26% delle leggi approvate in Aula. Seguono la IV e la V Commissione rispettivamente con 8 leggi, pari al 17% per ciascuna delle due Commissioni; la VII Commissione con 6 leggi, pari al 13%; la I Commissione con 5 leggi, pari all'11%; la II Commissione, che con il carico istruttorio più contenuto, ha licenziato 3 leggi, pari al 7%.

3.3 DIMENSIONI DELLA PRODUZIONE LEGISLATIVA

Nella tabella 4 sono riportati il numero totale delle leggi e le dimensioni fisiche della produzione legislativa, in termini di numero totale e medio degli articoli, dei commi e dei caratteri, assunti quali indicatori dimensionali.

Tabella 4 – Anno 2013. Dimensioni della produzione legislativa

Numero leggi	46
Numero totale articoli	366
Numero totale commi	928
Numero totale caratteri	420.852
Numero medio articoli per legge	8
Numero medio commi per legge	20
Numero medio caratteri per legge	9.148

Dal raffronto dei dati in tabella con gli analoghi dati relativi alle leggi prodotte nello scorso anno 2012 emerge che **le dimensioni fisiche delle leggi 2013 sono più ridotte** con riferimento a tutti e tre gli indicatori dimensionali nel numero totale ed anche, stante lo stesso numero di leggi prodotte nei due anni, nel numero medio.

Rispetto al 2012 si rileva una diminuzione di 91 articoli, 111 commi, 90.865 caratteri.

La successiva tabella riporta il numero delle leggi e la loro dimensione totale e media, in termini di articoli, commi e caratteri, distintamente per soggetto titolare dell'iniziativa.

Tabella 5 – Anno 2013. Dimensioni delle leggi secondo il soggetto proponente

GIUNTA REGIONALE			CONSIGLIO REGIONALE			ENTI LOCALI		
n. 26 leggi			n. 19 leggi			n. 1 legge*		
n. totale articoli	n. totale commi	n. totale caratteri	n. totale articoli	n. totale commi	n. totale caratteri	n. totale articoli	n. totale commi	n. totale caratteri
295	770	337.935	66	145	76.676	5	13	6.241
n. medio articoli	n. medio commi	n. medio caratteri	n. medio articoli	n. medio commi	n. medio caratteri	n. medio articoli	n. medio commi	n. medio caratteri
11	17	12.997	3	8	4.035	5	13	6.241

La tabella conferma un dato costantemente rilevato nei precedenti Rapporti sulla legislazione della Regione Puglia e cioè che i testi delle leggi originate da iniziative della Giunta regionale hanno un'estensione media più ampia dei testi delle leggi di origine consiliare:

- in termini di articoli, una legge proposta dalla Giunta ha una dimensione media pari a quasi 4 volte quella di una legge di origine consiliare (rispettivamente 11 e 3 articoli);
- in termini di commi, il divario medio si riduce ad un valore più che doppio (rispettivamente 17 e 8 commi);
- in termini di caratteri, una legge d'iniziativa della Giunta ha una dimensione media per 3 volte a quella di una legge di origine consiliare (rispettivamente 12.997 e 4.035 caratteri).

* Si tratta della legge regionale 17 dicembre 2013, n. 44 "Disposizioni per il recupero, la tutela e la valorizzazione dei borghi più belli d'Italia in Puglia", su proposta di legge presentata dai Consigli comunali di Cisternino, Alberobello, Alberona, Bovino, Locorotondo, Otranto, Pietramontecorvino, Roseto Valfortore, Specchia.


3.4 LA PRODUZIONE LEGISLATIVA SULLA BASE DELL'INIZIATIVA LEGISLATIVA

La tabella 6 ed il grafico mostrano il numero delle leggi prodotte sulla base del soggetto proponente ed il rispettivo apporto percentuale alla legislazione 2013.

Tabella 6 – Anno 2013. Produzione legislativa per soggetto proponente

SOGGETTO PROPONENTE	NUMERO DI LEGGI	%
Giunta regionale	26	57%
Consiglio regionale	19	41%
Iniziativa popolare/enti locali	1	2%
Totale	46	100%

Apporto alla legislazione 2013



La Giunta ha contribuito alla produzione legislativa per il 57%; il Consiglio regionale per il 41%; l'iniziativa popolare è presente con 1 legge, con un apporto pari al 2%.

Al riguardo, la produzione legislativa 2013 conferma l'incremento dell'apporto dell'iniziativa consiliare alla legislazione rilevato negli anni 2011 (26%) e 2012 (37%)


3.5 LA PRODUZIONE LEGISLATIVA PER MACROSETTORE SULLA BASE DELL'INIZIATIVA LEGISLATIVA

La tabella 7 ed il grafico riportano la distribuzione delle leggi 2013 per macrosettoress interessato dall'intervento legislativo secondo il soggetto presentatore dei relativi progetti di legge.

Tabella 7 – Anno 2013. Distribuzione delle leggi per macrosettoress secondo il soggetto proponente

MACROSETTORE	SOGGETTO PROPONENTE							
	Giunta		Consiglio		Enti locali		Totale	
	n. leggi	%	n. leggi	%	n. leggi	%	n. leggi	%
Ordinamento istituzionale	1	17%	5	83%	0	0%	6	13%
Sviluppo economico e attività produttive	6	75%	2	25%	0	0%	8	17%
Territorio ambiente e infrastrutture	2	25%	5	63%	1	12%	8	17%
Servizi alla persona e alla comunità	11	65%	6	35%	0	0%	17	38%
Finanza regionale	6	86%	1	14%	0	0%	7	15%
Totale	26	57%	19	41%	1	2%	46	100%

Distribuzione delle leggi per macrosettoress secondo il soggetto proponente



Sia la Giunta che il Consiglio hanno originato leggi in ciascun macrosettoress.

A parte il macrosettoress *Finanza regionale*, dove le leggi di bilancio, rendiconto e relative variazioni appartengono all'iniziativa vincolata della Giunta, l'incidenza dell'iniziativa della Giunta è prevalente nel macrosettoress *Sviluppo economico e attività produttive* (75% contro il 25% del Consiglio), seguito dal macrosettoress *Servizi alla persona e alla comunità* (65% contro il 35% del

Consiglio), interessato dal numero più alto di leggi ad iniziativa sia della Giunta che del Consiglio, rispettivamente con 11 e 6 leggi; mentre nei due macrosettori *Ordinamento istituzionale e Territorio, ambiente e infrastrutture* prevale l’iniziativa consiliare rispettivamente con l’83% ed il 63%.

3.6 DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO


Il presente paragrafo è dedicato all’iter legislativo, inteso come arco temporale, in giorni, intercorrente tra la data della prima seduta della competente Commissione consiliare referente in cui si è avviato l’esame del provvedimento e la data di approvazione in Aula.

La tabella ed il grafico che seguono mostrano la distribuzione delle leggi per classi numeriche di giorni necessari per la loro definitiva approvazione secondo il soggetto proponente.

Tabella 8 – Anno 2013. Numero di leggi per classi numeriche di giorni dedicati all’approvazione in base del soggetto proponente

INIZIATIVA CLASSI N. GIORNI	Giunta		Consiglio		Enti locali		Totale	
	n. leggi	%	n. leggi	%	n. leggi	%	n. leggi	%
1- 30	18	56%	14	44%	0	0%	32	70%
31 - 90	5	19%	3	16%	0	0%	8	17%
91 - 180	2	8%	1	5%	0	0%	3	7%
181 – 360	1	4%	1	5%	0	0%	2	4%
oltre 360	0	0%	0	0%	1	100%	1	2%
Totale	26	57%	19	41%	1	2%	46	100%

Distribuzione delle leggi per classi numeriche di giorni per l’approvazione in base al soggetto proponente



Considerando la classe di giorni tra 1 e 30, dove più alta è la concentrazione di leggi, pari a 32 (70%), può individuarsi un certo rapporto tra la durata dell'iter ed il soggetto iniziatore: delle leggi che hanno esaurito l'iter tra 1 e 30 giorni, il maggior numero di leggi appartengono all'iniziativa della Giunta, pari a 18 (56%) e 14 (44%) sono di origine consiliare. Le altre classi di giorni, cui peraltro appartiene un numero di leggi poco significativo, non pare che confermino il rapporto tra la durata dell'iter ed il tipo d'iniziativa.


Dai dati totali della tabella 8 e dal grafico si evince in tutta evidenza un altro dato: la progressiva diminuzione della concentrazione di leggi via via che si passa dalla classe numerica di giorni inferiore a quelle superiori.

La tabella seguente riporta i dati relativi alla durata dell'iter legislativo in numero di giorni – quello che intercorre tra la data della prima seduta della competente Commissione consiliare referente in cui è stato avviato l'esame del progetto di legge e la data dell'approvazione in Aula – e in numero di sedute di trattazione in Aula dei progetti di legge, distintamente per soggetto titolare dell'iniziativa.

Tabella 9 – Anno 2013. Durata iter di approvazione delle leggi in giorni e sedute per soggetto proponente

GIUNTA		CONSIGLIO		ENTI LOCALI		TOTALE	
26 leggi		19 leggi		1 legge		46 leggi	
n. totale giorni	n. totale sedute	n. totale giorni	n. totale sedute	n. totale giorni	n. totale sedute	n. totale giorni	n. totale sedute
944	32	753	21	466	2	2.163	55
n. medio giorni	n. medio sedute	n. medio giorni	n. medio sedute	n. medio giorni	n. medio sedute	n. medio giorni	n. medio sedute
36	1,2	40	1,1	466	2	47	1,2

Durata iter in numero medio di giorni e sedute per soggetto proponente



Per l'approvazione dell'intera produzione legislativa 2013 (46 leggi) sono stati necessari 2.163 giorni e 55 sedute in Aula; mediamente una legge è stata approvata in 47 giorni e in 1,2 sedute.

L'approvazione di una legge di iniziativa della Giunta ha richiesto mediamente 36 giorni, un iter medio non molto più breve di quello richiesto per l'approvazione delle leggi su iniziativa consiliare, pari a 40 giorni.

Con riferimento al numero di sedute in Aula, non pare emergere un rapporto tra iter e soggetto titolare dell'iniziativa ad eccezione della legge proposta dagli Enti locali, la cui approvazione ha richiesto un iter più lungo in termini di sedute – ma soprattutto in termini di giorni, ben 466.

Raffrontando l'iter medio di approvazione di una legge 2013 (47 giorni) con quello rilevato nel Rapporto dello scorso anno 2012 (55 giorni) emerge che la produzione legislativa dell'anno 2013 ha avuto un iter medio più breve di 8 giorni.

3.7 GLI EMENDAMENTI IN AULA

L'attività emendativa in Aula ha riguardato i testi di 23 leggi come licenziati dalle Commissioni consiliari¹.

Nella tabella 10 ne sono riportati gli estremi dando conto distintamente per ciascuna di esse del numero e dell'esito degli emendamenti per soggetto presentatore.

Tab. 10 - Anno 2013. Numero ed esito degli emendamenti presentati in Aula per ciascuna legge sulla base del soggetto proponente

Leggi regionali 2013 approvate con presentazione di emendamenti in Aula	Proponenti	Numero di emendamenti presentati	Numero di emendamenti approvati
Legge regionale 1 febbraio 2013, n. 3	Opposizione	1	0
	Totale	1	0
Legge regionale 5 febbraio 2013, n. 4	Giunta regionale	5	5
	Giunta e Maggioranza	1	1
	Maggioranza	2	0
	Totale	8	6
Legge regionale 5 febbraio 2013, n. 6	Giunta e Maggioranza	1	1
	Maggioranza	3	3
	Totale	4	4
Legge regionale 6 febbraio 2013, n. 7	Giunta regionale	7	7
	Giunta e Maggioranza	2	2
	Maggioranza	1	0
	Maggioranza e Opposizione	1	0
	Opposizione	9	6
	Totale	20	15
Legge regionale 28 marzo 2013, n. 8	Maggioranza	1	0
	Maggioranza e Opposizione	3	3
	Opposizione	1	0
	Totale	5	3
Legge regionale 11 aprile 2013, n. 11	Maggioranza e Opposizione	1	1
	Totale	1	1

¹ I testi delle leggi n. 3/2013, n. 21/2013, n. 28/2013 e n. 34/2013, come approvati dalle Commissioni consiliari, non hanno subito emendamenti in Aula in quanto gli stessi sono stati ritirati o non approvati. Esse compaiono nella tabella 10 esclusivamente per dar conto dell'esito degli emendamenti presentati.

Leggi regionali 2013 approvate con presentazione di emendamenti in Aula	Proponenti	Numero di emendamenti presentati	Numero di emendamenti approvati
Legge regionale 11 aprile 2013, n. 12	Maggioranza e Opposizione	3	3
	Totale	3	3
Legge regionale 25 giugno 2013, n. 15	Giunta regionale	2	2
	Maggioranza	1	1
	Opposizione	1	0
	Totale	4	3
Legge regionale 25 giugno 2013, n. 17	Giunta e Maggioranza	3	3
	Giunta e Opposizione	1	1
	Maggioranza	2	2
	Opposizione	2	2
	Totale	8	8
Legge regionale 19 luglio 2013, n. 18	Maggioranza	1	1
	Maggioranza e Opposizione	5	4
	Opposizione	5	5
	Totale	11	10
Legge regionale 19 luglio 2013, n.19	Giunta/ Magg./Opposiz.	5	5
	Maggioranza	1	1
	Totale	6	6
Legge regionale 5 agosto 2013, n. 21	Opposizione	2	0
	Totale	2	0
Legge regionale 5 agosto 2013, n. 23	Giunta regionale	5	5
	Maggioranza	2	1
	Totale	7	6
Legge regionale 5 agosto 2013, n. 24	Giunta regionale	6	6
	Totale	6	6
Legge regionale 7 agosto 2013, n. 26	Giunta regionale	12	12
	Giunta e Maggioranza	1	1
	Maggioranza	5	4
	Maggioranza e Opposizione	17	9
	Opposizione	8	1
	Totale	43	27
Legge regionale 7 agosto 2013, n. 27	Giunta regionale	5	5
	Maggioranza	1	0
	Maggioranza e Opposizione	2	1
	Opposizione	6	4
	Totale	14	10
Legge regionale 11 ottobre 2013, n. 28	Opposizione	1	0
	Totale	1	0
Legge regionale 17 ottobre 2013, n. 30	Opposizione	1	1
	Totale	1	1
Legge regionale 22 ottobre 2013, n. 31	Maggioranza e Opposizione	1	1
	Totale	1	1


Leggi regionali 2013 approvate con presentazione di emendamenti in Aula	Proponenti	Numero di emendamenti presentati	Numero di emendamenti approvati
Legge regionale 19 novembre 2013, n. 34	Maggioranza	1	0
	Totale	1	0
Legge regionale 11 dicembre 2013, n. 38	Opposizione	2	1
	Totale	2	1
Legge regionale 12 dicembre 2013, n. 40	Maggioranza	4	4
	Totale	4	4
Legge regionale 13 dicembre 2013, n. 42	Maggioranza	1	1
	Opposizione	2	1
	Totale	3	2
Legge regionale 13 dicembre 2013, n. 43	Giunta regionale	11	11
	Maggioranza	13	9
	Opposizione	11	2
	Totale	35	22
Legge regionale 17 dicembre 2013 n. 44	Maggioranza	31	31
	Opposizione	1	1
	Totale	32	32
Legge regionale 30 dicembre 2013, n. 45	Giunta regionale	11	10
	Giunta/Magg./Opposiz.	1	1
	Giunta e Opposizione	1	1
	Maggioranza	12	6
	Maggioranza e Opposizione	12	7
	Opposizione	28	10
Totale	65	35	
Legge regionale 30 dicembre 2013, n. 46	Giunta regionale	7	1
	Maggioranza	2	2
	Maggioranza e Opposizione	1	1
	Opposizione	2	0
	Totale	12 ¹	4

La tabella ed il grafico successivi mostrano il numero totale degli emendamenti presentati in Aula ed il loro esito.

Tab. 11 – Anno 2013. Esito degli emendamenti presentati in Aula


ESITO	EMENDAMENTI IN AULA	
	numero	%
approvati	210	70%
respinti/ritirati	90	30%
totale	300	100%

¹ Sono gli emendamenti proposti al Tabulato del “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014 e bilancio pluriennale 2014-2016 della Regione Puglia”.



Su un totale di 297 emendamenti presentati, 208 sono stati approvati (70%) e 89 respinti o ritirati (30%).


Se si confrontano i dati relativi all'esito degli emendamenti in Aula che hanno interessato le leggi prodotte nel 2013 con l'esito degli emendamenti rilevato in Rapporti precedenti si evince il notevole aumento negli ultimi due anni della *produttività dell'attività emendativa* del Consiglio regionale (data dal rapporto fra il numero totale degli emendamenti presentati ed il numero di quelli che vengono approvati), che raggiunge ben il 70% per l'approvazione delle leggi 2013.



La successiva tabella ed il grafico mettono in relazione l'esito degli emendamenti presentati con il soggetto proponente evidenziando il tasso di successo riportato nell'attività emendativa da ciascun soggetto proponente, dato dal rapporto fra il numero degli emendamenti presentati da ciascuno di essi ed il rispettivo numero degli emendamenti approvati.

Tab. 12 - Anno 2013. Esito degli emendamenti presentati in Aula sulla base del soggetto proponente

Proponenti	presentati	approvati	tasso di successo
Giunta regionale	71	64	90%
Giunta e Maggioranza	8	8	100%
Giunta, Maggioranza e Opposizione	6	6	100%
Giunta e Opposizione	2	2	100%
Maggioranza	84	66	78%
Opposizione	83	34	41%
Maggioranza e Opposizione	46	30	65%
Totale	300	210	70%



I dati in tabella mostrano che la Giunta quando è unica proponente riscuote un tasso di successo pari al 90% (su 71 emendamenti proposti, 64 approvati), inferiore a quello riscosso se presentati insieme ad ogni altro schieramento politico (Consiglieri di maggioranza e/o di opposizione). La maggioranza consiliare riporta un tasso di successo del 78%, che per i consiglieri di opposizione si riduce al 41%.

Nel caso di emendamenti presentati congiuntamente da Consiglieri di maggioranza e di opposizione, il tasso di successo è pari al 65% (su 3 emendamenti presentati ne sono approvati 2). Quanto al successo degli emendamenti presentati dall'opposizione consiliare – il più basso – dal raffronto con i dati degli anni precedenti ne emerge un notevole incremento, riscontrato anche nel Rapporto 2012:

- 12% nel 2010;
- 11% nel 2011;
- 35% nel 2012;
- 41% nel 2013.

3.8 LE MODALITÀ DI APPROVAZIONE IN AULA

Nel prospetto seguente si dà conto delle modalità di approvazione in Aula del testo di ciascuna legge: all'unanimità o a maggioranza, con o senza emendamenti rispetto al testo licenziato dalla Commissione consiliare.

Nella successiva tabella 13 la produzione legislativa 2013 – 46 leggi – è ripartita sulla base delle modalità di approvazione: il numero di leggi approvate all'unanimità è pari a quello delle leggi approvate a maggioranza, così come il numero di leggi modificate in Aula è pari e quello delle leggi il cui testo non subisce modifiche.

LEGGI REGIONALI 2013	MODALITÀ DI APPROVAZIONE
Legge regionale 23 gennaio 2013, n. 1 “Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica”	a maggioranza
	senza emendamenti
Legge regionale 1 febbraio 2013, n. 2 “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 27 novembre 2009, n. 28 (Disposizioni per la semplificazione delle procedure relative alle autorizzazioni, certificazioni e idoneità sanitarie)”	all'unanimità
	senza emendamenti
Legge regionale 1 febbraio 2013, n. 3 “Modifica e integrazione dell'articolo 27 della legge regionale 28 maggio 2004, n. 8 (Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private), rubricato “Sospensione e revoca dell'accreditamento”	a maggioranza
	senza emendamenti
Legge regionale 5 febbraio 2013, n. 4 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di demanio armentizio e beni della soppressa Opera nazionale combattenti”	a maggioranza
	con emendamenti
Legge regionale 5 febbraio 2013, n. 5 “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 4 (Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali)”	a maggioranza
	senza emendamenti
Legge regionale 5 febbraio 2013, n. 6 “Modifiche e integrazioni all'articolo 5 della legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale), modificata e integrata dalla legge regionale 1° agosto 2011, n. 21 e all'articolo 4 della legge regionale 13 dicembre 2004, n. 23”	all'unanimità
	con emendamenti

LEGGI REGIONALI 2013	MODALITÀ DI APPROVAZIONE
Legge regionale 6 febbraio 2013, n. 7 “Norme urgenti in materia socio-assistenziale”	a maggioranza
	con emendamenti
Legge regionale 28 marzo 2013, n. 8 “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 (Statuto della Regione Puglia)”	all’unanimità
	con emendamenti
Legge regionale 11 aprile 2013, n. 9 “Abrogazione della lettera e) del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 25 maggio 2012, n. 13 (Norme per la disciplina delle attività professionali turistiche. Competenza amministrativa delle Province)”	a maggioranza
	senza emendamenti
Legge regionale 11 aprile 2013, n. 10 “Termine di apertura sedi farmaceutiche per il privato esercizio”	a maggioranza
	senza emendamenti
Legge regionale 11 aprile 2013, n. 11 “Modifica all’articolo 22 della legge regionale 20 dicembre 1973, n. 27 (Norme sul referendum abrogativo e consultivo), come sostituito dall’articolo 3 della legge regionale 30 settembre 1986, n. 26 e integrazione dell’articolo 3 della legge regionale 30 novembre 2012, n. 34 (Riduzione dei costi della politica)”	all’unanimità
	con emendamenti
Legge regionale 11 aprile 2013, n. 12 “Integrazioni alla legge regionale 4 giugno 2007, n. 14 (Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali)”	a maggioranza
	con emendamenti
Legge regionale 13 maggio 2013, n. 13 “Modifica alla legge regionale 11 aprile 2013, n. 11 (Modifica all’articolo 22 della legge regionale 20 dicembre 1973, n. 27 - Norme sul referendum abrogativo e consultivo -, come sostituito dall’articolo 3 della legge regionale 30 settembre 1986, n. 26 e integrazione dell’articolo 3 della legge regionale 30 novembre 2012, n. 34 - Riduzione dei costi della politica)”	a maggioranza
	senza emendamenti
Legge regionale 17 giugno 2013, n. 14 “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 28 maggio 2004, n. 8 in materia di trasferimento definitivo in altra sede di strutture sanitarie e socio-sanitarie autorizzate e/o accreditate. Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 23 dicembre 2008, n. 45. Abrogazione del regolamento regionale 30 luglio 2009, n. 18”	a maggioranza
	senza emendamenti

LEGGI REGIONALI 2013	MODALITÀ DI APPROVAZIONE
Legge regionale 25 giugno 2013, n. 15 “Norme in materia di riorganizzazione del patrimonio del Servizio sanitario regionale”	a maggioranza con emendamenti
Legge regionale 25 giugno 2013, n. 16 “Norma di interpretazione autentica in materia di efficacia dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale”	all’unanimità senza emendamenti
Legge regionale 25 giugno 2013, n. 17 “Disposizioni in materia di beni culturali”	all’unanimità con emendamenti
Legge regionale 19 luglio 2013, n. 18 “Semplificazioni in materia di rilascio di certificazioni di idoneità all’attività sportiva agonistica - Integrazioni alla legge regionale 9 agosto 2006, n. 26 (Interventi in materia sanitaria)”	a maggioranza con emendamenti
Legge regionale 19 luglio 2013, n. 19 “Norme in materia di riordino degli organismi collegiali operanti a livello tecnico- amministrativo e consultivo e di semplificazione dei procedimenti amministrativi”	a maggioranza con emendamenti
Legge regionale 19 luglio 2013, n. 20 “Modifica all’articolo 6 della legge regionale 4 dicembre 2006, n. 33 (Norme per lo sviluppo dello sport per tutte e per tutti)”	all’unanimità senza emendamenti
Legge regionale 5 agosto 2013, n. 21 “Modifiche e integrazioni all’articolo 8 della legge regionale 9 agosto 2006, n. 26 (Norme in materia sanitaria) e agli articoli 24 e 25 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 4 (Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali)”	a maggioranza senza emendamenti
Legge regionale 5 agosto 2013, n. 22 “Provvidenze a favore delle farmacie rurali”	all’unanimità senza emendamenti
Legge regionale 5 agosto 2013, n. 23 “Norme in materia di percorsi formativi diretti all’orientamento e all’inserimento nel mercato del lavoro”	all’unanimità con emendamenti

LEGGI REGIONALI 2013	MODALITÀ DI APPROVAZIONE
Legge regionale 5 agosto 2013, n. 24 “Norme per lo sviluppo, la promozione e la tutela dell’artigianato pugliese”	all’unanimità con emendamenti
Legge regionale 5 agosto 2013, n. 25 “Rendiconto generale della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2012”	a maggioranza senza emendamenti
Legge regionale 7 agosto 2013, n. 26 “Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013”	a maggioranza con emendamenti
Legge regionale 7 agosto 2013, n. 27 “Disciplina dell’attività ricettiva di Bed and Breakfast (B&B)”	a maggioranza con emendamenti
Legge regionale 11 ottobre 2013, n. 28 “Modifiche all’articolo 14 della legge regionale 12 agosto 2005, n. 12 (Seconda variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2005), come modificato dalla legge regionale 22 novembre 2005, n. 14 e dalla legge regionale 31 dicembre 2010, n. 19”	a maggioranza senza emendamenti
Legge regionale 11 ottobre 2013, n. 29 “Modifica all’articolo 14 della legge regionale 27 giugno 2003, n. 8 (Testo unico sulle norme in materia di trattamento economico e previdenziale dei Consiglieri regionali della Puglia)”	all’unanimità senza emendamenti
Legge regionale 17 ottobre 2013, n. 30 “Anticipazione di liquidità di cui all’articolo 13 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 (Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici). Variazione al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2013 e pluriennale 2013-2015”	all’unanimità con emendamenti
Legge regionale 22 ottobre 2013, n. 31 “Completamento del processo in attuazione del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. Modifiche alla legge regionale 11 gennaio 1994, n. 3 (Norme per il funzionamento dei Gruppi consiliari) e alla legge regionale 30 novembre 2012, n. 34 (Riduzione dei costi della politica)”	a maggioranza con emendamenti



LEGGI REGIONALI 2013	MODALITÀ DI APPROVAZIONE
Legge regionale 22 ottobre 2013, n. 32 “Modifica e integrazioni alla legge regionale 25 giugno 2013, n. 17 (Disposizioni in materia di beni culturali)”	all’unanimità
	senza emendamenti
Legge regionale 22 ottobre 2013, n. 33 Modifica all’articolo 24 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 4 (Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali), come sostituito dall’articolo 2 della legge regionale 5 agosto 2013, n. 21”	all’unanimità
	senza emendamenti
Legge regionale 19 novembre 2013, n. 34 “Abrogazione della lettera a) del comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 11 maggio 1990, n. 27 (Nuova disciplina relativa all’albo regionale delle associazioni turistiche pro-loco della Puglia. Abrogazione della l.r. 28 agosto 1979, n. 51)”	all’unanimità
	senza emendamenti
Legge regionale 11 dicembre 2013, n. 35 “Modifiche alla legge regionale 16 novembre 2001, n. 28 (Riforma dell’ordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli) e integrazioni alla legge regionale 5 agosto 2013, n. 25 (Rendiconto generale della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2012)”	all’unanimità
	senza emendamenti
Legge regionale 11 dicembre 2013, n. 36 “Disposizioni relative alle sanzioni amministrative in materia di quote latte e di cui agli articoli 5, 6 e 9 del decreto legge 28 marzo 2003, n. 49, recante riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, e s.m.i.”	all’unanimità
	senza emendamenti
Legge regionale 11 dicembre 2013, n. 37 “Modifiche e integrazioni all’articolo 8 della legge regionale 31 dicembre 2009, n. 34 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2010 e bilancio pluriennale 2010-2012 della Regione Puglia)”	all’unanimità
	senza emendamenti
Legge regionale 11 dicembre 2013, n. 38 “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 15 novembre 2007, n. 33 (Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate)”	a maggioranza
	con emendamenti
Legge regionale 11 dicembre 2013, n. 39 “Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario, forestale e zootecnico”	all’unanimità
	senza emendamenti

LEGGI REGIONALI 2013	MODALITÀ DI APPROVAZIONE
Legge regionale 12 dicembre 2013, n. 40 “ Iniziative e interventi regionali a sostegno della lettura e della filiera del libro in Puglia ”	all'unanimità
	con emendamenti
Legge regionale 13 dicembre 2013, n. 41 “ Modifiche e integrazioni alla legge regionale 15 maggio 2006, n. 10 (Istituzione del parco naturale regionale ‘Bosco Incoronata’) ”	all'unanimità
	senza emendamenti
Legge regionale 13 dicembre 2013, n. 42 “ Disciplina dell’agriturismo ”	all'unanimità
	con emendamenti
Legge regionale 13 dicembre 2013, n. 43 “ Contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico (GAP) ”	all'unanimità
	con emendamenti
Legge regionale 17 dicembre 2013, n. 44 “ Disposizioni per il recupero, la tutela e la valorizzazione dei borghi più belli d’Italia in Puglia ”	a maggioranza
	con emendamenti
Legge regionale 30 dicembre 2013, n. 45 “ Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2014 e bilancio pluriennale 2014-2016 della Regione Puglia ”	a maggioranza
	con emendamenti
Legge regionale 30 dicembre 2013, n. 46 “ Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014 e bilancio pluriennale 2014-2016 della Regione Puglia ”	a maggioranza
	con emendamenti

Tabella 13 – Anno 2013. Distribuzione della produzione legislativa secondo le modalità di approvazione

MODALITÀ DI APPROVAZIONE	NUMERO LEGGI	%
all'unanimità	23	50%
a maggioranza	23	50%
Totale	46	100%

con emendamenti	23	50%
senza emendamenti	23	50%
Totale	46	100%




3.9 LA PRODUZIONE LEGISLATIVA SECONDO LA TIPOLOGIA NORMATIVA

Nella tabella che segue, le leggi sono classificate per tipologia normativa.

Il grafico rappresenta tale distribuzione in valori percentuali.

Tabella 14 – Anno 2013. Distribuzione della produzione legislativa secondo la tipologia normativa

TIPOLOGIA NORMATIVA ¹	NUMERO LEGGI	%
Leggi istituzionali	3	7%
Leggi di settore	11	24%
Leggi di manutenzione normativa	24	52%
Leggi di bilancio	7	15%
Leggi di semplificazione normativa	1	2%
Totale	46	100%



Con il 52% prevalgono le leggi di manutenzione normativa (24 leggi), seguite a distanza dalle leggi di settore (11 leggi, pari al 24%), di bilancio (7 leggi, pari al 15%), istituzionali (3 leggi, pari al 7%) e da 1 legge classificata ‘di semplificazione normativa’².

¹ Per i criteri di classificazione vedi la “Nota di sintesi” introduttiva.


² Si tratta della legge regionale 5 febbraio 2013, n. 4 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di demanio armentizio e beni della soppressa Opera nazionale combattenti” così classificata in quanto ricomprende in un quadro unitario le norme regionali emanate nel tempo nelle due materie oggetto della legge.

3.10 LA PRODUZIONE LEGISLATIVA SECONDO LA TECNICA DI REDAZIONE

Nella tabella 15 e nel grafico la produzione legislativa è classificata secondo la tecnica redazionale¹.

Tabella 15 – Anno 2013. Distribuzione della produzione legislativa secondo la tecnica di redazione

TECNICA REDAZIONALE	NUMERO DI LEGGI	%
Testo nuovo	21	46%
Novella	22	48%
Tecnica mista	2	4%
Testo unico	1	2%
Totale	46	100%



Quanto alla tecnica di redazione, il numero di leggi con testo nuovo è quasi pari a quello delle leggi nelle quali è prevalsa la tecnica della novella.

Nella tabella che segue, la tecnica di redazionale è posta in relazione con il soggetto proponente.

Tabella 16 – Anno 2013. Distribuzione della produzione legislativa secondo la tecnica redazionale sulla base del soggetto proponente

TECNICA REDAZIONALE	GIUNTA		CONSIGLIO		ENTI LOCALI		TOTALE	
	n. leggi	%	n. leggi	%	n. leggi	%	n. leggi	%
Testo nuovo	15	58%	5	26%	1	100%	21	46%
Novella	10	38%	12	63%	0	0%	22	48%
Tecnica mista	0	0%	2	11%	0	0%	2	4%
Testo unico	1	4%	0	0%	0	0%	1	2%
Totale	26	100%	19	100%	1	100%	46	100%

La tabella mostra come il “testo nuovo” è utilizzato prevalentemente nelle leggi proposte dalla Giunta; al contrario, la tecnica della “novella” prevale nei testi delle leggi di origine consiliare.


¹ Nei casi di compresenza in una stessa legge di entrambe le tecniche redazionali, si è adottato il criterio della prevalenza di una tecnica sull'altra.

3.11 LA PRODUZIONE LEGISLATIVA SECONDO LA POTESTÀ LEGISLATIVA

La tabella 17 ed il grafico mostrano la produzione legislativa per tipo di potestà legislativa esercitata “concorrente” o “residuale”, di cui rispettivamente all’art. 117, comma 3, e all’art. 117, comma 4, Cost.

Tabella 17 – Anno 2013. Distribuzione della produzione legislativa secondo la potestà legislativa

POTESTÀ LEGISLATIVA	NUMERO LEGGI	%
Potestà concorrente	25	54%
Potestà regionale residuale	21	46%
Totale	46	100%



Delle 46 leggi prodotte, 25 (54%) sono state approvate sulla base dell’esercizio della potestà legislativa concorrente e 21 sulla base dell’esercizio della potestà residuale (46%) ovvero, quest’ultima, esercitata su materie non elencate espressamente nell’art. 117.

Nella seguente tabella 18 il tipo di potestà legislativa esercitata è messa in relazione con i macrosettori interessati dalla legislazione del 2013.

Tabella 18 – Anno 2013. Distribuzione della produzione legislativa secondo la potestà legislativa sulla base del macrosettore


POTESTÀ LEGISLATIVA	MACROSETTORI					LEGGI	
	Ordinamento istituzionale	Sviluppo economico e attività produttive	Territorio ambiente e infrastrutture	Servizi alla persona e alla comunità	Finanza regionale	n.	%
Potestà concorrente	0	1	5	12	7	25	54%
Potestà residuale	6	7	3	5	0	21	46%
Totale	6	8	8	17	7	46	100%

A parte le leggi ascritte all’ “Ordinamento istituzionale” che sono in materia di organizzazione regionale o di modifica allo Statuto (v. Tabella 2) e per le quali è pertanto esercitata la potestà legislativa propria regionale, è da evidenziare che è il macrosettore dello “Sviluppo economico e attività produttive” quello che risulta maggiormente interessato da leggi approvate in virtù della potestà residuale regionale: 7 leggi su 8 (87%).

3.12 I RINVII AD ATTI NON LEGISLATIVI CONTENUTI NELLE LEGGI REGIONALI

I rinvii a successivi atti non legislativi previsti dalle leggi promulgate nel 2013 per disciplinare aspetti della materia o per l'attuazione della legge sono complessivamente pari a 30, suddivisi secondo le seguenti tipologie:

- 7 rinvii a regolamento regionale;
- 21 rinvii ad altro atto della Giunta (di cui 2 deliberazioni “previa acquisizione del parere della competente Commissione consiliare”);
- 2 rinvii a decreto del Presidente della Giunta regionale.



3.13 LA MANUTENZIONE LEGISLATIVA

In questo paragrafo sono riportate le leggi 2013 che apportano modifiche/integrazioni o che contengono disposizioni che abrogano espressamente precedenti leggi e regolamenti regionali.

Nei riquadri in corrispondenza di ciascuna legge sono individuate le leggi e i regolamenti incisi dalla legge stessa.

Le leggi abrogate dalla legislazione 2013 sono pari a 14, le leggi modificate/integrate sono 78 e i regolamenti abrogati 2.

LEGGE ABROGATA	LEGGE MODIFICATA				
REGOLAMENTO ABROGATO	REGOLAMENTO MODIFICATO				

Legge regionale 1 febbraio 2013, n. 2

l. r. 28/2009	=====	=====	=====	=====	=====
---------------	-------	-------	-------	-------	-------

Legge regionale 1 febbraio 2013, n. 3

l. r. 8/2004	=====	=====	=====	=====	=====
--------------	-------	-------	-------	-------	-------

Legge regionale 5 febbraio 2013, n. 4

l. r. 6/1980	l. r. 3/1981	l. r. 5/1985	l. r. 17/1994	l. r. 29/2003	l. r. 14/2004
l. r. 25/2007	l. r. 5/2010	l. r. 38/2011	=====	=====	=====

Legge regionale 5 febbraio 2013, n. 5

l. r. 4/2010	=====	=====	=====	=====	=====
--------------	-------	-------	-------	-------	-------

Legge regionale 5 febbraio 2013, n. 6

l. r. 14/2009	=====	=====	=====	=====	=====
---------------	-------	-------	-------	-------	-------

Legge regionale 6 febbraio 2013, n. 7

l. r. 19/2006	l. r. 4/2010	l. r. 11/1990	l. r. 15/2004	l. r. 26/2006	l. r. 7/2007
l. r. 10/2007	l. r. 2/2010	l. r. 45/2012	=====	=====	=====

Legge regionale 28 marzo 2013, n. 8

l. r. 7/2004 ¹	=====	=====	=====	=====	=====
---------------------------	-------	-------	-------	-------	-------

Legge regionale 11 aprile 2013, n. 9

l. r. 13/2012	=====	=====	=====	=====	=====
---------------	-------	-------	-------	-------	-------

¹ Legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 (Statuto della Regione Puglia).

Legge regionale 11 aprile 2013, n. 11

l. r. 27/1973	l. r. 34/2012	=====	=====	=====	=====
----------------------	----------------------	-------	-------	-------	-------

Legge regionale 11 aprile 2013, n. 12

l. r. 14/2007	l. r. 40/2007	=====	=====	=====	=====
----------------------	----------------------	-------	-------	-------	-------

Legge regionale 13 maggio 2013, n. 13

l. r. 11/2013	=====	=====	=====	=====	=====
----------------------	-------	-------	-------	-------	-------

Legge regionale 17 giugno 2013, n. 14

l. r. 8/2004	l. r. 45/2008	r. r. 18/2009	=====	=====	=====
---------------------	----------------------	----------------------	-------	-------	-------

Legge regionale 25 giugno 2013, n. 15

l. r. 38/1994	=====	=====	=====	=====	=====
----------------------	-------	-------	-------	-------	-------

Legge regionale 25 giugno 2013, n. 16¹

l. r. 11/2001	=====	=====	=====	=====	=====
----------------------	-------	-------	-------	-------	-------

Legge regionale 25 giugno 2013, n. 17²

l. r. 21/1979	l. r. 22/1979	l. r. 37/1979	l. r. 58/1981	l. r. 34/1982	l. r. 10/1993
l. r. 24/2000	l. r. 22/2006				

Legge regionale 19 luglio 2013, n. 18

l. r. 26/2006	=====	=====	=====	=====	=====
----------------------	-------	-------	-------	-------	-------

Legge regionale 19 luglio 2013, n. 19

l. r. 11/2001	l. r. 3/2005	l. r. 13/2001	l. r. 6/2013	l. r. 14/2007	l. r. 20/2000
l. r. 19/2002	r. r. 7/2007	l. r. 40/2007	l. r. 18/2008	l. r. 10/2009	=====

Legge regionale 19 luglio 2013, n. 20

l. r. 33/2006	=====	=====	=====	=====	=====
----------------------	-------	-------	-------	-------	-------

Legge regionale 5 agosto 2013, n. 21

l. r. 26/2006	l. r. 4/2010				
----------------------	---------------------	--	--	--	--

Legge regionale 5 agosto 2013, n. 22

l. r. 69/1979	=====	=====	=====	=====	=====
----------------------	-------	-------	-------	-------	-------

¹ La legge regionale 16/2013 reca l'interpretazione autentica del comma 7 dell'art. 16 della legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale).

² Secondo l'art. 25 della legge, le disposizioni indicate sono abrogate e/o modificate a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti dalla stessa legge.

Legge regionale 5 agosto 2013, n. 24¹

I. r. 6/2005	=====	=====	=====	=====	=====
---------------------	-------	-------	-------	-------	-------

Legge regionale 7 agosto 2013, n. 26

I. r. 45/2012	I. r. 1/2005	I. r. 14/2009	I. r. 43/2012	I. r. 11/2003	I. r. 36/2008
----------------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Legge regionale 7 agosto 2013, n. 27

I. r. 17/2001	I. r. 10/2007	=====	=====	=====	=====
----------------------	----------------------	-------	-------	-------	-------

Legge regionale 11 ottobre 2013, n. 28

I. r. 12/2005	=====	=====	=====	=====	=====
----------------------	-------	-------	-------	-------	-------

Legge regionale 11 ottobre 2013, n. 29

I. r. 8/2003	=====	=====	=====	=====	=====
---------------------	-------	-------	-------	-------	-------

Legge regionale 22 ottobre 2013, n. 31

I. r. 3/1994	I. r. 34/2012	=====	=====	=====	=====
---------------------	----------------------	-------	-------	-------	-------

Legge regionale 22 ottobre 2013, n. 32

I. r. 17/2013	=====	=====	=====	=====	=====
----------------------	-------	-------	-------	-------	-------

Legge regionale 22 ottobre 2013, n. 33

I. r. 4/2010	=====	=====	=====	=====	=====
---------------------	-------	-------	-------	-------	-------

Legge regionale 19 novembre 2013, n. 34

I. r. 27/1990	=====	=====	=====	=====	=====
----------------------	-------	-------	-------	-------	-------

Legge regionale 11 dicembre 2013, n. 35

I. r. 28/2001	I. r. 25/2013	=====	=====	=====	=====
----------------------	----------------------	-------	-------	-------	-------

Legge regionale 11 dicembre 2013, n. 37

I. r. 34/2009	=====	=====	=====	=====	=====
----------------------	-------	-------	-------	-------	-------

Legge regionale 11 dicembre 2013, n. 38

I. r. 33/2007	=====	=====	=====	=====	=====
----------------------	-------	-------	-------	-------	-------

Legge regionale 11 dicembre 2013, n. 38

I. r. 34/2009	=====	=====	=====	=====	=====
----------------------	-------	-------	-------	-------	-------

¹ Secondo l'art. 23 della legge 24/2013, la legge regionale 6/2005, e successive modifiche e integrazioni, è abrogata dalla data di entrata in vigore del regolamento regionale di cui all'art. 22 della legge stessa, ad eccezione degli articoli 2 e 3 e di tutti i riferimenti relativi all'istituzione, composizione e funzioni delle Commissioni provinciali per l'artigianato, che sono soppressi dalla data di entrata in vigore della legge (7 agosto 2013).

Legge regionale 13 dicembre 2013, n. 41

l. r. 10/2006	=====	=====	=====	=====	=====
----------------------	-------	-------	-------	-------	-------

Legge regionale 13 dicembre 2013, n. 42

l. r. 34/1985	=====	=====	=====	=====	=====
----------------------	-------	-------	-------	-------	-------

Legge regionale 30 dicembre 2013, n. 45

l. r. 18/2012	l. r. 45/2012	l. r. 45/2008	l. r. 18/1974	l. r. 18/2006	l. r. 38/1994
l. r. 8/2004	l. r. 26/2013	l. r. 19/2006	l. r. 10/2009	l. r. 4/2013	l. r. 19/2013
l. r. 27/2012	=====	=====	=====	=====	=====

4. LA PRODUZIONE LEGISLATIVA REGIONALE PER ANNO (1972 – 2013)


Anno	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983
n. leggi	17	28	46	55	32	40	55	77	79	65	38	25

Anno	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995
n. leggi	59	64	40	38	28	20	36	16	18	33	38	40

Anno	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
n. leggi	31	24	32	36	28	37	28	30	25	20	40	41

Anno	2008	2009	2010	2011	2012	2013
n. leggi	45	36	20	39	46	46

Totale numero di leggi 1591



PARTE TERZA
L'ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E CONTROLLO

1. GLI ATTI DI INDIRIZZO

Per quanto riguarda le attività di indirizzo esercitate dai Consiglieri regionali (ordini del giorno, mozioni, risoluzioni ecc.) con riferimento al periodo 1 gennaio - 31 dicembre 2013, sono stati presentati 54 atti, di cui **51 ordini del giorno** e **3 mozioni**.

Nei paragrafi successivi si analizza tale attività in relazione ai soggetti presentatori e all'esito.

1.1 GLI ORDINI DEL GIORNO

La tabella 1 mostra la distribuzione degli ordini del giorno per schieramento politico (maggioranza, opposizione e maggioranza/opposizione) dei consiglieri presentatori ed il loro esito al 31 dicembre 2013.


Su 51 ordini del giorno complessivamente presentati, 37 sono definiti e 14 giacenti, per una percentuale di definizione pari al 72%.


I Consiglieri di maggioranza e di opposizione congiuntamente presentano il maggior numero di ordini del giorno, pari a 31; seguono i 13 ordini del giorno presentati dai Consiglieri di maggioranza; i Consiglieri di opposizione presentano 7 ordini del giorno. La tabella mostra inoltre il tasso di definizione a seconda del soggetto presentatore.

Tabella 1 – Anno 2013. Distribuzione degli ordini del giorno sulla base del soggetto presentatore ed esito al 31 dicembre 2013.

SOGGETTO PRESENTATORE	presentati	approvati	respinti	ritirati	giacenti	% di definizione
Opposizione	7	3	1	0	3	57%
Maggioranza	13	8	0	1	4	69%
Maggior./Opposiz.	31	24	0	0	7	77%
Totale	51	35	1	1	14	72%

Nei due grafici che seguono sono rappresentati rispettivamente i valori percentuali degli ordini del giorno suddivisi per schieramento politico dei presentatori ed il loro esito in valore assoluto.





1.2 LE MOZIONI

Nel periodo considerato, 1 gennaio - 31 dicembre 2013, sono state presentate 3 mozioni: 2 da Consiglieri di opposizione e 1 da Consiglieri di maggioranza e di opposizione insieme.

Delle 3 mozioni solo una, presentata insieme da Consiglieri di maggioranza e Consiglieri di opposizione risulta approvata; delle altre due, presentate da Consiglieri di opposizione, una risulta decaduta ed una è stata dichiarata irricevibile dall'Ufficio di Presidenza.

2. GLI ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO

Il Regolamento Interno del Consiglio regionale ha previsto e disciplinato gli strumenti tradizionali dell'attività ispettiva, le interrogazioni e le interpellanze, che ciascun Consigliere regionale può svolgere nei confronti della Giunta. Nei paragrafi successivi si analizza tale attività con riferimento al periodo 1 gennaio - 31 dicembre 2013.

2.1 LE INTERPELLANZE

Nel periodo considerato è stata presentata da Consigliere di maggioranza una sola interpellanza "urgente", giacente al 31 dicembre 2013.

2.2 LE INTERROGAZIONI

Nel periodo di riferimento sono state presentate 205 interrogazioni, delle quali 70 con carattere di "urgenza", 134 con "risposta scritta" e 1 "normale". Nelle tabelle che seguono, le stesse sono suddivise per esito, al 31 dicembre 2013, secondo lo schieramento politico dei consiglieri presentatori (maggioranza/opposizione)

Tabella 2 – Anno 2013. Distribuzione delle interrogazioni sulla base dello schieramento politico dei consiglieri presentatori ed esito al 31 dicembre 2013.

SOGGETTO PRESENTATORE	presentate	%	definite	giacenti	% di definizione
Opposizione	164	80%	27	137	16%
Maggioranza	41	20%	7	34	17%
Totale	205	100%	34	171	16,5%

La tabella che precede mostra che le interrogazioni sono presentate in misura preponderante dai Consiglieri di opposizione (164, pari all'80%); che il tasso di definizione delle interrogazioni – al 31 dicembre 2013 complessivamente è solo del 16,5% – posto in relazione con lo schieramento politico dei Consiglieri presentatori resta pressoché invariato (Opposizione 16%; Maggioranza 17%).





Tabella 3 – Anno 2013. Distribuzione delle interrogazioni urgenti sulla base del soggetto presentatore ed esito al 31 dicembre 2013.

SOGGETTO PRESENTATORE	presentate	%	definite	giacenti	% di definizione
Opposizione	58	83%	5	53	9%
Maggioranza	12	17%	1	11	8%
Totale	70	100%	6	64	8,5%





Tabella 4 – Anno 2013. Distribuzione delle interrogazioni a risposta scritta sulla base del soggetto presentatore ed esito al 31 dicembre 2013.

SOGGETTO PRESENTATORE	presentate	%	definite	giacenti	% di definizione
Opposizione	106	79%	22	84	21%
Maggioranza	28	21%	6	22	21%
Totale	134	100%	28	106	21%



Alle interrogazioni riportate nelle tabelle 3 e 4 è da aggiungere 1 interrogazione “normale” presentata dalla maggioranza e giacente al 31 dicembre 2013.

Nel periodo di riferimento, lo strumento di sindacato ispettivo quasi esclusivamente praticato dai Consiglieri sulla Giunta è l'interrogazione con 205 atti a fronte di un'unica interpellanza.

Le precedenti tabelle 3 e 4 e i rispettivi grafici mostrano che sia le opposizioni che la maggioranza utilizzano entrambe le tipologie di interrogazioni: "urgente" e "a risposta scritta", con una netta prevalenza delle interrogazioni a risposta scritta.

Si rileva un più alto tasso complessivo di definizione per le interrogazioni a risposta scritta, pari al 21%, mentre le interrogazioni urgenti sono definite per l'8,5%.

Il tasso di definizione delle due tipologie di interrogazioni assume sostanzialmente lo stesso valore se poste in relazione allo schieramento politico dei Consiglieri dalle quali provengono.

PARTE QUARTA
LA PRODUZIONE REGOLAMENTARE

1. I REGOLAMENTI REGIONALI EMANATI NELL'ANNO 2013

L'art. 44, comma 1, dello Statuto della Regione Puglia attribuisce la potestà regolamentare alla Giunta regionale.

Nell'anno 2013 la Giunta regionale ha adottato i seguenti 29 Regolamenti regionali

1.1 ELENCO DEI REGOLAMENTI REGIONALI

Regolamento regionale 7 febbraio 2013, n. 1

“Ulteriori modifiche al Regolamento Regionale 31 gennaio 2012, n. 2 per la concessione di aiuti di importanza minore (de minimis) alle PMI come modificato dal Regolamento regionale n. 19 del 20 agosto 2012”

(Bur Puglia n. 21 dell'11 febbraio 2013)

Regolamento regionale 19 febbraio 2013, n. 2

“Regolamento concernente il funzionamento degli Organi di governo degli ATO in materia di gestione rifiuti”

(Bur Puglia n. 29 del 22 febbraio 2013)

Regolamento regionale 19 febbraio 2013, n. 3

“Regolamento della Regione Puglia della distribuzione diretta dei farmaci, ai sensi dell'art. 12 "Interventi in materia di assistenza farmaceutica" punto 1 lett. e) della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 39”

(Bur Puglia n. 34 del 1 marzo 2013)

Regolamento regionale 22 febbraio 2013, n. 4

“Modifiche al Regolamento regionale 19 gennaio 2009, n. 1 dei regimi di aiuto in esenzione e s.m.i.: "Modifiche all'art. 17 lettera c) del Titolo II "Aiuti agli investimenti iniziali alle microimprese e alle piccole imprese e s.m.i.”

(Bur Puglia n. 34 del 1 marzo 2013)

Regolamento regionale 22 febbraio 2013, n. 5

“Modifiche al Regolamento regionale 30 dicembre 2009, n. 36 Regolamento dei regimi di aiuto in esenzione per le imprese turistiche” e s.m. e i.”

(Bur Puglia n. 34 del 1 marzo 2013)

Regolamento regionale 4 marzo 2013, n. 6

“Regolamento regionale sul Dipartimento di Medicina Fisica e Riabilitazione”

(Bur Puglia n. 38 suppl. del 12 marzo 2013)

Regolamento regionale 3 maggio 2013, n. 7

“Ulteriori modifiche al titolo V del regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione della Regione Puglia Reg. reg. 19 gennaio 2009, n. 1 come modificato dall'art. 1 del Reg. reg. 10 agosto 2009, n. 19 e del Titolo IX del Reg. reg. 24 marzo 2011, n. 4 e s.m.i.”

(Bur Puglia n. 62 del 7 maggio 2013)

Regolamento regionale 3 maggio 2013, n. 8

“Modifiche al Regolamento regionale 19 gennaio 2009, n. 1 recante la disciplina dei regimi di aiuto regionali in esenzione (B.U.R.P. n. 13 suppl. del 22 gennaio 2009) e s.m.i. - titolo VI "Aiuti ai programmi di investimento promossi da Grandi Imprese da concedere attraverso Contratti di Programma Regionali”

(Bur Puglia n. 62 del 7 maggio 2013)

Regolamento regionale 3 maggio 2013, n. 9

“Istituzione dell'Albo Regionale delle Imprese Boschive”

(Bur Puglia n. 62 del 7 maggio 2013)

Regolamento regionale 3 maggio 2013, n. 10

“Regolamento Organo di Governo ATO (ex art. 10, L.R. Puglia n. 24 del 20 agosto 2012)”

(Bur Puglia n. 62 del 7 maggio 2013)

Regolamento regionale 13 maggio 2013, n. 11

“Modifiche al Reg. reg. 5 agosto 1999, n. 3: Ambiti Territoriali di Caccia (ATC)”

(Bur Puglia n. 68 del 17 maggio 2013)

Regolamento regionale 13 maggio 2013, n. 12

“Modifiche al Regolamento regionale 28 dicembre 2000, n. 5: Approvazione regolamento zone per l'addestramento, l'allenamento e le gare cinofile. Modalità di istituzione, gestione e funzionamento. Prove su fauna selvatica. Revoca Deliberazione G.R. n. 40 del 9 febbraio 2000”

(Bur Puglia n. 68 del 17 maggio 2013)

Regolamento regionale 30 maggio 2013, n. 13

“Legge 22 febbraio 2006, n. 84 "Disciplina dell'attività professionale di tintolavanderia" - Criteri per l'esercizio dell'attività”

(Bur Puglia n. 78 del 7 giugno 2013)

Regolamento regionale 30 maggio 2013, n. 14

“Integrazione al Reg. reg. 3 ottobre 2012, n. 23 e s.m.i. Riapertura termini per la presentazione delle istanze di riconoscimento dell'abilitazione di guida turistica e accompagnatore turistico”

(Bur Puglia n. 78 del 7 giugno 2013)

Regolamento regionale 2 luglio 2013, n. 15

“Definizione dei requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività sanitarie delle strutture di Medicina trasfusionale”

(Bur Puglia n. 96 del 12 luglio 2013)

Regolamento regionale 2 luglio 2013, n. 16

“Definizione dei requisiti minimi organizzativi, strutturali, tecnologici e percorso terapeutico per le attività di radioterapia stereotassica - categoria D: Gamma Knife e Cyberknife”

(Bur Puglia n. 96 del 12 luglio 2013)

Regolamento regionale 1 agosto 2013, n. 17

“Regolamento per l'uso dei beni del demanio pubblico di bonifica e di irrigazione della Regione Puglia - Abrogazione del Reg. reg. 8 giugno 2012, n. 12. Elenco n. 152”

(Bur Puglia n. 109 suppl. del 7 agosto 2013)

Regolamento regionale 9 ottobre 2013, n. 18

“Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali.”

(Bur Puglia n. 134 del 15 ottobre 2013)

Regolamento regionale 17 ottobre 2013, n. 19

“Adozione regolamento per la concessione di aiuti di importanza minore (de minimis) per ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali”

(Bur Puglia n. 140 del 25 ottobre 2013)

Regolamento regionale 17 ottobre 2013, n. 20

“Modifiche al Regolamento regionale 27 dicembre 2012, n. 32 recante oggetto "Modifiche al Reg. reg. 13 febbraio 2012, n. 3 - Modifiche al Reg. reg. 29 dicembre 2010, n. 22 - Modifiche al Regolamento regionale 30 dicembre 2009, n. 36 Regolamento dei regimi di aiuto in esenzione per le imprese turistiche”

(Bur Puglia n. 140 del 25 ottobre 2013)

Regolamento regionale 12 novembre 2013, n. 21

“Attuazione degli articoli 20-bis e 20-ter della L.R. 30 novembre 2000, n. 18 - Trasformazione boschiva con compensazione”

(Bur Puglia n. 150 del 18 novembre 2013)

Regolamento regionale 14 novembre 2013, n. 22

“Regolamento attuativo per la nomina e lo svolgimento dei lavori del collegio dei revisori dei conti ai sensi dell'articolo 58 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 45”

(Bur Puglia n. 150 del 18 novembre 2013)

Regolamento regionale 2 dicembre 2013, n. 23

“Linee guida sull'adozione del programma sperimentale per l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria ambulatoriale presso studi privati alla luce di quanto disposto dalla legge 3 agosto 2007 n. 120, modificata dal D.L. 13 settembre 2012, n. 158 convertito con modificazioni nella legge 8 novembre 2012, n. 189”

(Bur Puglia n. 161 del 9 dicembre 2013)

Regolamento regionale 3 dicembre 2013, n. 24

“Criteri per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa per la dirigenza medico-sanitaria nelle aziende/enti del servizio sanitario regionale”

(Bur Puglia n. 161 del 9 dicembre 2013)

Regolamento regionale 3 dicembre 2013, n. 25

“Promozione e sviluppo del sistema fieristico regionale” Art. 12 della L.R. 9 marzo 2009, n. 2”

(Bur Puglia n. 161 del 9 dicembre 2013)

Regolamento regionale 9 dicembre 2013, n. 26

“Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia (attuazione dell'art. 113 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm. ed ii.)”

(Bur Puglia n. 166 del 17 dicembre 2013)

Regolamento regionale 30 dicembre 2013, n. 27

“L'attività pascoliva sul territorio della Regione Puglia”

(Bur Puglia n. 174 del 31 dicembre 2013)

Regolamento regionale 30 dicembre 2013, n. 28

“Modifiche al Regolamento regionale n. 19 del 10 agosto 2009, come modificato dal Regolamento n. 13 del 26 maggio 2010 e dal Regolamento n. 20 del 29 dicembre 2010, dal Regolamento n. 1 del 31 gennaio 2012 e dal Regolamento n. 31 del 27 dicembre 2012”

(Bur Puglia n. 174 del 31 dicembre 2013)

Regolamento regionale 30 dicembre 2013, n. 29

“Modifiche al Regolamento regionale 27 dicembre 2012, n. 32 recante oggetto "Modifiche al Regolamento regionale 13 febbraio 2012, n. 3 - Modifiche al Regolamento regionale 29 dicembre 2010, n. 22 - Modifiche al Regolamento regionale 30 dicembre 2009, n. 36 Regolamento dei regimi di aiuto in esenzione per le imprese turistiche”

(Bur Puglia n. 174 del 31 dicembre 2013)

2. ANALISI DELLA PRODUZIONE REGOLAMENTARE

In questo paragrafo, in analogia con quanto fatto per la produzione legislativa, viene dedicato ad ogni singolo regolamento regionale un prospetto contenente tutti gli elementi identificativi dello stesso: macrosettore e materia dell'intervento regolamentare, potestà regolamentare esercitata (propria della Regione o delegata dallo Stato), dimensioni fisiche, tecnica redazionale, tipologia (attuativi di disposizioni legislative regionali o previsti da norme statali).

Regolamento regionale 7 febbraio 2013, n. 1

“Ulteriori modifiche al Regolamento Regionale 31 gennaio 2012, n. 2 per la concessione di aiuti di importanza minore (de minimis) alle PMI come modificato dal Regolamento regionale 20 agosto 2012, n. 19”

MACROSETTORE:	Sviluppo economico e attività produttive
MATERIA:	Sostegno per i settori produttivi
POTESTÀ REGOLAMENTARE:	Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
ADOZIONE:	Giunta regionale ex art. 44, comma 3, dello Statuto
DIMENSIONE REGOLAMENTO:	Numero articoli 2 Numero commi 2 N.ro caratteri 1.277
TECNICA REDAZIONALE:	Novella
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:	di attuazione (L. R. 10/2004, art. 1)

Regolamento regionale 19 febbraio 2013, n. 2

“Regolamento concernente il funzionamento degli Organi di governo degli ATO in materia di gestione rifiuti”

MACROSETTORE:	Territorio, ambiente e infrastrutture
MATERIA:	Protezione natura e amb., gestione rifiuti (governo territoriale)
POTESTÀ REGOLAMENTARE:	Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
ADOZIONE:	Giunta regionale ex art. 44, comma 3, dello Statuto
DIMENSIONE REGOLAMENTO:	Numero articoli 15 Numero commi 68 N.ro caratteri 20.518
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:	di attuazione (L. R. 24/2012, art. 10)

Regolamento regionale 19 febbraio 2013, n. 3

“Regolamento della Regione Puglia della distribuzione diretta dei farmaci, ai sensi dell'art. 12 “Interventi in materia di assistenza farmaceutica” punto 1 lett. e) della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 39”

MACROSETTORE:	Servizi alla persona e alla comunità
MATERIA:	Tutela della salute
POTESTÀ REGOLAMENTARE:	Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
ADOZIONE:	Giunta regionale ex art. 44, comma 2, dello Statuto
DIMENSIONE REGOLAMENTO:	Numero articoli 5 Numero commi 5 N.ro caratteri 3.499
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:	di attuazione (L. R. 39/2006, art. 12, comma 1, lett. e)

Regolamento regionale 22 febbraio 2013, n. 4

**“Modifiche al Regolamento regionale 19 gennaio 2009, n. 1 dei regimi di aiuto in esenzione e s.m.i.:
"Modifiche all'art. 17 lettera c) del Titolo II "Aiuti agli investimenti iniziali alle microimprese e alle
piccole imprese e s.m.i.”**

MACROSETTORE:	Sviluppo economico e attività produttive
MATERIA:	Sostegno per i settori produttivi
POTESTÀ REGOLAMENTARE:	Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
ADOZIONE:	Giunta regionale ex art. 44, comma 3, dello Statuto
DIMENSIONE REGOLAMENTO:	Numero articoli 2 Numero commi 2 N.ro caratteri 476
TECNICA REDAZIONALE:	Novella
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:	di attuazione (L. R. 10/2004, art. 1)

Regolamento regionale 22 febbraio 2013, n. 5

**“Modifiche al Regolamento regionale 30 dicembre 2009, n. 36 Regolamento dei regimi di aiuto in
esenzione per le imprese turistiche" e s.m. e i.”**

MACROSETTORE:	Sviluppo economico e attività produttive
MATERIA:	Turismo
POTESTÀ REGOLAMENTARE:	Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
ADOZIONE:	Giunta regionale ex art. 44, comma 3, dello Statuto
DIMENSIONE REGOLAMENTO:	Numero articoli 4 Numero commi 4 N.ro caratteri 936
TECNICA REDAZIONALE:	Novella
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:	di attuazione (L. R. 10/2004, art. 1)

Regolamento regionale 4 marzo 2013, n. 6

“Regolamento regionale sul Dipartimento di Medicina Fisica e Riabilitazione”

MACROSETTORE:	Servizi alla persona e alla comunità
MATERIA:	Tutela della salute
POTESTÀ REGOLAMENTARE:	Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
ADOZIONE:	Giunta regionale ex art. 44, comma 2, dello Statuto
DIMENSIONE REGOLAMENTO:	Numero articoli 10 Numero commi 18 N.ro caratteri 18.607
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:	previsto da Accordo Stato-Regioni del 10/02/11 n. 30/CSR

Regolamento regionale 3 maggio 2013, n. 7

**“Ulteriori modifiche al titolo V del regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione della Regione
Puglia Reg. reg. 19 gennaio 2009, n. 1 come modificato dall'art. 1 del Reg. reg. 10 agosto 2009, n. 19 e
del Titolo IX del Reg. reg. 24 marzo 2011, n. 4 e s.m.i.”**

MACROSETTORE:	Sviluppo economico e attività produttive
MATERIA:	Sostegno per i settori produttivi
POTESTÀ REGOLAMENTARE:	Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
ADOZIONE:	Giunta regionale ex art. 44, comma 3, dello Statuto
DIMENSIONE REGOLAMENTO:	Numero articoli 2 Numero commi 2 N.ro caratteri 1.522
TECNICA REDAZIONALE:	Novella
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:	di attuazione (L. R. 10/2004, art. 1)

Regolamento regionale 3 maggio 2013, n. 8

“Modifiche al Regolamento regionale 19 gennaio 2009, n. 1 recante la disciplina dei regimi di aiuto regionali in esenzione (B.U.R.P. n. 13 suppl. del 22 gennaio 2009) e s.m.i. - titolo VI" Aiuti ai programmi di investimento promossi da Grandi Imprese da concedere attraverso Contratti di Programma Regionali”

MACROSETTORE:	Sviluppo economico e attività produttive
MATERIA:	Sostegno per i settori produttivi
POTESTÀ REGOLAMENTARE:	Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
ADOZIONE:	Giunta regionale ex art. 44, comma 3 dello Statuto
DIMENSIONE REGOLAMENTO:	Numero articoli 2 Numero commi 3 N.ro caratteri 2.382
TECNICA REDAZIONALE:	Novella
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:	di attuazione (L. R. 10/2004, art. 1)

Regolamento regionale 3 maggio 2013, n. 9

“Istituzione dell'Albo Regionale delle Imprese Boschive”

MACROSETTORE:	Sviluppo economico e attività produttive
MATERIA:	Agricoltura e foreste
POTESTÀ REGOLAMENTARE:	Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
ADOZIONE:	Giunta regionale ex art. 44, comma 2 dello Statuto
DIMENSIONE REGOLAMENTO:	Numero articoli 21 Numero commi 60 N.ro caratteri 15.306
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:	di attuazione (L. R. 4/2009, art.1, comma 4)

Regolamento regionale 3 maggio 2013, n. 10

“Regolamento Organo di Governo ATO (ex art. 10, L.R. Puglia n. 24 del 20 agosto 2012)”

MACROSETTORE:	Territorio, ambiente e infrastrutture
MATERIA:	Protezione natura e amb., gestione rifiuti (governo del territorio)
POTESTÀ REGOLAMENTARE:	Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
ADOZIONE:	Giunta regionale ex art. 44, comma 2 dello Statuto
DIMENSIONE REGOLAMENTO:	Numero articoli 15 Numero commi 69 N.ro caratteri 20.506
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:	di attuazione (L.R. 24/2012, art. 10)

Regolamento regionale 13 maggio 2013, n. 11

“Modifiche al Reg. reg. 5 agosto 1999, n. 3: Ambiti Territoriali di Caccia (ATC)”

MACROSETTORE:	Territorio, ambiente e infrastrutture
MATERIA:	Protezione natura e amb., tutela inquin. (governo del territorio)
POTESTÀ REGOLAMENTARE:	Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
ADOZIONE:	Giunta regionale ex art. 44, comma 2 dello Statuto
DIMENSIONE REGOLAMENTO:	Numero articoli 2 Numero commi 2 N.ro caratteri 515
TECNICA REDAZIONALE:	Novella
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:	di attuazione (L. R. 27/1998, art. 16)

Regolamento regionale 13 maggio 2013, n. 12

“Modifiche al Regolamento regionale 28 dicembre 2000, n. 5: Approvazione regolamento zone per l'addestramento, l'allenamento e le gare cinofile. Modalità di istituzione, gestione e funzionamento. Prove su fauna selvatica. Revoca Deliberazione G.R. n. 40 del 9 febbraio 2000”

MACROSETTORE:	Territorio, ambiente e infrastrutture
MATERIA:	Protezione natura e amb., tutela inquin. (governo del territorio)
POTESTÀ REGOLAMENTARE:	Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
ADOZIONE:	Giunta regionale ex art. 44, comma 2 dello Statuto
DIMENSIONE REGOLAMENTO:	Numero articoli 3 Numero commi 3 N.ro caratteri 1.944
TECNICA REDAZIONALE:	Novella
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:	di attuazione (L. R. 27/1998, art. 18, comma 11)

Regolamento regionale 30 maggio 2013, n. 13

“Legge 22 febbraio 2006, n. 84 "Disciplina dell'attività professionale di tintolavanderia" - Criteri per l'esercizio dell'attività”

MACROSETTORE:	Sviluppo economico e attività produttive
MATERIA:	Artigianato
POTESTÀ REGOLAMENTARE:	Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
ADOZIONE:	Giunta regionale ex art. 44, comma 3 dello Statuto
DIMENSIONE REGOLAMENTO:	Numero articoli 6 Numero commi 28 N.ro caratteri 8.144
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:	previsto dalla legge nazionale n. 84/2006, art. 3

Regolamento regionale 30 maggio 2013, n. 14

“Integrazione al Reg. reg. 3 ottobre 2012, n. 23 e s.m.i. Riapertura termini per la presentazione delle istanze di riconoscimento dell'abilitazione di guida turistica e accompagnatore turistico”

MACROSETTORE:	Sviluppo economico e attività produttive
MATERIA:	Turismo
POTESTÀ REGOLAMENTARE:	Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
ADOZIONE:	Giunta regionale ex art. 44, comma 3 dello Statuto
DIMENSIONE REGOLAMENTO:	Numero articoli 1 Numero commi 3 N.ro caratteri 802
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:	di attuazione (L. R. 13/2012, art.10, comma 2)

Regolamento regionale 2 luglio 2013, n. 15

“Definizione dei requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività sanitarie delle strutture di Medicina trasfusionale”

MACROSETTORE:	Servizi alla persona e alla comunità
MATERIA:	Tutela della salute
POTESTÀ REGOLAMENTARE:	Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
ADOZIONE:	Giunta regionale ex art. 44, comma 2 dello Statuto
DIMENSIONE REGOLAMENTO:	Numero articoli 7 Numero commi 132 N.ro caratteri 46.997
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:	previsto da Accordo Stato-Regioni del 16/12/ 2010 n. 242/CSR

Regolamento regionale 2 luglio 2013, n. 16

“Definizione dei requisiti minimi organizzativi, strutturali, tecnologici e percorso terapeutico per le attività di radioterapia stereotassica - categoria D: Gamma Knife e Cyberknife”

MACROSETTORE:	Servizi alla persona e alla comunità
MATERIA:	Tutela della salute
POTESTÀ REGOLAMENTARE:	Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
ADOZIONE:	Giunta regionale ex art. 44, comma 2 dello Statuto
DIMENSIONE REGOLAMENTO:	Numero articoli 6 Numero commi 21 N.ro caratteri 16.466
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:	previsto da Accordo Stato-Regioni del 16/12/ 2010 n. 242/CSR

Regolamento regionale 1 agosto 2013, n. 17

“Regolamento per l'uso dei beni del demanio pubblico di bonifica e di irrigazione della Regione Puglia - Abrogazione del Reg. reg. 8 giugno 2012, n. 12. Elenco n. 152”

MACROSETTORE:	Territorio, ambiente e infrastrutture
MATERIA:	Territorio e urbanistica (demanio)
POTESTÀ REGOLAMENTARE:	Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
ADOZIONE:	Giunta regionale ex art. 44, comma 2 dello Statuto
DIMENSIONE REGOLAMENTO:	Numero articoli 33 Numero commi 133 N.ro caratteri 38.538
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:	di attuazione (L. R. 4/2012, art. 10, comma 3)

Regolamento regionale 9 ottobre 2013, n. 18

“Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali.”

MACROSETTORE:	Territorio, ambiente e infrastrutture
MATERIA:	Protezione natura e amb., tutela inquin. (governo del territorio)
POTESTÀ REGOLAMENTARE:	Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
ADOZIONE:	Giunta regionale ex art. 44, comma 2 dello Statuto
DIMENSIONE REGOLAMENTO:	Numero articoli 10 Numero commi 30 N.ro caratteri 29.934
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:	di attuazione (L. R. 44/2012, art. 1, comma 4 e art. 3, comma 11)

Regolamento regionale 17 ottobre 2013, n. 19

“Adozione regolamento per la concessione di aiuti di importanza minore (de minimis) per ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali”

MACROSETTORE:	Sviluppo economico e attività produttive
MATERIA:	Sostegno per i settori produttivi
POTESTÀ REGOLAMENTARE:	Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
ADOZIONE:	Giunta regionale ex art. 44, comma 3 dello Statuto
DIMENSIONE REGOLAMENTO:	Numero articoli 9 Numero commi 16 N.ro caratteri 7.682
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:	previsto da Reg. CE 1998/2006 e TFUE, art. 107, co. 2, lett. b)

Regolamento regionale 17 ottobre 2013, n. 20

“Modifiche al Regolamento regionale 27 dicembre 2012, n. 32 recante oggetto "Modifiche al Reg. reg. 13 febbraio 2012, n. 3 - Modifiche al Reg. reg. 29 dicembre 2010, n. 22 - Modifiche al Regolamento regionale 30 dicembre 2009, n. 36 Regolamento dei regimi di aiuto in esenzione per le imprese turistiche”

MACROSETTORE:	Sviluppo economico e attività produttive
MATERIA:	Turismo
POTESTÀ REGOLAMENTARE:	Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
ADOZIONE:	Giunta regionale ex art. 44, comma 3 dello Statuto
DIMENSIONE REGOLAMENTO:	Numero articoli 2 Numero commi 2 N.ro caratteri 919
TECNICA REDAZIONALE:	Novella
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:	di attuazione (L. R. 10/2004, art. 1)

Regolamento regionale 12 novembre 2013, n. 21

“Attuazione degli articoli 20-bis e 20-ter della L.R. 30 novembre 2000, n. 18 – Trasformazione boschiva con compensazione”

MACROSETTORE:	Sviluppo economico e attività produttive
MATERIA:	Agricoltura e foreste
POTESTÀ REGOLAMENTARE:	Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
ADOZIONE:	Giunta regionale ex art. 44, comma 2 dello Statuto
DIMENSIONE REGOLAMENTO:	Numero articoli 14 Numero commi 32 N.ro caratteri 11.496
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:	di attuazione (L. R. 18/2000, art.20 bis e 20 ter)

Regolamento regionale 14 novembre 2013, n. 22

“Regolamento attuativo per la nomina e lo svolgimento dei lavori del collegio dei revisori dei conti ai sensi dell'articolo 58 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 45”

MACROSETTORE:	Ordinamento istituzionale
MATERIA:	Organi della Regione
POTESTÀ REGOLAMENTARE:	Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
ADOZIONE:	Giunta regionale ex art. 44, comma 2 dello Statuto
DIMENSIONE REGOLAMENTO:	Numero articoli 11 Numero commi 47 N.ro caratteri 13.657
TECNICA REDAZIONALE:	Novella
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:	di attuazione (L. R. n. 45/2012, art. 58)

Regolamento regionale 2 dicembre 2013, n. 23

“Linee guida sull'adozione del programma sperimentale per l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria ambulatoriale presso studi privati alla luce di quanto disposto dalla legge 3 agosto 2007 n. 120, modificata dal D.L. 13 settembre 2012, n. 158 convertito con modificazioni nella legge 8 novembre 2012, n. 189”

MACROSETTORE:	Servizi alla persona e alla comunità
MATERIA:	Tutela della salute
POTESTÀ REGOLAMENTARE:	Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
ADOZIONE:	Giunta regionale ex art. 44, comma 3 dello Statuto
DIMENSIONE REGOLAMENTO:	Numero articoli 10 Numero commi 21 N.ro caratteri 13.407
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:	previsto dall'art. 2 del D. L. 158/2012, convert. nella L. 189/2012

Regolamento regionale 3 dicembre 2013, n. 24

“Criteri per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa per la dirigenza medico-sanitaria nelle aziende/enti del servizio sanitario regionale”

MACROSETTORE:	Servizi alla persona e alla comunità
MATERIA:	Tutela della salute
POTESTÀ REGOLAMENTARE:	Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
ADOZIONE:	Giunta regionale ex art. 44, comma 3 dello Statuto
DIMENSIONE REGOLAMENTO:	Numero articoli 13 Numero commi 45 N.ro caratteri 23.764
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:	previsto dall'art. 4 del D. L.158/2012, convert. nella L. 189/2012

Regolamento regionale 3 dicembre 2013, n. 25

“Promozione e sviluppo del sistema fieristico regionale” Art. 12 della L.R. 9 marzo 2009, n. 2”

MACROSETTORE:	Sviluppo e attività produttive
MATERIA:	Commercio, fiere e mercati
POTESTÀ REGOLAMENTARE:	Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
ADOZIONE:	Giunta regionale ex art. 44, comma 3 dello Statuto
DIMENSIONE REGOLAMENTO:	Numero articoli 14 Numero commi 42 N.ro caratteri 17.066
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:	di attuazione (L. R. n. 2/2009, art. 12)

Regolamento regionale 9 dicembre 2013, n. 26

“Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia (attuazione dell'art. 113 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm. ed ii.)”

MACROSETTORE:	Territorio, ambiente e infrastrutture
MATERIA:	Risorse idriche
POTESTÀ REGOLAMENTARE:	Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
ADOZIONE:	Giunta regionale ex art. 44, comma 2 dello Statuto
DIMENSIONE REGOLAMENTO:	Numero articoli 22 Numero commi 91 N.ro caratteri 36.256
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:	previsto dal d. lgs. 152/2006, art.11 3

Regolamento regionale 30 dicembre 2013, n. 27

“L'attività pascoliva sul territorio della Regione Puglia”

MACROSETTORE:	Sviluppo economico e attività produttive
MATERIA:	Agricoltura e foreste
POTESTÀ REGOLAMENTARE:	Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
ADOZIONE:	Giunta regionale ex art. 44, comma 2 dello Statuto
DIMENSIONE REGOLAMENTO:	Numero articoli 19 Numero commi 44 N.ro caratteri 11.726
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:	di attuazione (L. R. 18/2000, art. 4, comma 1, lettere f) e l)

Regolamento regionale 30 dicembre 2013, n. 28

“Modifiche al Regolamento regionale n. 19 del 10 agosto 2009, come modificato dal Regolamento n. 13 del 26 maggio 2010 e dal Regolamento n. 20 del 29 dicembre 2010, dal Regolamento n. 1 del 31 gennaio 2012 e dal Regolamento n. 31 del 27 dicembre 2012”

MACROSETTORE:	Sviluppo economico e attività produttive
MATERIA:	Sostegno per i settori produttivi
POTESTÀ REGOLAMENTARE:	Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
ADOZIONE:	Giunta regionale ex art. 44, comma 3 dello Statuto
DIMENSIONE REGOLAMENTO:	Numero articoli 1 Numero commi 3 N.ro caratteri 1.957
TECNICA REDAZIONALE:	Novella
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:	di attuazione (L. R. 10/2004, art. 1)

Regolamento regionale 30 dicembre 2013, n. 29

“Modifiche al Regolamento regionale 27 dicembre 2012, n. 32 recante oggetto "Modifiche al Regolamento regionale 13 febbraio 2012, n. 3 - Modifiche al Regolamento regionale 29 dicembre 2010, n. 22 - Modifiche al Regolamento regionale 30 dicembre 2009, n. 36 Regolamento dei regimi di aiuto in esenzione per le imprese turistiche”

(Bur Puglia n. 174 del 31 dicembre 2013)


MACROSETTORE:	Sviluppo economico e attività produttive
MATERIA:	Sostegno per i settori produttivi
POTESTÀ REGOLAMENTARE:	Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
ADOZIONE:	Giunta regionale ex art. 44, comma 3 dello Statuto
DIMENSIONE REGOLAMENTO:	Numero articoli 2 Numero commi 2 N.ro caratteri 1.857
TECNICA REDAZIONALE:	Novella
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:	di attuazione (L. R. 10/2004, art. 1)

2.1 I REGOLAMENTI REGIONALI PER MACROSETTORE E PER MATERIA

La tabella 1 ed il grafico che seguono mostrano in che misura ciascun macrosettore è stato interessato dai regolamenti emanati nell'anno 2013, rispettivamente in valori assoluti e percentuali. La tabella mostra inoltre la distribuzione dei regolamenti per materia all'interno del macrosettore in cui sono classificati.

Tabella 1 – Anno 2013. Distribuzione dei regolamenti regionali per macrosettore e materia

MACROSETTORE	n. regolamenti
Ordinamento istituzionale	1
Organi della Regione	1
Sviluppo economico e attività produttive	15
Artigianato	1
Sostegno per i settori produttivi/imprese	7
Commercio, fiere e mercati	1
Turismo	3
Agricoltura e foreste	3
Territorio, ambiente e infrastrutture	7
Territorio e urbanistica (demanio)	1
Protezione della natura e dell'ambiente e gestione dei rifiuti	5
Risorse idriche e difesa del suolo	1
Servizi alla persona e alla comunità	6
Tutela della salute	6
Finanza regionale	0
Totale	29




L'attività regolamentare ha riguardato in misura prevalente il macrosettore *Sviluppo economico e attività produttive*: 15 regolamenti, pari al 52%, dove ben 7 regolamenti sono in materia di "concessione di aiuti di importanza minore" alle imprese, soprattutto piccole e medie. Seguono il *Territorio, ambiente e infrastrutture* e i *Servizi alla persona e alla comunità*, rispettivamente con 7 e 6 regolamenti.

Quanto alle materie nell'ambito di questi ultimi macrosettori, la normativa regolamentare è prevalente in materia di "Protezione della natura e dell'ambiente" (5 regolamenti) e di "Tutela della salute" (6 regolamenti).

Nel grafico che segue si dà conto dei regolamenti che operano solo 'manutenzione normativa' cioè quelli redatti secondo la tecnica della "novella" come riportato negli specchietti riassuntivi relativi a

ciascun regolamento: su 29 regolamenti emanati, 11, pari al 38%, costituiscono interventi di manutenzione normativa.



2.2 DIMENSIONI DELLA PRODUZIONE REGOLAMENTARE

Nella successiva tabella 2 sono riportate le dimensioni fisiche della produzione regolamentare (numero totale e medio degli articoli, dei commi e dei caratteri).

Tabella 2 – Anno 2013. Dimensioni della produzione regolamentare in numero totale e medio di articoli, commi e caratteri

Numero regolamenti	29
Numero totale articoli	263
Numero totale commi	930
Numero totale caratteri	368.147
Numero medio articoli	9
Numero medio commi	32
Numero medio caratteri	12.695

Rispetto all'anno 2012 si rileva:

- **una riduzione della produzione regolamentare** (38 regolamenti nel 2012);
- **un'estensione delle dimensioni medie dei regolamenti** rispetto a tutti e tre gli indicatori dimensionali.


2.3 I REGOLAMENTI REGIONALI PER FONTE LEGISLATIVA

I regolamenti emanati nel 2013, riguardando materie di legislazione “concorrente” o “residuale”, sono tutti adottati nell'esercizio della potestà propria regionale (art. 117, sesto comma, secondo periodo, Cost.): non vi sono regolamenti “delegati” adottati per delega in materie di competenza legislativa esclusiva statale (art. 117 sesto comma, primo periodo, Cost.).

Nella tabella e nel grafico che seguono, i regolamenti regionali sono classificati sulla base della fonte legislativa che li legittimano (attuativi di leggi regionali; previsti da atti/leggi statali).


Tabella 3 – Anno 2013. Regolamenti per fonte legislativa

TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO	NUMERO REGOLAMENTI	%
ATTUATIVI DI LEGGI REGIONALI	21	72%
PREVISTI DA ATTI/LEGGI STATALI	8	28%
Totale	29	100%



I regolamenti attuativi di disposizioni legislative regionali sono 21, pari al 72%, mentre i regolamenti previsti da norme statali sono 8, pari al 28% della produzione regolamentare del 2013.

Infine si evidenzia che dei 29 regolamenti emanati nel 2013, **15 sono stati adottati con “dichiarazione d’urgenza” (52%)** ai sensi dell’art. 44, comma 3, dello Statuto della Regione Puglia, per i quali l’acquisizione del parere della Commissione consiliare competente per materia (obbligatorio, non vincolante) è successiva all’entrata in vigore degli stessi.



2.4 I REGOLAMENTI E LA MANUTENZIONE NORMATIVA

Questo paragrafo è dedicato agli interventi di manutenzione normativa operata dai regolamenti regionali emanati nel 2013: vi sono riportati i regolamenti che apportano modifiche/integrazioni o che contengono disposizioni che abrogano espressamente precedenti regolamenti regionali.

Nei riquadri in corrispondenza di ciascun regolamento sono individuati i regolamenti regionali incisi dallo stesso.

I regolamenti regionali abrogati dai regolamenti emanati nel 2013 sono 2; i regolamenti modificati/integrati sono 12.

REGOLAMENTO ABROGATO	REGOLAMENTO MODIFICATO				
Regolamento regionale 7 febbraio 2013, n. 1					
r. r. 2/2012	=====	=====	=====	=====	=====
Regolamento regionale 22 febbraio 2013, n. 4					
r. r. 1/2009	=====	=====	=====	=====	=====
Regolamento regionale 22 febbraio 2013, n. 5					
r. r. 36/2009	=====	=====	=====	=====	=====
Regolamento regionale 3 maggio 2013, n. 7					
r. r. 1/2009	=====	=====	=====	=====	=====
Regolamento regionale 3 maggio 2013, n. 8					
r. r. 1/2009	=====	=====	=====	=====	=====
Regolamento regionale 3 maggio 2013, n. 9					
r. r. 15/2009	=====	=====	=====	=====	=====
Regolamento regionale 13 maggio 2013, n. 11					
r. r. 3/1999	=====	=====	=====	=====	=====
Regolamento regionale 13 maggio 2013, n. 12					
r. r. 5/2000	=====	=====	=====	=====	=====
Regolamento regionale 30 maggio 2013, n. 14					
r. r. 23/2012	=====	=====	=====	=====	=====
Regolamento regionale 2 luglio 2013, n. 15					
r. r. 3/2005	=====	=====	=====	=====	=====

Regolamento regionale 1 agosto 2013, n. 17

r. r. 12/2012	=====	=====	=====	=====	=====
----------------------	-------	-------	-------	-------	-------

Regolamento regionale 17 ottobre 2013, n. 20

r. r. 36/2009	=====	=====	=====	=====	=====
----------------------	-------	-------	-------	-------	-------

Regolamento regionale 30 dicembre 2013, n. 28

r. r. 19/2009	=====	=====	=====	=====	=====
----------------------	-------	-------	-------	-------	-------

Regolamento regionale 30 dicembre 2013, n. 29


r. r. 36/2009	=====	=====	=====	=====	=====
----------------------	-------	-------	-------	-------	-------

3. LA PRODUZIONE REGOLAMENTARE PER ANNO (1972/2013)

Sebbene il numero dei regolamenti emanati nel 2013 segni una contrazione rispetto al 2012, il prospetto e il grafico mostrano un andamento crescente della produzione regolamentare a partire dagli anni successivi al 2001 (riforma del Titolo V della Costituzione ed entrata in vigore del nuovo Statuto regionale).

Anno	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983
Regolamenti	1	0	5	3	3	1	3	6	1	1	2	3
Anno	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995
Regolamenti	2	1	0	4	4	9	3	0	0	1	1	2
Anno	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Regolamenti	2	2	0	6	6	11	10	17	14	27	21	28
Anno	2008	2009	2010	2011	2012	2013						
Regolamenti	28	36	24	27	38	29						

Totale 382




PARTE QUINTA
IL CONTENZIOSO COSTITUZIONALE

1. LE LEGGI REGIONALI IMPUGNATE DAL GOVERNO

Delle 46 leggi promulgate nel 2013 solo due leggi sono state impugnate dal Governo centrale e, per una di esse vi è stata rinuncia all'impugnativa.

Dal seguente quadro riepilogativo emerge che il ricorso relativo alla l.r. 7/2013 non risulta definito dalla Corte Costituzionale, mentre in relazione alla l.r. 6/2013, il Governo ha rinunciato all'impugnazione.

ESTREMI LEGGI	TITOLO	RICORRENTE	RICORSO	ESITO
6/2013	“Modifiche e integrazioni all'articolo 5 della legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale), modificata e integrata dalla legge regionale 1° agosto 2011, n. 21 e all'articolo 4 della legge regionale 13 dicembre 2004, n. 23.	Presidente Consiglio dei Ministri		Rinuncia all'impugnativa
7/2013	Norme urgenti in materia socio-assistenziale	Presidente Consiglio dei Ministri		Pendente



2. LE DELIBERE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DI IMPUGNAZIONE

Si riportano qui di seguito i testi delle deliberazioni del Consiglio dei Ministri di impugnazione.

Delibera C.d.M. del:08-03-2013

Legge regionale Puglia n. 6 del 5-02-2013 “Modifiche e integrazioni all’articolo 5 della legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale), modificata e integrata dalla legge regionale 1° agosto 2011, n. 21 e all’articolo 4 della legge regionale 13 dicembre 2004, n. 23.”

Settore: Politiche infrastrutturali

Ricorso alla Corte Costituzionale n. 47 del 20 marzo 2013 – rinuncia all’impugnativa

Motivi dell’impugnativa:

La legge regionale è censurabile relativamente alla disposizione contenuta nell’articolo 2, che contrasta, per i motivi di seguito indicati, con i principi fondamentali della legislazione statale nelle materie “governo del territorio” e “protezione civile” di cui agli artt. 65, 83, 88 e 93 del d.P.R. n. 380/2001, violando quindi l’art. 117, comma 3 della Costituzione.

Le richiamate disposizioni del testo unico per l’edilizia delineano la normativa statale di principio in materia di costruzioni in zona sismica, attribuendo rilevanti competenze agli uffici regionali.

L’articolo 65 introduce particolari obblighi procedurali con riferimento alle opere di conglomerato cementizio. Queste devono essere denunciate allo sportello unico, che provvede a trasmettere la denuncia al competente ufficio tecnico regionale.

L’art. 83 stabilisce che le costruzioni da realizzarsi in zone sismiche sono disciplinate da specifiche norme tecniche emanate con decreti del Ministro per le infrastrutture ed i trasporti. Sempre con decreti ministeriali sono definiti i criteri generali per l’individuazione delle zone sismiche e dei relativi valori differenziati del grado di sismicità da prendere a base per la determinazione delle azioni sismiche. Ai sensi dell’articolo 88, eventuali deroghe all’osservanza di tali norme tecniche possono essere concesse soltanto “quando sussistano ragioni particolari, che ne impediscano in tutto o in parte l’osservanza, dovute all’esigenza di salvaguardare le caratteristiche ambientali dei centri storici”. Il potere di deroga è attribuito al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che lo esercita “previa apposita istruttoria da parte dell’ufficio periferico competente e parere favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici”, al fine di garantire l’applicazione uniforme sul territorio nazionale di una normativa avente particolari e delicati riflessi sulla tutela della pubblica incolumità. Come chiarito dalla Corte Costituzionale, la disposizione di cui all’art. 88 costituisce un principio che trascende anche l’ambito della disciplina del territorio, per attingere a valori di tutela dell’incolumità pubblica che fanno capo alla materia della protezione civile (cfr. sentenze n. 182 del 2006; n. 254 del 2010 e n. 201 del 2012). L’art. 93 prescrive l’obbligo, nelle zone sismiche di cui all’art. 83, per chi intende procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, di darne preavviso scritto allo sportello unico, che provvede a trasmetterne copia al competente ufficio tecnico della regione. Infine, l’art. 94 prevede, per le zone ad alto grado di sismicità, il divieto di iniziare lavori senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione.

L’art. 2 della l.r. Puglia n. 6/2013, nel prevedere che, nelle zone a basso grado di sismicità (“3” e “4”) i comuni individuati dall’Associazione nazionale dei Comuni d’Italia e l’Unione delle Province Italia Puglia “sono autorizzati (...) al rilascio diretto delle attestazioni di avvenuto deposito, di cui all’art. 93 del testo unico (...) previa verifica della completezza della prescritta documentazione e successiva trasmissione degli atti all’amministrazione provinciale competente per territorio”, è suscettibile di porsi in contrasto con la normativa statale richiamata, nella parte in cui omette di richiamare il necessario rispetto delle norme tecniche adottate dal ministero e delle disposizioni in materia di opere di conglomerato cementizio di cui all’art. 65 del T.U. edilizia (d.P.R. n. 380/2001).

Per questi motivi la norma regionale deve essere impugnata ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione.

Motivi della rinuncia :

Con delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2013, il Governo aveva impugnato la legge regionale della Puglia n. 6/2013, relativamente alla norma contenuta nell'articolo 2, che era apparsa contrastare con i principi fondamentali della legislazione statale nelle materie "governo del territorio" e "protezione civile" di cui agli artt. 65, 83, 88 e 93 del d.P.R. n. 380/2001, violando quindi l'art. 117, comma 3 della Costituzione.

La norma infatti, nel prevedere che, nelle zone a basso grado di sismicità ("3" e "4") i comuni individuati dall'Associazione nazionale dei Comuni d'Italia e l'Unione delle Province Italia Puglia "sono autorizzati (...) al rilascio diretto delle attestazioni di avvenuto deposito, di cui all'art. 93 del testo unico (...) previa verifica della completezza della prescritta documentazione e successiva trasmissione degli atti all'amministrazione provinciale competente per territorio", era stata ritenuta suscettibile di porsi in contrasto con la normativa statale richiamata, nella parte in cui ometteva di richiamare il necessario rispetto delle norme tecniche adottate dal Ministero delle Infrastrutture e delle disposizioni in materia di opere di conglomerato cementizio di cui all'art. 65 del T.U. edilizia (d.P.R. n. 380/2001).

Con l'articolo 7, comma 1 della legge regionale n. 19/2013, valutata positivamente dal Governo nello scorso settembre 2013, la Regione ha introdotto un comma 1 bis alla norma della l.r. 6 /2013 censurata, del seguente tenore:

"1-bis. La verifica della completezza della prescritta documentazione di cui al comma 1 comprende anche la valutazione del contenuto tecnico del progetto, ancorché tale valutazione sia limitata al solo rispetto formale della normativa tecnica statale di cui all'articolo 65 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A), emanato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380."

Alla luce della modifica intervenuta, considerato l'esplicito richiamo alla normativa tecnica statale di cui all'articolo 65 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, risulta cessata la materia del contendere. Si propone dunque la rinuncia all'impugnativa

Delibera C.d.M. del: 27-03-2013

Legge regionale Puglia n. 7 del 06-02-2013 “Norme urgenti in materia socio-assistenziale”

Settore: Politiche socio sanitarie e culturali

Ricorso alla Corte Costituzionale n. 55 del 18 aprile 2013 – pendente

Motivi dell'impugnativa:

La legge della Regione Puglia n. 7 del 2013, recante “Norme urgenti in materia socio-assistenziale”, presenta i seguenti profili d’illegittimità costituzionale:

1.L’art. 16, comma 1, lettera a), che modifica il comma 3-octies dell’art. 8 della legge regionale n. 26/2006, dispone che le convenzioni stipulate dalla Regione con le strutture sanitarie residenziali extra ospedaliere “già in essere alla data del 10 febbraio 2013 sono sostituite mediante stipula degli accordi contrattuali anche nelle more del conseguimento di una maggiore offerta di servizi rispetto a quelli minimi regolamentari e anche in assenza di ulteriore fabbisogno nel distretto socio-sanitario di riferimento, a valere sul fabbisogno complessivo del territorio aziendale e tenuto conto della popolazione standardizzata con indice di vecchiaia.”. Tale disposizione che autorizza la sostituzione delle convenzioni in essere con le suddette strutture sanitarie in accordi contrattuali senza (o a prescindere dal) la positiva conclusione della procedura di accreditamento nei confronti delle strutture stesse contrasta con i principi fondamentali in materia di tutela della salute contenuti nella legislazione statale di settore e riguardanti in particolare l’accreditamento delle strutture sanitarie e i relativi accordi contrattuali e viola pertanto l’art. 117, terzo comma, della Costituzione. Essa contrasta in particolare con i principi fondamentali in materia di tutela della salute contenuti nelle seguenti disposizioni del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502:

- l’art. 8-bis, comma 3, del citato decreto legislativo, secondo il quale “la realizzazione di strutture sanitarie e l’esercizio di attività sanitarie, l’esercizio di attività sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale e l’esercizio di attività sanitarie a carico del Servizio sanitario nazionale sono subordinate, rispettivamente, al rilascio delle autorizzazioni di cui all’art. 8-ter, dell’accreditamento istituzionale di cui all’art. 8-quater, nonché alla stipulazione degli accordi contrattuali di cui all’art. 8-quinques.” Il medesimo comma 3 stabilisce poi che tali disposizioni valgono anche per le strutture e le attività sociosanitarie;

- l’art. 8-quater, comma 1, del decreto legislativo citato, che, con specifico riferimento all’accreditamento, stabilisce che “l’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti”. La norma specifica ulteriormente che “ al fine di individuare i criteri per la verifica della funzionalità rispetto alla programmazione nazionale e regionale la Regione definisce il fabbisogno di assistenza secondo le funzioni sanitarie individuate dal Piano sanitario regionale per garantire i livelli essenziali e uniformi di assistenza, nonché gli eventuali livelli integrativi locali e le esigenze connesse all’assistenza integrativa” Il comma 2 dello stesso articolo specifica altresì che “ la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8-quinques”;

- l’art. 8-quinques, comma 2, del richiamato decreto legislativo, che, con riguardo agli accordi contrattuali, prevede che “la Regione e le unità sanitarie locali, anche attraverso valutazioni comparative della qualità e dei costi, definiscono accordi con le strutture pubbliche ed equiparate, comprese le aziende ospedaliere universitarie, e stipulano contratti con quelle private e con i professionisti accreditati”. Le disposizioni successive (art. 8-quinques, comma 2, lettera b) disciplinano i contenuti dei suddetti accordi, tra i quali è di particolare rilievo “ il volume massimo di prestazioni che le strutture presenti nell’ambito territoriale della medesima unità sanitaria locale, si impegnano ad assicurare, distinto per tipologia e per modalità di assistenza...”, nonché (lettera d) “il corrispettivo preventivato a fronte delle attività concordate, globalmente risultante dall’applicazione dei valori tariffari e dalla remunerazione extra tariffaria delle funzioni incluse nell’accordo”.

Dal complesso di tali disposizioni statali si evince che solo le strutture che siano state in precedenza accreditate possano stipulare accordi contrattuali o contratti e che la disciplina dell’accreditamento

presuppone inderogabilmente l'accertamento del possesso dei requisiti ulteriori di qualificazione e di funzionalità in relazione agli indirizzi di programmazione regionale e della positiva verifica dell'attività svolta e dei risultati conseguiti.

Scopo di tale disciplina è quello di garantire che le prestazioni erogate per conto e a carico del servizio sanitario regionale siano caratterizzate da elevati livelli di qualità, efficacia ed efficienza, e che siano coerenti rispetto alla programmazione regionale e al fabbisogno assistenziale, anche al fine di evitare lo spreco o comunque la cattiva gestione di risorse pubbliche.

Pertanto, la norma regionale in esame, posta dall'art. 16, comma 1, lettera a), che autorizza la stipula da parte di alcune strutture sanitarie di accordi contrattuali senza (o a prescindere dal) la positiva conclusione della procedura di accreditamento nei confronti delle strutture stesse, contrasta con i menzionati principi fondamentali in materia di tutela della salute contenuti negli articoli da 8-bis a 8-quinques del decreto legislativo n. 502/1992 e viola l'art. 117, terzo comma, della Costituzione.

2) L'art. 12, comma 1, lettera c), che aggiunge il comma 3-bis all'art. 69 della legge regionale n. 19/2006, sopprime i trasferimenti alle ASL dei fondi destinati al rimborso delle spese di trasporto o di viaggio e soggiorno sostenute dagli assistiti per gli interventi di trapianto, che erano disposti dalla legge della Regione Puglia n. 25/1996. La disposizione regionale in esame che elimina tali trasferimenti finanziari senza tuttavia abrogare gli artt. 1 e 2 della l. r. n. 25 del 1996 che pongono in capo alle ASL l'obbligo di operare detto rimborso, comporta il permanere di una prestazione per la quale non viene tuttavia specificato il mezzo di copertura finanziaria. Essa viola pertanto l'art. 81 della Costituzione in quanto comporta oneri per il Servizio Sanitario Regionale che risultano privi della necessaria copertura finanziaria.

Per i motivi esposti le disposizioni regionali indicate devono essere impugnate innanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell'art. 127 della Costituzione.

3. LE SENTENZE E LE ORDINANZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE

In questo paragrafo si riportano gli estremi delle sentenze e delle ordinanze della Corte Costituzionale emesse nell'anno 2013 che hanno riguardato disposizioni recate da leggi regionali della Puglia.

Tabella riassuntiva delle leggi regionali della Puglia esaminate dalla Corte Costituzionale nell'anno 2013

Sentenza ordinanza	Legge Deliberazione CR	esito
Ordinanza 55/2013	38/2011	processo estinto
Ordinanza 61/2014	13/2012	processo estinto
Sentenza 73/2013	11/2012 18/2012	illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2. cessazione della materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 3.
Ordinanza 200/2012	24/2012	processo estinto
Ordinanza 258/2013	DCR 86/2012	processo estinto
Sentenza 292/2013	43/2012	illegittimità costituzionale della disposizione combinata degli artt. 3, comma 1, lettera c), e 4, comma 5, nella parte in cui include tra i prodotti la cui utilizzazione garantisce priorità nell'affidamento dei servizi di ristorazione collettiva da parte degli enti pubblici anche i prodotti trasportati all'interno del territorio regionale, a prescindere dal livello delle emissioni di anidride carbonica equivalente connesse a tale trasporto; inammissibile la questione di legittimità costituzionale della medesima disposizione combinata degli artt. 3, comma 1, lettera c), e 4, comma 5
Sentenza 307/2013	25/2012	illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 5; dell'art. 16, comma 2; dell'art. 18, comma 2, ultimo periodo; inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, commi 3 e 6; non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 15; dell'art. 5, comma 18; dell'art. 6, comma 1, lettera f); dell'art. 7, comma 6; dell'art. 13, comma 1

ORDINANZA n. 55 / 2013

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 21, della legge della Regione Puglia 30 dicembre 2011, n. 38 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2012 e bilancio pluriennale 2012-2014 della Regione Puglia), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 28 febbraio-5 marzo 2012, depositato in cancelleria il 6 marzo 2012

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo.

ORDINANZA n. 61/ 2013

nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 2, comma 3, e 3, comma 2, della legge della Regione Puglia 25 maggio 2012, n. 13 (Norme per la disciplina delle attività professionali turistiche. Competenza amministrativa delle Province), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 24-26 luglio 2012, depositato in cancelleria il 30 luglio 2012

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo.

SENTENZA n. 73 / 2013

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, della legge della Regione Puglia 15 maggio 2012, n. 11 (Misure urgenti per l'accelerazione della determinazione delle dotazioni organiche delle aziende ed enti del servizio sanitario regionale e di tutela assistenziale) e dell'art. 5, comma 3, della legge della Regione Puglia 3 luglio 2012, n. 18 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012), promossi con ricorsi del Presidente del Consiglio dei ministri notificati il 13-17 luglio 2012 e il 23-27 agosto 2012, depositati nella cancelleria della Corte il 17 luglio e il 31 agosto 2012

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, della legge della Regione Puglia 15 maggio 2012, n. 11 (Misure urgenti per l'accelerazione della determinazione delle dotazioni organiche delle aziende ed enti del servizio sanitario regionale e di tutela assistenziale);

2) *dichiara* la cessazione della materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 3, della legge della Regione Puglia 3 luglio 2012, n. 18 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012), promossa, in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso n. 117 del 2012.

ORDINANZA n. 200 /2013

nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 4, 7, 12 e 20 della legge della Regione Puglia 20 agosto 2012, n. 24 (Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei servizi pubblici locali), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 22-26 ottobre 2012, depositato in cancelleria il 29 ottobre 2012

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo.

ORDINANZA n. 258 / 2013

nel giudizio di legittimità costituzionale della delibera legislativa statutaria della Regione Puglia, approvata in seconda lettura con deliberazione del Consiglio regionale dell'11 maggio 2012, n. 86 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 – Statuto della Regione Puglia), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 20-22 giugno 2012

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo.

SENTENZA n. 292 / 2013

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, lettera c), e 4, comma 5, della legge della Regione Puglia 13 dicembre 2012, n. 43, recante «Norme per il sostegno dei Gruppi acquisto solidale (GAS) e per la promozione dei prodotti agricoli da filiera corta, a chilometro zero, di qualità», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 13-20 febbraio 2013,

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale della disposizione combinata degli artt. 3, comma 1, lettera c), e 4, comma 5, della legge della Regione Puglia 13 dicembre 2012, n. 43, recante «Norme per il sostegno dei Gruppi acquisto solidale (GAS) e per la promozione dei prodotti agricoli da filiera corta, a chilometro zero, di qualità», nella parte in cui include tra i prodotti la cui utilizzazione garantisce priorità nell'affidamento dei servizi di ristorazione collettiva da parte degli enti pubblici anche i prodotti trasportati all'interno del territorio regionale, a prescindere dal livello delle emissioni di anidride carbonica equivalente connesse a tale trasporto;

2) *dichiara* inammissibile la questione di legittimità costituzionale della medesima disposizione combinata degli artt. 3, comma 1, lettera c), e 4, comma 5, della legge della Regione Puglia n. 43 del 2012, promossa, in riferimento all'art. 120, primo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe

SENTENZA n. 307 / 2013

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 5, commi 15 e 18, 6, commi 1, lettera f), 3 e 6, 7, commi 5 e 6, 13, comma 1, 16, comma 2, e 18, comma 2, ultima parte, della legge della Regione Puglia 24 settembre 2012, n. 25 (Regolazione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 22-27 novembre 2012, depositato in cancelleria il 30 novembre 2012

LA CORTE COSTITUZIONALE

- 1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 5, della legge della Regione Puglia 24 settembre 2012, n. 25 (Regolazione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili);
- 2) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 16, comma 2, della legge della Regione Puglia 24 settembre 2012, n. 25 (Regolazione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili);
- 3) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma 2, ultimo periodo, della legge della Regione Puglia 24 settembre 2012, n. 25 (Regolazione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili);
- 4) *dichiara* inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, commi 3 e 6, della legge della Regione Puglia 24 settembre 2012, n. 25 (Regolazione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili), sollevata, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;
- 5) *dichiara* non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 15, della legge regionale n. 25 del 2012, sollevata, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;
- 6) *dichiara* non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 18, della legge regionale n. 25 del 2012, sollevata, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera e), e terzo comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;
- 7) *dichiara* non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1, lettera f), della legge regionale n. 25 del 2012, sollevata, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), e terzo comma, Cost. dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;
- 8) *dichiara* non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 6, della legge regionale n. 25 del 2012, sollevata, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;
- 9) *dichiara* non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 1, della legge regionale n. 25 del 2012, sollevata, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.

